



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**  
**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI** **ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Programma

- 1) L'evoluzione normativa della professione attuariale in Italia
  - a. Legge n.194/42
  - b. Decreto legislativo n.382/44
  - c. Decreto Presidente della Repubblica 328/01
  - d. Decreto Legislativo n.206/07
  - e. Decreto Presidente della Repubblica n.137/12
- 2) I numeri della professione
  - a. La distribuzione territoriale, per età, per sesso
  - b. Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia
  - c. Gli esami di stato
  - d. Gli esami di stato ai tempi del COVID-19
- 3) Il codice deontologico
  - a. Preambolo
  - b. Principi Generali
  - c. Rapporti Professionali
  - d. Concorrenza
  - e. Disposizioni Transitorie
- 4) La formazione attuariale continua
  - a. Nuovo regolamento FAC
  - b. Linee guida FAC
  - c. FAC ai tempi del COVID-19
  - d. Guida e-FAC
- 5) Una breve analisi delle principali linee guida
  - a. Attuario Vita
  - b. Attuario Danni
  - c. Attuario Previdenza
  - d. Attuario Revisore
  - e. Attuario Fondi Sanitari
  - f. Determinazione del Rendimento Prevedibile e Riserva Aggiuntiva per rischio di Tasso di Interesse
  - g. Liability Adequacy Test
  - h. Classificazione dei Contratti IAS/IFRS
  - i. Gender Directive: Attuario Danni
  - j. Gender Directive: Attuario Vita e Previdenza Complementare
  - k. Attuario Incaricato Ramo RCA
  - l. Giudizio dell'Esperto
  - m. Nuova Funzione Attuariale Fondo Pensione
- 6) I liberi professionisti
  - a. RC Professionale
  - b. Gli Attuari nel Comitato Unico delle Professioni e la collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche
  - c. L'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP)



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

### 1) L'evoluzione normativa della professione attuariale in Italia

La professione di Attuario inizia ad avere in Italia la prima regolamentazione con la legge numero 194 del 1942 con cui per la prima volta si riconosce nell'ordinamento giuridico questa figura professionale. La legge permise di dare una prima forma alla figura dell'Attuario identificando i compiti, i requisiti professionali necessari e l'albo (all'epoca affidato all'associazione sindacale degli attuari). Nel corso degli anni, l'evoluzione del nostro sistema giuridico e la nascita di nuove esigenze da parte delle imprese assicurative e finanziarie, rese necessario l'emanazione di nuove norme che hanno permesso l'evoluzione della professione fino a giorni nostri.

Di seguito si riportano le principali norme che regolano la professione, naturalmente alcuni articoli e contenuti sono stati superati da leggi più recenti, in particolare quelli della Legge istitutiva del 1942 che segue.

**a) Legge 9 febbraio 1942, n. 194 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1942, n. 69.**

#### **Disciplina giuridica della professione di attuario**

Definisce i requisiti fondamentali per esercitare la professione di Attuario -superamento dell'EdS e l'iscrizione nell'albo degli attuari. L'oggetto della professione. Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano, calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente; c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. L'elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo. Iscrizione dei professori universitari. Pubblicazione e comunicazione degli albi. Procedimento disciplinare. Pene disciplinari. Sospensione cautelare. Radiazione a seguito di condanne penali. Casi di cancellazione dall'albo. Reiscrizione nell'albo.

---



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

**b) DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382 Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 98 del 23 Dicembre 1944.**

### **Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali**

Definisce le norme che regolano le attività del Consiglio dell'Ordine e Collegi professionali

Il **Consiglio Nazionale degli Attuari CNA**, che è l'organismo apicale e di governo di tutta la professione attuariale e quindi dell'Ordine degli Attuari, così come è previsto per tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni regolamentate, è costituito da 15 componenti che rimangono in carica per 5 anni. L'attuale composizione:

Giampaolo Crenca - *Presidente*, Cinzia Ferrara - *Vicepresidente*, Mario Ziantoni - *Segretario*, Aldo Balestreri, Albino Corvo, Luigi Di Falco, Savino Dipasquale, Micaela Gelera, Alberto Lonza, Deborah Mondelli, Dimitri Papacci, Ivan Pastorelli, Franca Pergola, Marco Pirra, Laura Romanello.

Il Consiglio Nazionale:

- ha sede legale presso il Ministero della Giustizia che è il suo principale referente oltre che Ministero vigilante;
- mantiene tutti i necessari rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in generale, con tutte le Istituzioni di qualsiasi natura;
- opera in collegamento con il mondo delle libere professioni soprattutto mediante la partecipazione alle iniziative del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali, cui aderisce;
- mantiene i collegamenti e gli opportuni contatti con la professione attuariale negli altri paesi, sia dell'Unione europea che a livello extraeuropeo, nonché segue come stato membro tutte le attività dell'Associazione Attuariale Europee ed Internazionale;
- delibera in secondo grado sui provvedimenti disciplinari;
- provvede all'aggiornamento del Codice Deontologico;
- fissa le linee di indirizzo strategico della professione in tutti i suoi aspetti.

Successive normative che seguiranno hanno poi ricondotto in modo esplicito al Consiglio Nazionale l'importante tema della Formazione Continua che è obbligatoria per tutte le professioni regolamentate

**L'Ordine Nazionale degli Attuari ONA:** è l'organo che supporta il CNA in tutti i compiti relativi alla tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale. L'Ordine ha l'importante compito di promuovere le iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, oltre ad avere funzioni disciplinari di primo livello.

L'attuale composizione:



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

Fausto Belliscioni – *Presidente*, Laura Brusco *Tesoriere*, Gianluca D'Acunto *Segretario*, Antonella Chiricosta, Carlo Conforti, Francesco Cuzzucra, Daniela D'Andrea, Salvatore Forte, Antonino Maddoni, Silvia Mattioni, Antonella Rocco.

L'Ordine Nazionale degli Attuari è amministrato da un Consiglio di 11 componenti che viene rinnovato ogni 4 anni ed è un Organismo Territoriale che amministra la professione sul territorio.

Nel caso degli Attuari, data la dimensione di tale Ordine, il legislatore, diversamente da altre professioni che contano “n” organismi territoriali, talvolta anche di città, ne ha istituito uno solo a livello nazionale, che conserva però le stesse prerogative e funzioni dell'Ordine Territoriale.

Ad esso competono i seguenti principali compiti:

- fornire al Consiglio Nazionale tutte le informazioni per la regolare tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale;
- le funzioni disciplinari di primo livello;
- lo sviluppo di iniziative per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli iscritti sulla base delle linee di indirizzo stabilite per legge dal Consiglio Nazionale;
- la partecipazione alle iniziative dei Comitati Territoriali degli Ordini e Collegi Professionali, che, nel caso in specie, essendoci un solo Ordine Territoriale su base nazionale, si manifestano di fatto attraverso e con i Comitati Regionali i quali non sono previsti dalla Legge e hanno quindi solo una funzione interna al nostro Ordine

Al fine di facilitare il rapporto con gli iscritti e di assicurare la presenza sul territorio l'Ordine si è appunto dotato dei *Comitati Regionali dell'Ordine Nazionale degli Attuari* che sostengono l'attività dell'Ordine degli Attuari a livello locale. Essi rappresentano un punto di riferimento per tutti gli attuari afferenti e predispongono tutte le attività necessarie per promuovere e consentire lo sviluppo della professione. Attualmente esistono 6 Comitati Regionali: Comitato dell'Emilia Romagna, Comitato del Friuli Venezia Giulia, Comitato della Lombardia, Comitato del Piemonte, Comitato della Toscana e Comitato del Veneto.

Infine vi sono le Commissioni Consultive e Gruppi di lavoro: sono gruppi composti da Attuari con lo scopo di studiare e risolvere varie tematiche inerenti al mondo professionale, predisponendo anche le linee guida ove necessario. Per la parte scientifica l'Ordine si è invece dotato di un Comitato Scientifico che organizza importanti seminari. Il Consiglio Nazionale, inoltre, segue tutte le attività internazionali e si avvale attraverso una specifica commissione per tutte le questioni attinenti coinvolgendo del caso sia l'Ordine territoriale che le commissioni ed i gruppi di lavoro, in modo da rappresentare al meglio in sede internazionale la posizione della professione attuariale italiana.

Riassumendo:

Gli **ordini professionali** hanno, prima di tutto, il compito di **garantire elevati standard di qualità dei propri iscritti** motivo per cui l'Albo assolve ad un **compito primario ed importantissimo di garanzia pubblica di elevata professionalità (fully qualified actuaries) verso il mondo esterno** che l'Ordine deve **mantenere, consolidare, sviluppare e controllare**, anche perché è una



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

**condizione sine qua non per essere membri dell'Associazione Europea e Internazionale (AAE e IAA).**

L'iscrizione ad un Ordine, nel caso in specie, il nostro, vigilato dal Ministero della Giustizia, **presuppone il possesso**, da parte del professionista, **di determinati requisiti**, che non riguardano solo il titolo di studio.

Tra gli altri **compiti degli ordini professionali**:

Per garantire la qualità della prestazione, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale, seguendo **corsi formazione continua** e acquisendo dei crediti formativi su indicazione dell'ordine di appartenenza;

Il professionista è tenuto a **sottoscrivere una** assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale;

Ogni ordine professionale si dota di un **codice deontologico**, al quale è necessario attenersi onde evitare sanzioni, sospensioni o, in casi gravi, la radiazione dall'albo;

Tutela della professione;

Tenuta, gestione, aggiornamento e revisione degli Albi Professionali.

---

#### c) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328

**Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti**

Con questo DPR è stato modificato l'esame di stato e sono state istituite due dell'Albo la sezione A e la sezione B (detta anche Sezione degli attuari). Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. Agli iscritti nella sezione B (detta anche Sezione degli attuari iuniores) spetta il titolo professionale di attuario iunior. Gli Attuari complessivamente iscritti sono 1076 (giugno 2020), di cui alla sezione B sono 8.

---

#### d) Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206

**Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.**

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera possono esercitare una 'professione regolamentata' in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti.

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.

La "**professione regolamentata**" è, ai sensi della direttiva europea, l'attività o l'insieme delle attività che possono essere esercitate solo se si è in possesso di determinati titoli, certificati, abilitazioni.

Ogni Stato membro è libero di scegliere quali professioni regolamentare e i requisiti necessari per accedere ed esercitare la professione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. La nostra è una professione regolamentata

La direttiva 2013/55/UE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle seguenti ipotesi: **stabilimento e libera prestazioni di servizi** (mobilità temporanea).

Con il **diritto di stabilimento** un cittadino europeo può esercitare la sua professione in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento della qualifica o del titolo ottenuto in un altro Stato dell'UE. Con la libera prestazione di servizi un cittadino europeo può svolgere in Italia in modo temporaneo e occasionale l'attività professionale che svolge stabilmente in un altro Stato dell'UE dopo aver presentato una dichiarazione preliminare scritta.

Se la professione è regolamentata in Italia ma non nello Stato di provenienza, i cittadini europei possono ottenere l'accesso e l'esercizio se hanno maturato una esperienza professionale di un anno negli ultimi dieci anni e hanno conseguito uno o più attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'autorità competente dello Stato di provenienza.

**La libera prestazione di servizi** può essere svolta in Italia in modo temporaneo e occasionale da un cittadino residente in un altro Stato dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda Liechtestein e Norvegia) o in Svizzera, dove svolge stabilmente la propria attività. Se in tale Stato la professione non è regolamentata, occorre dimostrare di aver svolto un solo anno di esperienza professionale negli ultimi dieci anni.

Il professionista deve inviare una dichiarazione preventiva alla competente Autorità italiana prima di esercitare una prestazione di servizi nel nostro Paese. La dichiarazione ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica, di 18 mesi per tutti gli altri casi. Al termine del periodo di validità, il professionista deve presentare nuovamente la dichiarazione se vuole continuare a fornire servizi temporanei e occasionali in Italia.

#### **Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali acquisiti all'estero**

L'**equipollenza** è il riconoscimento dell'uguaglianza di valore e di efficacia (o equivalenza) di un titolo di studio estero con un titolo di studio conseguito in Italia. Ottenere l'equipollenza del titolo



estero può essere utile per far valere il proprio livello di istruzione al momento dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, perché così sarà possibile l'accesso agli impieghi presso privati che richiedono il possesso di un determinato titolo di studio, oppure può servire anche per l'iscrizione alla Camera di Commercio. **Ma non è utilizzabile** se si desidera proseguire gli studi o **esercitare una professione** (si parla in questi casi di **riconoscimento**). I cittadini extracomunitari non possono ottenere l'equipollenza del proprio titolo di istruzione secondaria; l'equipollenza può essere dichiarata solo se il titolo è stato conseguito da cittadino straniero coniuge di lavoratore italiano all'estero oppure da cittadino italiano per matrimonio o naturalizzazione. Per quanto riguarda i titoli accademici conseguiti all'estero, spetta alle Università la valutazione della "corrispondenza" con un titolo italiano. Ogni Università esercita questa facoltà nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del proprio ordinamento.

La domanda può essere presentata:

- alla Rappresentanza Diplomatica Italiana, se il cittadino straniero è residente all'estero;
- direttamente all'Università dove è attivo un corso di laurea simile, se il cittadino non comunitario è regolarmente soggiornante in Italia.

Il riconoscimento dell'equipollenza della laurea non è automatico. In base alla legge n. 148/2002, l'Università può richiedere un'integrazione del proprio percorso di studi che consiste nel superamento di un numero di esami stabilito dall'Ateneo. In questo caso è necessario iscriversi all'Università e chiedere alla Rappresentanza Diplomatica Italiana un visto per studio. Specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali con il Governo italiano, garantiscono l'equipollenza automatica tra i titoli universitari.

Il riconoscimento dei titoli di studio stranieri è una procedura di valutazione che si conclude con una dichiarazione del valore del titolo estero per precisi scopi: prosecuzione degli studi (riconoscimento accademico) o accesso alle professioni (riconoscimento professionale).

Le professioni regolamentate sono quelle regolate dalle leggi nazionali: la legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l'abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L'esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

Per “**titolo professionale**” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.

L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto **riconoscimento professionale**) applicando:

- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta della Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera: l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR n. 394/1999, Artt. 49-50, e il successivo D.P.R. n. 334/2004, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

La qualifica professionale è certificata da un titolo di formazione, da un attestato di competenza o da un'esperienza professionale, attraverso un percorso concluso di studi o mediante l'acquisizione di esperienza nel settore, ottenuta mediante un periodo continuativo di esercizio dell'attività in questione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio rappresenta un'esigenza sorta in seguito all'incremento nel corso del tempo dei fenomeni di mobilità, di globalizzazione e di internazionalizzazione. La mobilità e gli spostamenti che questa implica comportano per le persone una notevole difficoltà di vedere riconosciute e accettate le proprie qualifiche e competenze, considerata soprattutto la diversità dei sistemi nazionali di qualificazione e delle strutture di istruzione e formazione.

L'accesso e l'esercizio delle professioni dipendono spesso dalla garanzia di conoscenze pratiche e teoriche sancite dai diplomi, dai certificati o da titoli di altra natura, i quali si differenziano però da un Paese all'altro.

Il **riconoscimento delle qualifiche professionali** necessarie per esercitare una professione e il **riconoscimento accademico dei titoli di studio** conseguiti rappresentano due questioni differenziate e disciplinate da leggi diverse.

Il riconoscimento della qualifica professionali è disciplinato dal Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, mentre il riconoscimento dei titoli di studio è disciplinato dalle normative inerenti alla Convenzione di Lisbona (1997).

Vengono emanate così le Direttive europee 89/48/CEE e 92/51/CEE, che, nell'insieme, costituiscono il cosiddetto Sistema generale di riconoscimento.



---

Mentre la prima riguarda tutte le professioni per il cui accesso è prevista una formazione a livello universitario di almeno tre anni, la seconda, che integra e regola la precedente, riguarda quelle attività professionali condizionate dal possesso di un titolo di formazione di livello universitario inferiore a tre anni, non universitario o secondario.

Le direttive in oggetto (successivamente sostituite dalla direttiva europea 2005/36/CE) vengono recepite dallo Stato italiano attraverso i decreti legislativi n. 115/1992 e n. 319/1994 (successivamente abrogati dal D.Lgs. n. 206/2007).

Il Sistema generale di riconoscimento presenta il grande vantaggio di un nuovo metodo di riconoscimento, che va a capovolgere completamente gli approcci precedenti: il problema dell'armonizzazione della formazione viene superato in quanto, nella prospettiva acquisita dal Sistema generale, i Paesi si basano sul principio della mutua fiducia, che rende possibile il mutuo riconoscimento. Ciò significa che uno Stato membro non può rifiutare l'accesso a una professione regolamentata ad un professionista proveniente da un altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti richiesti dal Paese di provenienza.

Per beneficiare del Sistema generale, la persona deve essere pienamente qualificata per l'esercizio della professione nello Stato membro di origine.

La normativa viene applicata soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè quelle professioni per le quali l'accesso o l'esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per le professioni che nello Stato membro non siano regolamentate non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche e l'esercizio della professione avviene alle stesse condizioni che si applicano ad ogni altro cittadino dello Stato membro ospitante.

Inoltre il Sistema generale di riconoscimento non si applica alle professioni che sono già coperte da una direttiva comunitaria settoriale o da una direttiva comunitaria transitoria.

Nel caso in cui si presentino differenze sostanziali nelle materie di formazione, nella struttura e nella durata della formazione o nei campi di attività, nelle direttive citate sono state inserite anche una serie di misure compensative, che si concretizzano in una prova attitudinale, un tirocinio di adattamento o un'esperienza professionale complementare.

La normativa in oggetto riconosce la supremazia del diritto nazionale nel caso di differenze in professioni che sono regolamentate in alcuni Paesi e non in altri.

La persona che vuole ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali deve rivolgersi quindi all'autorità dello Stato membro ospitante competente per le attività che riguardano la ricezione e la risposta alle richieste di riconoscimento della professione in questione.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

**In Italia la domanda per il riconoscimento dei titoli professionali esteri ai fini dell'esercizio di una professione va presentata ai singoli Ministeri italiani vigilanti sulle professioni.**

L'autorità competente esamina ogni singolo caso e prima di esprimersi in merito confronta la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta dallo Stato italiano.

In ogni caso, entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, l'autorità competente pubblica il decreto di riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutti i cittadini - sia quelli appartenenti all'Unione europea che a Stati extracomunitari - che intendono esercitare una professione sul territorio italiano.

Requisito essenziale è che essi abbiano ottenuto, in un Paese diverso dall'Italia, un titolo professionale o che vantino un'esperienza nella professione esercitata per un congruo numero di anni.

Il vantaggio è evidente: il riconoscimento delle qualifiche professionali permette infatti di accedere - ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti - alla professione corrispondente a quella per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato in cui hanno conseguito la suddetta qualifica e consente loro di esercitare in Italia la suddetta attività, alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

L'articolo 49 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, successivamente modificato dall'art. 43 del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, dispone che i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti.

Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente. Se il parere della Conferenza dei servizi sarà favorevole si ottiene il riconoscimento del titolo e/o della formazione professionale, che può essere subordinato al compimento di una misura compensativa (prova attitudinale o tirocinio d'adattamento). L'atto conclusivo della procedura è l'emissione del decreto di riconoscimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il sistema del riconoscimento professionale è stato completamente riformulato con la nuova direttiva europea 2005/36/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.206. La nuova direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni '70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali:

- le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

• le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE) riguardanti le professioni d'infermiere professionale, odontoiatra, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

A partire dal 20 ottobre 2007, qualsiasi cittadino dell'UE che intenda stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di origine per esercitare la propria professione, e abbia necessità di far riconoscere il titolo professionale conseguito nel proprio Paese, dovrà fare riferimento alle disposizioni derivanti dalla Direttiva 2005/36/CE. Entro quella data, infatti, tale normativa dovrà essere recepita dagli Stati UE e sostituirà le diverse Direttive, approvate nell'arco degli ultimi 40 anni, che hanno regolato fino ad oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La nuova Direttiva mira a consolidare e modernizzare l'attuale disciplina stabilita dalle precedenti 15 Direttive, definendo un quadro normativo unico e coerente volto a contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, a facilitare la prestazione di servizi in un altro Paese UE, nonché a favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche e una semplificazione delle procedure.

La Direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, in un Paese dell'UE diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali. Il riconoscimento delle qualifiche consentirà loro di accedere alla professione ed esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato UE ospitante.

Per richiedere il riconoscimento è necessario presentare domanda all'autorità competente dello Stato ospitante, la quale verificherà se si hanno le conoscenze e le competenze per poter praticare una data professione.

Se invece un'attività lavorativa non è regolamentata può essere esercitata nel Paese membro ospitante senza bisogno di riconoscimento.

La Direttiva prevede tre percorsi per il riconoscimento delle qualifiche, ripresi dall'attuale disciplina:

### **Riconoscimento delle qualifiche sulla base della formazione acquisita**

Questo regime riguarda tutte le professioni che non sono oggetto di regole di riconoscimento specifiche.

E' basato su cinque livelli di qualifiche, che esprimono il grado di formazione conseguita e vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e secondo grado fino al diploma di laurea. Qualora, nello Stato membro ospitante, l'accesso o l'esercizio di una professione sia vincolato al possesso di determinate qualifiche, l'autorità competente di quello Stato consentirà al

“lavoratore migrante”, che richiede il riconoscimento delle qualifiche, di svolgere quella professione solo se titolare di un titolo di formazione ottenuto nello Stato membro di origine, che deve essere almeno equivalente al livello formativo immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal “lavoratore migrante” e quella richiesta nello Stato membro d'accoglienza, il riconoscimento dei titoli di formazione può essere subordinato all'assolvimento, da parte del “lavoratore migrante”, di una misura di compensazione, che può consistere, a scelta del lavoratore (salvo eccezioni), in una prova attitudinale o in periodo di tirocinio di una durata massima di 3 anni.

Il riconoscimento non è, pertanto, automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di "differenza sostanziale", di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione.

Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l'automaticità del riconoscimento.

### **Riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale**

Per le attività dei settori industriale, artigianale e commerciale è previsto il riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza lavorativa.

In questi casi, per il riconoscimento vengono presi in considerazione la durata e la forma (come lavoratore autonomo o dipendente) dell'esperienza lavorativa maturata nel settore di riferimento.

Si prende in considerazione anche la formazione preliminare, che può ridurre la durata di esperienza professionale richiesta.

### **Riconoscimento automatico delle qualifiche per alcune professioni specifiche**

Per le professioni di medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, la Direttiva dispone che ogni Stato membro riconosca automaticamente i titoli formativi, acquisiti in un altro Stato membro, che abilitano a queste professioni, sulla base di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Per il riconoscimento delle qualifiche, la domanda deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro ospitante, corredata dei documenti e certificati specificati nella Direttiva.

---

L'autorità competente è tenuta a dare conferma, entro un mese, del ricevimento della domanda, indicando eventuali documenti mancanti.

Sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata una decisione entro tre mesi dal suo ricevimento. Contro un eventuale rifiuto, o una mancata decisione entro il termine stabilito, si può ricorrere al giudice nazionale.

Con il Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, l'Italia ha recepito la Direttiva 2005/36/CE.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 206/2007 (24 novembre 2007) lo Stato italiano ha dettato una disciplina unitaria del "riconoscimento" dei titoli di studio e della pratica professionale conseguiti nell'Unione Europea (riconoscimento delle qualifiche professionali) e al contempo abroga i decreti legislativi precedentemente emanati.

### **Ambito di applicazione**

Il D. Lgs. n. 206/2007 disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Il nuovo decreto legislativo si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare nel territorio italiano, quali lavoratori subordinati o autonomi (compresi i liberi professionisti) una professione regolamentata, in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello stato di origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Tale decreto si applica anche ai cittadini extra-comunitari. Il cittadino straniero che intenda praticare in Italia una attività regolamentata per cui è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali deve richiedere nella maggior parte dei casi il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero al Ministero competente.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

Tale riconoscimento è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (decreto di riconoscimento da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale), che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate.

### **Autorità competenti**

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 206/2007 (aggiornato con le denominazioni dei Ministeri di cui al D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121), sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

- 1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo e, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
- 2) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;
- 3) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto al punto 7);
- 4) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto ai punti 5), 6) e 7);
- 5) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
- 6) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
- 7) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
- 8) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
- 9) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali;

10) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);

11) le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2 OTTOBRE 2013 - Professioni regolamentate - Comunicazione UE sulla valutazione delle professioni regolamentate

La Commissione europea ha adottato il 2 ottobre 2013 la Comunicazione sulla "Valutazione delle regolamentazioni nazionali per l'accesso alle professioni".

Le professioni regolamentate sono quelle per le quali l'accesso è subordinato al possesso di qualifiche specifiche o l'uso di uno specifico titolo è protetto, come gli attuari.

Con tale Comunicazione, la Commissione propone agli Stati membri una metodologia per l'effettuazione dell' "**esercizio di trasparenza**", previsto dall'articolo 59 della proposta di direttiva che modifica la vigente direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Con tale proposta viene imposta a tutti gli Stati membri il riesame di tutta la normativa nazionale che restringe l'accesso alle professioni e l'avvio di una reciproca valutazione. La proposta di direttive ha raggiunto l'accordo politico nel mese di giugno scorso e si prevede venga adottata il prossimo mese di novembre.

L'articolo 59, in particolare, prevede che ciascuno Stato membro conduca uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale.

L'obiettivo è ridurre la regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Le restrizioni nazionali all'accesso e all'esercizio di servizi professionali esistono per ottimi motivi, per esempio per proteggere il consumatore. Tuttavia condizioni di accesso troppo restrittive a talune professioni possono scoraggiare o addirittura dissuadere i giovani dall'entrare nel mercato del lavoro.

I diversi regimi normativi possono rendere difficile a professionisti qualificati la presentazione di candidature per impieghi in altri Stati membri.

Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico e la fornitura di servizi professionali transfrontalieri. Potrebbe inoltre avere una ricaduta positiva sulla situazione occupazionale e sulla crescita economica, in particolare perché i soli servizi professionali rappresentano circa il 9% del PIL nell'Unione Europea.

Nella sua Comunicazione, la Commissione propone di avviare da subito il processo di screening, senza attendere l'entrata in vigore della nuova direttiva (prevista a fine anno), così da permettere agli Stati membri la presentazione dei primi piani nazionali di azione entro la metà del 2015.

Un processo di valutazione reciproca accompagnerà gli Stati membri nel corso dei prossimi due anni al fine di esaminare congiuntamente i diversi approcci regolatori seguiti ed individuare le migliori soluzioni possibili a livello nazionale. (Fonte: Dipartimento Politiche Europee).

3 MAGGIO 2019 - L. N. 37/2019 - LEGGE EUROPEA 2018 - Novità in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - Modifiche al D.Lgs. n. 206/2007 - Nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di cittadino dell'Unione europea "legalmente stabilito", posta dalla summenzionata disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n-septies), del citato D.Lgs. n. 206/2007, introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento della qualifiche professionali.

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione.

Il riferimento alla residenza - osserva la relazione illustrativa governativa - non è infatti previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

Con alcune modifiche al D.Lgs. n. 206/2007, viene introdotta una nuova definizione del concetto di “legalmente stabilito”. In particolare, all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) viene sostituita dalla seguente: «n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino dell'Unione europea è legalmente



stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente».

Dunque, un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. La possibilità di essere legalmente stabilito riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente.

La successiva lettera b) modifica le norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale.

La successive lettere c) e d) riguardano il rilascio della tessera professionale europea.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tessera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto.

La novella - come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175, sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina a prescindere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della medesima autorità. Anche la novella di cui alla lettera d) riguarda le disposizioni del D.Lgs. n. 206/2007, in particolare l'articolo 5-quinquies, relative alla tessera professionale europea. In particolare, al numero 1) stabilisce che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine (posto per i primi adempimenti dell'autorità) di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme alla corrispondente disposizione dell'articolo 4-quinquies della direttiva 2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

Al numero 2), si prevede la possibilità di una ulteriore proroga di due settimane - da parte dell'autorità competente - del termine entro cui la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. La novella consente, invece, due proroghe (ciascuna di due settimane), mantenendo per la prima



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

esclusivamente l'obbligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferimento alle ragioni specifiche summenzionate.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della giustizia (Direzione Generale della Giustizia Civile) ha compiti di vigilanza, controllo, svolge adempimenti connessi all'esercizio delle libere professioni.

Tratta le questioni relative all'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, compresi i concorsi e gli esami.

Il Reparto II ha, inoltre, un settore internazionale che tratta:

- il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero;
- le certificazioni per professionisti italiani che intendano ottenere il riconoscimento in altri Paesi dell'Unione Europea, in relazione alle professioni di competenza del Ministero della Giustizia.

Ai fini del riconoscimento dei titoli, le professioni di competenza del ministero sono:

- agente di cambio
- agrotecnico
- assistente sociale / assistente sociale junior
- **attuario / attuario junior**
- avvocato
- dottore commercialista ed esperto contabile
- biologo / biologo junior
- chimico / chimico junior
- consulente del lavoro
- dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
- geologo / geologo junior
- geometra e geometra laureato
- giornalista
- ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior
- ingegnere industriale / ingegnere industriale junior
- ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
- perito agrario e perito agrario laureato
- perito industriale e perito industriale laureato
- revisore contabile
- tecnologo alimentare.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Riforma delle Professioni)**

**Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche**, ad eccezione di quelle sanitarie e notarili.

Il Regolamento di delegificazione, composto di 14 articoli, si apre con il **Capo I**, che reca **disposizioni generali** sugli ordini professionali (artt. da 1 a 8). I **Capi II e III** sono, invece, dedicati a disposizioni inerenti, rispettivamente, gli **avvocati** ed i **notai** (artt. 9 e 10). Il **Capo IV** contiene le **disposizioni transitorie e finali** (artt. 11-14).

#### **Professione regolamentata: definizione**

L'**articolo 1** del D.P.R. **definisce le professioni regolamentate**, in modo non molto dissimile da quanto fatto dal decreto legislativo 206/2007 (di attuazione della direttiva qualifiche), sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

*Il regolamento definisce dunque la professione regolamentata come l'attività o l'insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l'iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.*

Il tratto saliente è dunque quello della **necessità di una formazione specifica per esercitare un insieme di attività**.

Si osserva inoltre che il regolamento prevede una **riserva di attività** esclusivamente prevista dalla **legge**; l'attività professionale, dunque, o è riservata dalla legge o non può essere riservata.

L'analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) presentata alle Camere unitamente all'allora schema di regolamento di delegificazione conteneva un *elenco delle professioni che il Ministero della giustizia considera interessate dalla riforma*. Si tratta della professione di agente di cambio, di avvocato, di attuario, di biologo, di consulente del lavoro, perito agrario e perito agrario laureato, di agrotecnico e agrotecnico laureato, di architetto, di dottore agronomo e forestale, di ingegnere, di geologo, di chimico, di tecnologo alimentare, di notaio, di giornalista, di commercialista ed esperto contabile e di assistente sociale.

#### **Accesso ed esercizio della professione**



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

L'**articolo 2** del DPR 137, che dà attuazione al principio contenuto nella lettera a) della norma di autorizzazione alla delegificazione, ribadisce che **l'accesso alle professioni regolamentate è libero**, fatto salvo l'esame di Stato previsto dall'art. 33 della Costituzione, e che libero è **l'esercizio della professione**.

In particolare, si **vieta ogni limitazione all'iscrizione** negli albi professionali, **consentendo esclusivamente** le limitazioni fondate:

sul possesso di titoli richiesti espressamente dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale;

sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;

su altri motivi imperativi di interesse generale.

Parimenti **vietate le limitazioni:**

**del numero di persone titolate a esercitare la professione**, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato. Le uniche deroghe possibili debbono essere fondate, su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute;

**di natura discriminatoria**, anche indiretta, **all'accesso e all'esercizio della professione**, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

L'art. 2 precisa che **l'esercizio della professione** è fondato su «autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico» (la disposizione riproduce quanto già affermato nella disposizione legislativa di autorizzazione alla delegificazione).

All'interno degli albi è possibile formare **sezioni speciali**, riservate a coloro che abbiano ulteriori requisiti professionali e che possano dunque esercitare la professione in diversi ambiti, solo in presenza di una apposita disposizione di legge.

Sempre in relazione al concreto esercizio della professione, il **comma 3** esclude il c.d. **numero chiuso**, consentendo limitazioni del numero di persone autorizzate ad **esercitare una professione**, in tutto il territorio nazionale ovvero in parte di esso, soltanto in presenza di **ragioni di pubblico interesse**.

**Gli albi professionali**

L'Albo è una garanzia di qualità professionale.

L'**articolo 3** del regolamento prescrive che ciascuna professione sia organizzata in **albi a livello territoriale e nazionale**.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

A **livello territoriale**, l'albo è pubblico e deve essere tenuto dal consiglio o dal collegio territoriale. Ciascun albo deve contenere l'anagrafe di tutti gli iscritti con l'annotazione degli eventuali provvedimenti disciplinari subiti. Nel concetto di anagrafe dovrà presumibilmente essere ricompresa l'indicazione dell'**indirizzo di posta elettronica certificata del professionista**. Si ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 185 del 2008 (art. 16, comma 7) ha introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. **L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato** o il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati e gli indirizzi PEC degli iscritti costituiscono motivo di **scioglimento o commissariamento del collegio o ordine inadempiente** (comma 7-bis).

L'**albo unico nazionale** è la somma degli albi territoriali ed è tenuto dal consiglio nazionale competente. Spetterà ai consigli territoriali aggiornare in tempo reale e per via telematica l'albo unico nazionale. Diversamente dall'albo territoriale, per il nazionale non è prevista espressamente la pubblicità.

La scarsa disciplina dell'art. 3 è integrata da quella, ricordata, sulla possibilità di istituire - con legge - sezioni speciali degli albi riservate a coloro che abbiano ulteriori requisiti professionali.

Nel nostro caso vi è solo l'Albo a livello nazionale ed è una garanzia di qualità professionale degli iscritti nei confronti del mondo esterno ecco perché la FAC è importantissima.

### **La pubblicità**

L'**articolo 4** del regolamento attua il principio contenuto nella lettera g) dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge 138/2011, di autorizzazione alla delegificazione, in tema di **pubblicità informativa**.

Si ricorda che l'art. 2 del c.d. **decreto Bersani** (decreto-legge n. 223 del 2006), ha **abrogato** le **disposizioni** legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il **divieto anche parziale di svolgere pubblicità informativa** circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. La stessa disposizione ha affidato agli ordini professionali il compito di vigilare sul rispetto dei criteri individuati per il messaggio pubblicitario.

Il regolamento riprende integralmente il contenuto della norma di autorizzazione, che già si caratterizzava per l'innovativa previsione di un'**informazione pubblicitaria sui compensi delle prestazioni**. Rispetto alla lettera g), l'articolo 4 del regolamento specifica alcune caratteristiche dell'informazione pubblicitaria che deve:



---

essere **funzionale all’oggetto**;

**non violare l’obbligo del segreto professionale.** Conseguentemente, non sarà consentita, ad esempio, un’informazione pubblicitaria che riveli il nome dei clienti del professionista.

Il regolamento non chiarisce quale sia la sorte della **pubblicità comparativa**; è però la relazione illustrativa dell’originario schema di regolamento ad affermare che «*nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti*».

L’art. 4 del DPR aggiunge che la violazione delle disposizioni sulla pubblicità costituisce **illecito disciplinare**. Conseguentemente, è da ritenere che competa all’organo disciplinare – come già affermato dal decreto-legge n. 223/2006 - il compito di verificare il rispetto dei requisiti imposti al messaggio pubblicitario.

Le modifiche apportate dal Governo in sede di emanazione del regolamento trovano ragione nel parere del **Consiglio di Stato** che:

invitava a non utilizzare l’espressione “informazioni pubblicitarie” al comma 2, ma solo l’espressione “pubblicità informativa”;

Il Consiglio di Stato rilevava che «*La disposizione non contiene significativi elementi ulteriori rispetto alla lettera g) e, in ragione di ciò, occorre utilizzare sempre lo stesso termine "pubblicità informativa", indicato dalla nonna primaria, in sostituzione al comma 2 del termine "informazioni pubblicitarie"*».

consigliava di aggiungere all’illecito disciplinare anche la violazione di specifiche norme di legge, come puntualmente fatto dal Governo al comma 3.

«Appare opportuno completare il comma aggiungendo “, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145” (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole). La violazione degli obblighi in materia di pubblicità informativa può, infatti, integrare anche una violazione della disciplina del Codice del consumo se effettuata in pregiudizio dei consumatori, o del D.lgs. n. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole se in danno di altri professionisti».

Nell’emanazione del DPR, il Governo non ha tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato in ordine all’esigenza di eliminare il riferimento alla pubblicità “funzionale all’oggetto”. Sottolineava il C.d.S. come «anche l’inciso “funzionali all’oggetto” contenuto nel comma 2, non appare chiaro: e proprio per non inserire, come detto nella relazione, “riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale”, che in passato hanno dato luogo a problemi interpretativi e applicativi, **occorre eliminare l’inciso**, attenendosi al contenuto della citata lett, g), anche per

evitare che un parametro non oggettivo possa poi essere valutato sotto il profilo disciplinare in base al comma successivo».

### **Obblighi assicurativi**

L'**articolo 5**, attuando la lettera e) dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 138, afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'**assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale**.

La disposizione riproduce il contenuto della norma di autorizzazione specificando:

che nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;

che il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell'assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell'assunzione dell'incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;

che la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;

che l'obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Si ricorda che attualmente l'**obbligo di copertura assicurativa** grava sui **notai** in forza del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (*Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246*) che, attraverso gli articoli 19 e 20 ha previsto che:

il consiglio nazionale del notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio;

l'impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica;

nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa sia fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese;

in mancanza di forme collettive di copertura assicurativa il notaio debba provvedere alla stipula di una polizza assicurativa individuale;

gli estremi della polizza siano resi disponibili ai terzi;

sia il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, ad individuare con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive;



---

il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione costituisca un illecito disciplinare.

Peraltro, l'art. 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 ha precisato che anche la **società tra professionisti** deve prevedere nello statuto la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

### Il tirocinio

L'**articolo 6** disciplina il **tirocinio professionale**, dando attuazione al principio di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 138/2011.

Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 è peraltro intervenuto anche il **decreto-legge liberalizzazioni 1/2012** che, all'**art. 9, commi 4 e 6**, disciplina più ampiamente il tirocinio per tutte le professioni regolamentate, eccetto quelle sanitarie.

Il DL 1/2012 stabilisce:

che al tirocinante è riconosciuto un **rimborso spese** forfetariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (comma 4);

che la **durata** del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a **18 mesi**;

che per i primi 6 mesi il tirocinio può essere svolto in **concomitanza con il corso di laurea**. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'università;

che, alla conclusione del corso di laurea, il tirocinio possa essere svolto anche **presso pubbliche amministrazioni**. Dovranno intervenire convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Fermi questi principi, affermati direttamente dal legislatore, il regolamento di delegificazione deve limitarsi a disciplinare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare.

L'**articolo 6** del D.P.R. disciplina il tirocinio in via generale, mentre il successivo articolo 10 si occupa in particolare del tirocinio degli avvocati.

La disposizione:

**definisce il tirocinio** come «l'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della





professione»; ne afferma il carattere **obbligatorio**, se un  **tirocinio è già prescritto dai singoli ordinamenti professionali**, e la **durata massima di 18 mesi**;

prescrive ad ogni ordine professionale di tenere a livello territoriale un **registro dei praticanti**; l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter svolgere il tirocinio. Il comma 2 afferma che l'iscrizione nel registro è possibile solo dopo aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsto dalla legge per l'accesso alla professione, a meno che non si svolga parzialmente in concomitanza con il corso di laurea;

stabilisce che il **professionista affidatario** debba avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'albo e non possa svolgere la funzione contemporaneamente per più di 3 praticanti (deroghe sono consentite solo previa autorizzazione del consiglio territoriale e valutate l'attività svolta dal professionista e le caratteristiche della sua organizzazione professionale in base a criteri stabiliti con regolamento del consiglio nazionale e parere vincolante del ministro vigilante);

consente che il tirocinio possa essere svolto per **6 mesi** presso enti o professionisti di **altri Paesi** «con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione»;

consente lo svolgimento dei **primi 6 mesi di tirocinio** in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria, sulla base di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale, il ministro dell'istruzione, università e ricerca e il ministro vigilante; in questo ambito, i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti, in conformità alla convenzione quadro;

consente, dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio **presso pubbliche amministrazioni**, previa stipula di convenzioni tra i consigli nazionali e il ministro per la pubblica amministrazione. In questo caso il regolamento non specifica la durata massima di questa modalità di tirocinio che pertanto potrebbe anche assorbire l'intero periodo;

consente - diversamente da quanto originariamente previsto dallo schema di regolamento - lo svolgimento del tirocinio anche in costanza di un **rapporto di impiego pubblico o privato**, purché le modalità e gli orari di lavoro permettano l'effettivo svolgimento dell'addestramento. Spetta al consiglio dell'ordine territoriale verificare il rispetto di questa disposizione;

afferma che il tirocinio **non** comporta l'instaurazione di un **rapporto di lavoro subordinato**, fermo il diritto del tirocinante ad ottenere - dopo sei mesi dall'avvio del tirocinio - un **rimborso spese** forfetariamente concordato con l'affidatario;

dispone che l'**interruzione del tirocinio** per oltre 3 mesi (6 mesi nell'originario schema di regolamento), senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Consente peraltro un'interruzione fino a 9 mesi ove ricorra un giustificato motivo;

impone ai tirocinanti gli stessi doveri e le stesse **norme deontologiche** dei professionisti affidatari e li sottopone al medesimo potere disciplinare;

**consente** di accompagnare la pratica professionale in studio con la frequenza, per massimo 6 mesi, di **specifici corsi di formazione** (il testo dello schema di regolamento trasmesso alle Camere prevedeva che la frequenza di tali corsi fosse obbligatoria). Il contenuto formativo dei corsi e le modalità di frequenza, compresa la previsione di verifiche intermedie e di profitto, dovranno essere disciplinate con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, previo parere del ministro vigilante, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione. Il medesimo **ministro** dovrà poi verificare l'idoneità dei corsi organizzati dagli ordini o dai collegi, dichiarando così la data a decorrere dalla quale questa disposizione possa dirsi applicabile;

affida al consiglio dell'ordine o collegio territoriale il compito di rilasciare il **certificato di compiuto tirocinio** che perde efficacia se - trascorsi 5 anni dal rilascio - non viene superato l'esame di Stato (se previsto). La perdita di efficacia comporta la cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti;

consente alle **Regioni**, nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dalla Costituzione, di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di eventi di tirocinio professionale;

dispone in ordine all'**entrata in vigore delle disposizioni sul tirocinio**, prevedendo che le stesse si applichino ai tirocini iniziati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, salve le disposizioni immediatamente precettive contenute nel decreto legge 1/2012.

*Il tirocinio non si applica alla nostra professione perché una norma, introdotta all'ultimo momento ne limita l'applicazione solo a chi al momento di entrata in vigore della Riforma delle Professioni già lo praticava e quindi non era il nostro caso.*

### **Obblighi di formazione**

L'**articolo 7** del D.P.R. 137 dà attuazione al principio contenuto nella **lettera b)** del provvedimento di autorizzazione alla delegificazione, in tema di **formazione continua dei professionisti**.

In particolare, il regolamento:

conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare;

stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l'autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro;



attribuisce al consiglio nazionale (e non al ministro vigilante, come disposto dallo schema di regolamento) il compito, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR, di emanare un decreto per disciplinare modalità e condizioni dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;

demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari;

consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti;

consente - con disposizione pressoché identica a quella contenuta nell'art. 6, comma 13 - alle regioni di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

ribadisce quanto già affermato dalle disposizioni di autorizzazione, ovvero che resta ferma la disciplina vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

### **Procedimento disciplinare**

L'**articolo 8** del regolamento attua il principio di delegificazione contenuto nella lettera f) dell'art. 3, comma 5, del DL 138/2011, in tema di procedimento disciplinare.

Come già sottolineato, la disposizione sul procedimento disciplinare non solo *non si applica alle professioni sanitarie* (come già previsto dal decreto-legge) *né alla professione notarile* ma non può applicarsi neanche alle funzioni disciplinari svolte dai consigli nazionali di professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione. In relazione a tali professioni, infatti, gli organi disciplinari di ultima istanza sono stati definiti dalla Corte costituzionale come aventi "natura giurisdizionale" e risultano pertanto garantiti nella loro struttura e nelle loro funzioni da una riserva assoluta di legge.

Il regolamento è pertanto destinato a **disciplinare esclusivamente la composizione degli organi che decidono del procedimento disciplinare rimesso alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa.**

Analiticamente, l'articolo 8 del regolamento istituisce, presso i consigli dell'ordine o collegi territoriali, **consigli di disciplina territoriali** cui sono affidati i compiti di *istruzione e decisione delle questioni disciplinari* riguardanti gli iscritti all'albo.



---

L'art. 8 individua il **numero di componenti** dei consigli di disciplina territoriali, applicando i seguenti principi:

in generale, il numero dei consiglieri del consiglio di disciplina deve essere pari a quello dei consiglieri che sino ad oggi hanno svolto l'identica funzione nei consigli dell'ordine territoriale;

in particolare, a prescindere da quello che sarà il numero dei componenti il consiglio di disciplina, la singola questione disciplinare dovrà essere trattata da un **collegio** composto da 3 persone, presiedute dal componente con maggiore anzianità (anagrafica o di iscrizione all'albo se si tratta di soli iscritti).

Per l'individuazione dei **componenti dei consigli di disciplina** - che resteranno in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine territoriali il principio cardine è quello dell'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.

I membri dei consigli di disciplina territoriali sono **designati dal presidente del tribunale** nel cui circondario hanno sede, **tra i soggetti indicati in un elenco** di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. Si precisa che detto elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. Peraltro, dalla formulazione dei commi 2 e 4 si ricava, sia pure indirettamente, che possono essere componenti dei consigli di disciplina territoriali **anche soggetti non iscritti all'albo**. Le stesse modalità dovranno essere seguite per la sostituzione dei componenti dei consigli di disciplina che siano cessati dalle funzioni.

I criteri in base ai quali verrà effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, verranno individuati con **regolamento** da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPR, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

L'art. 8 stabilisce i criteri per la designazione del **presidente** del consiglio di disciplina territoriale (il più anziano per età o iscrizione all'albo, se di soli iscritti si tratta) e del **segretario** (il più giovane per età o iscrizione all'albo, se di soli iscritti si tratta).

Quanto ai **consigli di disciplina nazionali**, la norma li istituisce presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio, per decidere - in via amministrativa - sulle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali, anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del DPR.

Anche in questo caso occorre applicare il principio di **incompatibilità** tra l'esercizio di funzioni amministrative e quello di funzioni disciplinari e pertanto i consigli nazionali dell'ordine o collegio dovranno adottare i **regolamenti** attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del DPR,



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

previo parere favorevole del ministro vigilante. In attesa della completa operatività della riforma, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti, così come restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina: dunque **continuano a valere le precedenti norme di procedura e le sanzioni** previste dai rispettivi ordinamenti professionali vigenti.

Infine, spetta al ministro vigilante sulla singola professione regolamentata procedere, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

*Alla nostra professione, di più antica istituzione (1942), quindi ante entrata in vigore della Costituzione, come in precedenza indicato, continua quindi ad applicarsi il vecchio regime, ovvero I grado - Consiglio dell'Ordine Nazionale, II grado - Consiglio Nazionale, III grado - Corte di Cassazione.*

#### **Norme transitorie e finali**

L'**articolo 12** del D.P.R. reca la clausola di **efficacia delle nuove disposizioni** e disciplina gli **effetti abrogativi**.

In particolare, si prevede che le disposizioni del regolamento si applichino dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore. Sono, poi, abrogate di tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del DL 138/2011 e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Si rammenta che il citato comma 5-bis ha previsto che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo (appunto, il DPR 137/2012) e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

L'art. 12 del regolamento esplicita quindi che l'effetto abrogativo interessa disposizioni sia legislative sia regolamentari.

L'**articolo 13** reca la clausola di invarianza finanziaria e impone ai soggetti pubblici interessati di operare nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

L'**articolo 14** prevede l'**entrata in vigore** del regolamento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il **15 agosto 2012**.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

L'immediata entrata in vigore risultava funzionale al rispetto del **termine del 13 agosto 2012**, a decorrere dal quale si sarebbero prodotti comunque gli effetti abrogativi nei confronti delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi sulle liberalizzazioni delle professioni (lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del dl 138/2011).



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

**2) DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE (01.01.2020)**

a. Distribuzione territoriale, per età e per sesso

**I Numeri**



**DA ANNI UNA DELLE PROFESSONI PIU' RICHIESTE  
AL MONDO, SPESSO LA PRIMA**


**IN ITALIA ABBIAMO SUPERATO NEL 2018 I 1.000  
ISCRITTI ALL'ALBO, PUNTIAMO A BREVE AI 1.100**

## Alcuni dati della professione attuariale in Italia

Distribuzione % degli Attuari iscritti all'Ordine Nazionale per sesso e Comitato Regionale di appartenenza

	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Emilia Romagna	Toscana	Lazio e altre regioni	Totale
<b>Maschi</b>	2%	14%	3%	4%	1%	2%	52%	<b>58%</b>
<b>Femmine</b>	1%	11%	2%	2%	1%	1%	24%	<b>42%</b>
<b>Totale</b>	<b>3%</b>	<b>25%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>

## UNA PROFESSIONE SEMPRE PIÙ ROSA



Anno di iscrizione	Femmine	Maschi
1963-1980	6%	94%
1981-1990	35%	65%
1991-2000	47%	53%
2001-2010	52%	48%
2011-2015	27%	73%
<b>Totale</b>	<b>42%</b>	<b>58%</b>

Da un'analisi degli iscritti all'Albo degli Attuari (sezione A) al 01/01/20 si possono raccogliere delle interessanti informazioni sulle caratteristiche di questi professionisti. Oggi la percentuale di attuari di sesso femminile presenti nell'Albo è il 42%, leggermente inferiore rispetto al 45% di donne iscritte negli albi professionali in Italia nell'area economico sociale e giuridica. La media a livello nazionale includendo tutte le professioni raggiunge il 62% dovuto alla forte presenza femminile negli ordini relativi alle professioni sanitarie e assistenziali (CUP, 2018). La Figura evidenzia come la gran parte degli attuari presenti attualmente nell'albo abbia provveduto ad iscriversi nell'intervallo di età che va da 26 ai 30 anni, probabilmente subito dopo aver completato gli studi universitari. Non mancano, tuttavia, casi in cui l'iscrizione sia avvenuta in età più avanzata a significare che non esiste un limite di età entro cui sia preferibile sostenere l'esame. Analizzando l'età all'atto di iscrizione si osserva una media di circa 28 anni (27 per le femmine e 28 per i maschi).

Un'altra osservazione che si può fare analizzando i dati è che si tratta di una professione sempre più giovane, infatti circa il 57% degli attuali iscritti ha meno di 45 anni. Attualmente l'età media degli iscritti è di circa 44 anni (43 per le femmine e 45 per i maschi).





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

**Alcuni dati della nostra professione**


**DOVE OPERIAMO**





## La storia dell'Attuario in Italia

UNA STORIA LUNGA 77 ANNI APPENA FESTEGGIATI  
SENZA MAI STANCARSI DI VALUTARE L'INCERTEZZA



## La storia dell'Attuario in Italia

### ● I più significativi riconoscimenti normativi

*Nel ramo Vita fin dagli anni '50 nella valutazione delle riserve*

*Attuario Incaricato dalla Società di Revisione (1978) - Assicurazioni*

*Attuario Incaricato Vita (1997)*

*Attuario Incaricato RCA (2004)*

*Attuario dei Fondi Pensione (2013)*

*Solvency II/Funzione Attuariale (e opportunità come Risk Manager) →*

*Attuario Fit and Proper (2015) - Mercato assicurativo*

*Funzione Attuariale nei Fondi Pensione a prestazione definita e con garanzia -*

*→ Attuario Fit and Proper (2019) (e opportunità come Risk Manager in tutti i Fondi Pensione)*

Nei primi anni '90 comincia lo sviluppo delle strutture professionali di consulenza che prosegue tuttora



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

b) Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia

## Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia

---

### IMPRESE NON FINANZIARIE

- ERM (**Enterprise Risk management**)
  - *Certificazione CERA (Attraverso ISOA si sta lavorando per la relativa autorizzazione al rilascio del titolo)*
- IAS 19 (accantonamenti a prestazione definita)
- Piani di *stock option*
- Pianificazione e controllo
- Strutturazione di piani pensionistici e sanitari
- Altre possibili attività



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## **Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia**

---

### I FONDI SANITARI

- *BUSINESS PLAN*
- *PRICING E RESERVING*
- BILANCI TECNICI
- GESTIONE FINANZIARIA
- SELEZIONE DEI GESTORI ASSICURATIVI

### I FONDI PENSIONE

- Direttiva europea: introduzione della Funzione Attuariale e opportunità come Risk Manager



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## **Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia**

---

# L'ESTENSIONE DELLA SOLVIBILITA'

- ATTIVITA' COMMERCIALI
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia

---

### L'AREA FINANZIARIA

**AREA FINANZIARIA NELLE BANCHE, NELLE SGR, NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, NEI FONDI PENSIONE, NEI FONDI SANITARI**

Alcuni esempi:

- Advisor per la selezione dei gestori finanziari
- Funzione Finanza
- *Asset Liability Management*
- Gestione della liquidità
- Cartolarizzazioni
- Strumenti finanziari per la gestione di alcuni rischi quali quello di longevità
- Valutazione di titoli strutturati e derivati



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## **Le nuove frontiere per gli Attuari in Italia**

### **ALTRI POSSIBILI SETTORI (WIDER FIELDS)**

- DATA QUALITY, BIG DATA, DATA SCIENCE, .... , STATISTICA EVOLUTA
  - ASPETTI STRATEGICI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE E AL MARKETING
  - WELFARE INTEGRATO E ALLARGATO, INCLUSA LA RC SANITARIA
  - INFORMATICA, TELEMATICA E ANALISI DEI RELATIVI OUTPUT, IN GENERALE L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
  - LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI, AMBIENTALI, ARTISTICI, CLIMATICI, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI ED ENERGETICHE, RELATIVI ALLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA ..... E IN VIA GENERALE DEI RISCHI SISTEMICI
  - AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS NEL SETTORE ASSICURATIVO (AD ESEMPIO IFRS17 - L'ATTUARIO NEL BILANCIO E NELLA CONTABILITA')
  - AUDIT
  - BROKERAGGIO ATTUARIALE PREVIDENZIALE
  - CONSULENZA RETAIL
  - SOCIAL IMPACT
  - PROJECT MANAGEMENT
-



**c) Gli Esami di Stato**

L'art. 27 del DPR 328/01 stabilisce che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Attuario è articolato nelle seguenti prove:

- 1) prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
- 2) seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
- 3) prova pratica consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese di assicurazione e degli enti di previdenza;
- 4) prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore della legislazione professionale.

Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.

L'art.28 del DPR 328/01 stabilisce che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Attuario Iunior è articolato come segue:

- 1) prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
- 2) seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
- 3) prova pratica sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
- 4) prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti all'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.

Nel 2019 è stato introdotto un nuovo programma per l'esame di Stato. Quest'ultimo presenta delle modifiche sostanziali che hanno permesso di recepire i nuovi sviluppi della tecnica attuariale e di allineare soprattutto la preparazione dei futuri attuari ai Syllabus internazionali. In particolare il programma A è realizzato tenendo in considerazione il "Core Syllabus" approvato dal *Groupe Consultatif des Associations d'Actuaires des Pays des Communautés Europeennes*, con il fine di garantire il mutuo riconoscimento del titolo nei vari ordinamenti europei.

**d) Gli Esami di Stato ai tempi del COVID-19**

Il DM 57/2020 ha stabilito che, per la I sessione 2020, l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è costituito da un'**unica prova orale svolta con modalità a distanza**.





**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

In particolare all'articolo 1, comma 2, ha stabilito che: “Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale”.

Pertanto il Decreto Repertorio n. 1391/2020 del 27 maggio 2020 della Sapienza ha stabilito le modalità di svolgimento dell'esame che inizieranno il 16 luglio 2020 per Attuario e il 24 luglio per attuario iunior.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

### 3) IL CODICE DEONTOLOGICO

Approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari il 18 febbraio 2008 e trasmesso al Ministero della Giustizia il 28 febbraio 2008.

#### a) PREAMBOLO

Il codice deontologico degli Attuari rappresenta l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista ha il dovere di osservare in quanto iscritto nell'Albo professionale. Nel presupposto generale che l'Attuario svolge la propria attività al servizio e nell'interesse della società l'insieme delle tematiche alle quali il codice deontologico fornisce un assetto prescrittivo è stato suddiviso nei seguenti quattro titoli.

**Titolo I. Principi generali**, dove vengono delineate le regole di base cui deve improntarsi l'attività dell'Attuario, conferendo particolare rilevanza ai principi dell'autonomia e dell'aggiornamento professionale continuo.

**Titolo II. Rapporti professionali**, in cui si evidenziano gli elementi qualificanti del rapporto professionista - cliente, con riguardo alla tutela degli interessi del cliente nel rispetto dell'obiettività della prestazione, al dovere di riservatezza, alle situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione. Nelle varie fasi in cui si articola (accettazione, esecuzione e cessazione dell'incarico) il rapporto con il cliente impegna il professionista anche sul piano di una continua e corretta informativa in merito all'impostazione ed agli sviluppi del lavoro, così da permettere al cliente stesso, in linea con gli orientamenti più attuali, una consapevole partecipazione alla realizzazione del servizio che gli viene reso.

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, in conformità al principio della solidarietà categoriale, vengono fissate norme deontologiche che riguardano il dovere di evitare comportamenti che possono dar luogo a controversie, l'obbligo di dare la propria disponibilità qualora si renda necessario sostituire temporaneamente colleghi in difficoltà, il dovere di istaurare, nei casi di attività svolte da più professionisti per uno stesso cliente, una collaborazione non conflittuale.

Inoltre viene definito l'ambito dei comportamenti per quanto attiene i rapporti con gli Enti della professione e quello con i tirocinanti, con una definizione puntuale degli obblighi dell'Attuario e del tirocinante. In relazione agli altri rapporti vengono richiamati, in particolare, i doveri di fattiva colleganza con gli organismi istituzionali della categoria nonché le regole deontologiche che l'Attuario è tenuto ad osservare nei confronti delle Autorità di vigilanza e di controllo, regole peraltro ispirate agli alti valori della dignità, della trasparenza e della lealtà ai quali in ogni caso deve uniformarsi il comportamento del professionista. Vengono infine definiti i rapporti con gli iscritti ad altri Ordini professionali sulla base del principio della disponibilità e del criterio della reciprocità, nel rispetto delle diverse, specifiche competenze. In tale ambito è da considerare doverosa ogni iniziativa di collaborazione finalizzata alla crescita professionale e alla repressione del fenomeno dell'abusivismo professionale.

**Titolo III. Concorrenza**, per l'esercizio della quale vengono richiamati alcuni principi di corretto comportamento degli Attuari, anche in relazione al tipo di informazione e pubblicità consentita.



**Titolo IV. Disposizioni transitorie** in cui è regolata l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico.

**b) Titolo I. PRINCIPI GENERALI**

**Premessa**

L'esercizio della professione di Attuario è attività di scienza e di pubblica utilità. Il titolo di Attuario deve essere indicato per intero. L'Attuario deve comportarsi con buona fede, correttezza e lealtà.

**Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche**

1. Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale degli Attuari. Le norme deontologiche sono regole di condotta che attengono alla sfera professionale e pubblica dell'Attuario. L'Attuario che non osservi le norme deontologiche viene sottoposto a procedura disciplinare.

**Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli Attuari iscritti all'albo nell'esercizio della propria attività professionale, nei rapporti con i clienti, con i colleghi e con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

**Articolo 3 - Indipendenza e obiettività**

1. L'Attuario non può, in nessun caso, rinunciare alla propria libertà, autonomia e indipendenza professionale.

**Articolo 4 - Integrità**

1. Il comportamento dell'Attuario deve essere consono alla dignità e al decoro della professione, anche al di fuori dell'esercizio professionale.
2. L'Attuario deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione ed all'Ordine.
3. L'Attuario deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la professione.

**Articolo 5 - Riservatezza**

1. L'Attuario deve rispettare l'obbligo del segreto professionale e osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione.

**Articolo 6 - Adempimenti**

1. L'Attuario è tenuto all'applicazione delle linee guida professionali emanate dall'Ordine e al rispetto della normativa dettata dall'Ordine (direttive, raccomandazioni, etc.).
2. L'Attuario è tenuto a collaborare con l'Ordine per l'attuazione delle finalità istituzionali, anche in caso di procedimenti disciplinari.

**Articolo 7 - Concorrenza e qualità della prestazione**

1. L'Attuario svolge la propria attività professionale nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza ed avendo cura di assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni rese.



---

2. L'Attuario ha l'obbligo del continuo aggiornamento e della formazione professionale continua secondo la disciplina del relativo regolamento.

#### Articolo 8 - Assicurazione rischi professionali

1. L'Attuario deve poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione, anche mediante un'adeguata copertura assicurativa.

### **c) TITOLO II - RAPPORTI PROFESSIONALI**

#### *Capo I - Rapporti con i colleghi*

#### Articolo 9 - Collaborazione tra colleghi

1. L'Attuario deve comportarsi con i colleghi con lealtà, rispetto, correttezza e considerazione.  
2. Tali norme si applicano anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di uno studio associato e tra colleghi che risolvono il contratto o l'accordo di associazione professionale tra loro esistente.

#### Articolo 10 - Subentro ad un collega

1. L'Attuario chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale deve comportarsi con lealtà e correttezza.  
2. L'Attuario che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.  
3. In caso di decesso di un collega l'Attuario, se chiamato a sostituirlo dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo comprovato impedimento.  
4. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi, all'Attuario subentrante e agli eredi del cessato, avviene, nei casi di contestazione, su parere del Consiglio dell'Ordine.  
5. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un Attuario, il collega chiamato a sostituirlo assicura la continuazione delle attività professionali con particolare diligenza.

#### Articolo 11 - Assistenza a clienti aventi interessi diversi

1. La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti dell'Attuario che non siano improntati a correttezza e lealtà.  
2. L'Attuario deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, evitando di creare motivi di contrasto personale.  
3. L'Attuario non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento del lavoro professionale.  
4. In particolare, l'Attuario non trae profitto dall'eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di carattere riservato che lo stesso cliente gli abbia fornito.

#### Articolo 12 - Corrispondenza tra colleghi

1. L'Attuario non può divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.



---

*Capo II - Rapporti con i clienti*

Articolo 13 - Accettazione dell'incarico

1. L'Attuario deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l'incarico.
2. L'Attuario deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di definire l'ambito delle proprie responsabilità.
3. E' comunque opportuno che l'Attuario che abbia ricevuto un mandato verbale ne dia conferma scritta al cliente.
4. L'Attuario che accetta un incarico deve possedere e assicurare la specifica competenza richiesta e disporre di un'adeguata organizzazione della sua attività professionale.

Articolo 14 - Esecuzione dell'incarico

1. L'Attuario deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.
2. L'Attuario deve illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico professionale affidatogli.
3. L'Attuario deve inoltre, durante l'esecuzione del suo incarico, informare tempestivamente il cliente degli avvenimenti essenziali.
4. L'Attuario deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. L'applicazione di tale principio non può, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
5. L'Attuario non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico. Egli deve, tuttavia, assumere con prudenza le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.
6. L'Attuario, nell'esecuzione dell'incarico, non deve perseguire interessi personali o assumere cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 15 - Cessazione dell'incarico

1. L'Attuario non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
2. L'Attuario non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
3. L'Attuario che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà del lavoro affidatogli, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da un altro professionista.
4. Nel caso di cessazione dell'incarico l'Attuario deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.
5. L'Attuario è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Articolo 16 - Compenso professionale



1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti e alle responsabilità derivanti per l'Attuario.
2. L'Attuario si attiene alle indicazioni sulla tariffa professionale e alle altre norme in materia di compensi emanate dall'Ordine a garanzia della qualità della prestazione.

### *Capo III - Rapporti con gli enti della professione*

#### Articolo 17 - Elettorato attivo

1. L'Attuario partecipa, di regola, alle assemblee elettive così come alle altre assemblee istituzionali.
2. Ciascun iscritto all'albo può svolgere attività di promozione elettorale nei confronti di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle attività svolte, non solo professionali. Può inoltre indicare le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri candidati.

#### Articolo 18 - Elettorato passivo

1. L'Attuario che si candidi per una carica istituzionale elettiva può informarne i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la sua attività, non soltanto professionale, nei limiti consentiti dalle norme di deontologia.

#### Articolo 19 - Incarichi istituzionali

1. L'Attuario che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale:
  - opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e opportunità di ciascun iscritto;
  - promuove le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali;
  - promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione;
  - favorisce, nel rispetto delle norme dell'ordinamento, l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria.

#### Articolo 20 - Rapporti con gli Organi di governo della professione

1. Nei confronti degli organi della professione l'iscritto deve comportarsi con rispetto e considerazione e deve inoltre rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, a collaborare attivamente alla vita dell'Ordine.

#### Articolo 21 - Rapporti con l'Ente di previdenza professionale

1. L'Attuario deve partecipare nei limiti del possibile alle elezioni dei delegati all'Ente di previdenza e deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti.

### *Capo IV - Rapporti con collaboratori e dipendenti*

#### Articolo 22 - Rapporti con collaboratori e dipendenti



1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell'attività professionale.
2. In particolare l'Attuario deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.

#### Articolo 23 - Remunerazione dei dipendenti

1. Nei rapporti con i dipendenti l'Attuario è tenuto a rispettare le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali sia per quanto attiene la retribuzione che le qualifiche previste.

#### Articolo 24 - Rispetto della riservatezza

1. L'Attuario deve vigilare affinché i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

#### Articolo 25 - Collaborazione di terzi

1. Nell'ipotesi di collaborazione con soggetti provenienti da altri studi professionali l'Attuario deve attenersi a principi di lealtà e correttezza.

#### *Capo V - Rapporti con i tirocinanti*

#### Articolo 26 - Doveri del professionista

1. L'Attuario ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chiedi di poter svolgere il tirocinio professionale ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
2. L'Attuario deve consentire a chi svolge il tirocinio presso il proprio studio l'apprendimento dell'etica oltreché della tecnica e della pratica professionale riferita ai campi di attività dello studio.
3. L'Attuario deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi retributivi e, in generale, a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio. E' opportuno che il rapporto sia disciplinato per iscritto.
4. L'Attuario deve consegnare al tirocinante all'inizio del periodo di tirocinio una copia del codice deontologico.
5. L'Attuario deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale.

#### Articolo 27 - Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale svolge il tirocinio.  
Al termine del tirocinio non potrà appropriarsi di procedure dello studio né potrà, entro un anno, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare.
2. Il tirocinante non potrà usare, senza l'esplicito consenso del titolare, carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
3. Il tirocinante è tenuto a rispettare tutte le regole deontologiche proprie dell'Attuario.



---

Articolo 28 - Trattamento economico e durata del tirocinio

1. Il rapporto di tirocinio - considerato come periodo di apprendimento professionale - è per sua natura gratuito. Tuttavia l'Attuario non mancherà di attribuire al tirocinante somme, a titolo di borsa di studio o di rimborsi spese, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta.
2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'esame di Stato non dovrebbe protrarsi oltre il periodo mediamente necessario, anche in relazione alle previsioni di legge.
3. Trascorso tale periodo il rapporto di collaborazione, potendo comportare una diversa configurazione giuridica, sarà regolato dalla libera determinazione delle parti, così come ogni rapporto di collaborazione con tirocinanti che abbiano già superato l'esame di Stato.

*Capo VI - Altri rapporti*

Articolo 29 - Rapporti con i pubblici uffici

1. Nei rapporti con le Autorità di controllo e la pubblica amministrazione l'Attuario si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. L'Attuario non deve utilizzare né sottolineare né vantare eventuali relazioni di parentela o di altro tipo con i responsabili dei suddetti enti al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Articolo 30 - Rapporti con la stampa

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione l'Attuario, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all'osservanza delle disposizioni dell'Articolo 35.

Articolo 31 - Rapporti con altre professioni

1. L'Attuario, che nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

**d) TITOLO III - CONCORRENZA**

Articolo 32 - Utilizzo di cariche pubbliche

1. L'Attuario non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri.

Articolo 33 - Esercizio abusivo dell'attività professionale

1. E' vietato all'Attuario favorire l'esercizio abusivo della professione.

Articolo 34 - Divieto di intermediazione

1. E' vietata l'intermediazione che possa pregiudicare l'indipendenza e l'obiettività del professionista.

Articolo 35 - Informazione e pubblicità informativa





**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

- 
1. E' consentita la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi praticati per le prestazioni professionali.
  2. Il messaggio comunicato e la scelta dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi alla moderazione ed al buon gusto.
  3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
  4. Non possono essere menzionati i nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso.
  5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o degli eredi.
  6. Oltre all'utilizzo dei segni distintivi personali l'iscritto può utilizzare il timbro dell'Ordine professionale, secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari.

#### **e) TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Codice di deontologia professionale entra in vigore nel novantesimo giorno successivo alla data della delibera di adozione del presente testo da parte del Consiglio Nazionale degli Attuari. Le norme deontologiche precedentemente approvate sono abrogate a partire dalla stessa data.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

#### 4) LA FORMAZIONE ATTUARIALE CONTINUA

##### a) Il Nuovo regolamento FAC

**Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.**

##### **Premessa**

In ottemperanza all'articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 ogni iscritto all'Albo Nazionale degli Attuari (di seguito ANA), al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Per gli iscritti all'ANA è quindi prevista, in linea con quanto già previsto dal codice deontologico, la partecipazione ai programmi di Formazione Attuariale Continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale degli Attuari nella riunione del 10 marzo 2017.

##### Art. 1. Finalità della FAC

###### 1. La FAC è finalizzata:

- a) a mantenere aggiornate le conoscenze e le capacità professionali degli attuari durante tutto l'arco di vita professionale;
- b) a realizzare condizioni permanenti per l'esercizio della professione in maniera competente e a consolidare ed estendere le specifiche conoscenze e competenze tecnico professionali;
- c) a garantire la qualità delle prestazioni professionali a tutela dell'interesse pubblico.

###### 2. La FAC implica l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo di tre tipologie di competenze:

- tecnico-attuariali, essenziali all'attività attuariale, come la conoscenza di nuove metodologie e modelli e il loro appropriato utilizzo, la conoscenza di best practices, di standard tecnici, delle normative riguardanti profili attuariali, nonché ulteriori competenze che risultano indispensabili per lo svolgimento delle attività praticate (a titolo esemplificativo e non esaustivo la conoscenza di altre normative e standard tecnici che hanno comunque un impatto sull'attività dell'attuario, incluso l'aggiornamento su processi che comportano innovazioni dell'attività come ad esempio i nuovi regimi internazionali di contabilità o di solvibilità);

- del professionalismo, relative alla conoscenza del Codice Deontologico, delle linee guida professionali elaborate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, degli Standard Professionali che la clientela, l'interesse pubblico e quanti collaborano con gli attuari si aspettano vengano applicati dai membri di una comunità professionale cui sono anche demandate apposite riserve di legge;

- altre competenze funzionali o utili all'attività lavorativa e alla formazione o all'accrescimento professionale dell'iscritto all'ANA, come ad esempio attività formative tese a migliorare la

comunicazione ai fini del superamento delle asimmetrie informative, il reporting, la capacità di utilizzo di determinati software, lo sviluppo delle capacità manageriali e linguistiche, la partecipazione ad altre attività inerenti discipline connesse all'attività lavorativa, la legislazione di specifiche aree di interesse.

#### Art. 2. Modalità della FAC

1. Il ciclo della FAC ha durata triennale; il primo ciclo ha decorrenza il 1 gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.
2. L'unità di misura della FAC è il Credito Formativo Professionale (CFP) il cui valore, è definito su base oraria. I CFP per ciascun evento formativo saranno individuati dalle linee guida del presente Regolamento che il Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito CNA), previa delibera consiliare, emanerà successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero della Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino.
3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione nell'arco di un ciclo devono essere conseguiti almeno 30 CFP.
4. L'iscritto che avesse conseguito al termine del singolo triennio un numero di CFP superiore rispetto al numero di CFP minimo previsto per assolvere l'obbligo di formazione potrà utilizzare i CFP in eccedenza nel triennio successivo.
5. L'attività formativa deve essere svolta relativamente alle materie riportate nell'Allegato n.1 al presente Regolamento che potranno essere integrate/modificate nel tempo da parte del CNA previa delibera consiliare in relazione allo sviluppo della professione nel tempo nei diversi settori di attività.
6. Ciascun iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito formativo per un massimo di 10 CFP, i quali dovranno essere recuperati entro il primo anno successivo del ciclo triennale successivo.
7. Per i nuovi iscritti all'ANA e per i reinscritti l'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione/reiscrizione.
8. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo il numero di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso al momento della data di iscrizione/reiscrizione sarà proporzionalmente ridotto e comunicato all'iscritto a cura del Consiglio dell'Ordine degli Attuari (unico organismo territoriale su base nazionale previsto dalla normativa - di seguito CONA), anche sulla base di quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento.
9. In caso di dimissioni e/o sospensioni o cancellazioni per altre cause si terrà traccia dell'eventuale debito formativo "maturato" alla data di uscita e tale debito concorrerà alla definizione del numero minimo di CFP da conseguire per concludere il ciclo in corso alla data dell'eventuale reinscrizione.



10. La FAC può essere svolta anche a distanza, attraverso forme di e-learning organizzate da società terze, da comunicare e documentare in base a quanto previsto dalle linee guida del presente Regolamento, comunque con un massimo di CFP pari alla metà di quelli previsti per ciascun ciclo.

11. L'accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto che è tenuto ad individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento del ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale.

#### Art. 3. Eventi formativi

1. Le attività formative valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, possono essere:

a. Attività Preclassificate: rientrano in questa categoria tutte le attività che il CNA e il CONA organizzano anche in collaborazione con altri soggetti. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137/2012 l'attività di formazione svolta dal CNA e dal CONA può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. I CFP sono indicati dalle linee guida del presente Regolamento;

b. Attività formative di tipo e-learning: il CNA in collaborazione con il CONA mette a disposizione una infrastruttura di formazione a distanza. Su tale piattaforma il CNA, in collaborazione o in convenzione con terzi, metterà a disposizione corsi di formazione per il riconoscimento di CFP. Tale tipologia non è soggetta dal vincolo di cui al comma 10 dell'art. 2;

c. Attività formative esterne: tali attività sono organizzate da soggetti terzi, che preventivamente presentano domanda al CNA secondo quanto disposto dall'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, con le modalità previste dall'art 4 del presente regolamento;

d. Attività formative volontarie (Non Preclassificate): rientrano in questa categoria le attività svolte in completa autonomia dal singolo individuo. In tal caso il singolo deve provvedere al caricamento del materiale completo sul software FAC, e sulla base di tale materiale uno specifico Gruppo di lavoro all'uopo costituito dal Consiglio Nazionale definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ogni triennio di ciascun ciclo.

#### Art. 4. Modalità di accreditamento di attività formative organizzate da altri soggetti.

1. I soggetti che ai sensi del precedente art. 3 sono tenuti a chiedere l'approvazione per lo svolgimento delle relative attività formative devono presentare al Consiglio Nazionale domanda di autorizzazione contenente:

a. Dati identificativi del richiedente

b. Relazione sulle attività formative specifiche eventualmente effettuate nel biennio precedente

c. Oggetto e natura delle attività formative per cui chiedono l'autorizzazione

d. Metodi di rilevazione, controllo e trasmissione delle presenze dei partecipanti

e. Impegno al rilascio di idonea attestazione.

2. Il Consiglio Nazionale, previo parere favorevole del Ministero di Giustizia, autorizza il richiedente all'organizzazione delle attività formative di cui al precedente comma. La domanda di autorizzazione con la relativa proposta di delibera motivata dal CNA viene trasmessa al Ministero di Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del Consiglio Nazionale, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero di Giustizia, il Consiglio Nazionale autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. Il soggetto autorizzato dovrà, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente.

#### Art. 5. Dispensa dalla FAC

1. Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento: - gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante - gli Attuari e gli Attuari Iunior che presentino altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore per la durata dell'impedimento. - gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

2. Per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero di CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato.

3. Nel caso di maternità i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i CFP da conseguire verranno riproporzionati per il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento.

#### Art. 6. Riconoscimento di crediti formativi

1. Per la gestione dei CFP, il CNA, con il supporto del CONA, mette a disposizione degli iscritti uno specifico software, accessibile dal sito dell'Ordine degli Attuari, attraverso il quale il singolo iscritto, accedendo alla propria area riservata, potrà gestire il proprio piano formativo professionale, aggiornare la sua "posizione formativa", inserire le attività formative con la richiesta di riconoscimento dei relativi CFP previsti dalle linee guida del presente Regolamento.

#### Art. 7. Ulteriori compiti del Consiglio Nazionale degli Attuari

1. Il CNA autorizza le attività formative che danno diritto ai CFP, determinando per ciascuna il numero dei CFP da attribuire, come da linee guida del presente Regolamento.

2. Il CNA promuove ed indirizza lo svolgimento della FAC con riferimento all’evoluzione della professione attuariale.
3. Il CNA coordina e vigila sulle attività della FAC per assicurarne l’elevato livello di qualità e per garantire che gli iscritti all’ANA:
  - aggiornino in modo permanente la propria competenza professionale;
  - abbiano conoscenza dei programmi di attività di formazione ed effettivo accesso alle medesime;
  - possano conseguire i CFP secondo criteri di omogeneità ed uniformità.
4. Il CNA ha altresì il compito di tenere aggiornato l’elenco allegato delle materie tecnico - professionali e delle tematiche del professionalismo.
5. Il CNA potrà avvalersi, in via primaria, della collaborazione tecnico - scientifica di tutte le strutture attuariali a vario titolo esistenti; potrà inoltre coinvolgere associazioni, enti e fondazioni senza fini di lucro che operino per lo sviluppo delle conoscenze relative alla formazione degli Attuari.
6. Il CNA potrà inoltre collaborare con altri Consigli Nazionali al fine di definire appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, che possano individuare CFP interdisciplinari stabilendone il relativo valore.
7. Il CNA si avvale del CONA e della commissione formazione interconsiliare, costituita all’interno dell’Ordine degli Attuari, per la vigilanza sull’effettivo assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti all’Albo e regola le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi ove previsti dalle linee guida del presente Regolamento.
8. Il CNA, con il supporto del CONA, si riserva di monitorare su base annua l’attribuzione di CFP e l’effettiva effettuazione delle attività formative, anche attraverso richieste a campione di informazioni e di documentazione ulteriore rispetto a quella inviata o inserita nella sezione del sito dedicata alla gestione dalla FAC.
9. L’iscritto deve conservare la documentazione comprovante l’effettuazione dell’attività formativa per almeno tre anni successivi al termine del ciclo di riferimento.
10. In caso di infedele certificazione del percorso formativo da parte dell’iscritto potrà prevedersi l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.

#### Art. 8. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero di Giustizia e alla data di pubblicazione del presente Regolamento sul bollettino.

**Allegato 1 ELENCO DELLE MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI E DELLE TEMATICHE DEL PROFESSIONALISMO**



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

1) MATERIE TECNICO-PROFESSIONALI - Principi di base del Calcolo stocastico - Teoria delle decisioni - Teoria matematica del portafoglio finanziario - Principi e metodi per la modellizzazione dei mercati finanziari - Principi, metodi e relativi modelli per la valutazione, per la gestione e il controllo dei rischi - Elementi di micro e macro economia - Teoria del Rischio - Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari - Bilancio delle imprese di assicurazione, reporting e accounting - Economia e finanza di impresa - Legislazione delle assicurazioni e della previdenza - Normativa delle attività di controllo - Processi stocastici per l'assicurazione e la finanza - Metodi per la simulazione - Enterprise Risk Management Attuariale per assicurazioni, banche, fondi pensione, enti previdenziali, altre imprese e pubblica amministrazione - Software attuariale - Statistica attuariale - Tecnica attuariale dei fondi pensione - Tecnica attuariale delle assicurazioni R.C.A. - Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni e assicurazioni catastrofali - Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla salute - Tecnica attuariale delle assicurazioni vita - Tecnica attuariale della sicurezza sociale - Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, previdenza e finanza - Data Quality Model e Big Data - Principi contabili locali e internazionali con rilevanza attuariale - AssetLiability Management - Solvency, Basel e altri framework - Comunicazione e Reporting

2) PROFESSIONALISMO - Ordinamento, legislazione e regolamentazione professionale, a livello nazionale ed europeo - Deontologia professionale - Linee guida emanate dagli organismi nazionali ed internazionali della professione attuariale, circolari COA e CNA, etc. - Regolamento disciplinare - Previdenza obbligatoria e assistenza - Organizzazione internazionale della professione attuariale (AAE, IAA). Protocolli, accordi e regole della professione a livello comunitario e internazionale - Obblighi di comportamento derivanti dalla appartenenza della professione italiana alle associazioni internazionali degli attuari - Standards di comportamento professionale.

#### **b) Linee guida FAC**

Le presenti linee guida sono emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito “CNA”) a seguito dell’approvazione, da parte del Ministero della Giustizia, del Regolamento per la Formazione Attuariale Continua (di seguito “FAC”) ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012, pubblicato in data 2 gennaio 2018 nel Bollettino del 30 dicembre 2017 (di seguito “Regolamento”).

#### **Caratteristiche e vincoli dei piani formativi nell’ambito della FAC**

Come disposto dal Regolamento, il piano formativo di ciascun ciclo triennale prevede il conseguimento di 30 Crediti Formativi Professionali (di seguito “CFP”). Eventuali eccedenze rispetto al numero minimo di crediti formativi potranno essere utilizzati nel ciclo successivo.

L’accumulazione dei CFP deve essere gestita autonomamente e responsabilmente da ciascun iscritto, che è tenuto - sulla base delle indicazioni previste dal Regolamento e dal presente documento - a individuare attività formative in grado di costituire nel complesso, al completamento di ciascun ciclo della FAC, un piano formativo adeguato al proprio aggiornamento professionale, quindi includendo nel proprio iter formativo CFP legati sia ad argomenti tecnico-attuariali sia al professionalismo.



La FAC può essere svolta anche a distanza e/o attraverso attività di e-learning. L'iscritto, per ciascun ciclo triennale può beneficiare di un debito massimo di 10 CFP, che comunque dovranno essere recuperati entro il I anno del ciclo successivo.

### **Tipologia di attività formative e convenzioni**

Le attività formative, valide ai fini dell'accreditamento e dell'attribuzione di CFP, possono essere di 3 tipologie:

a) Attività Preclassificate, ovvero organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (CONA) anche in collaborazione con altri soggetti.

Tali attività vanno registrate nella sezione Attività Preclassificate del software FAC e i relativi CFP dovranno essere caricati dall'utente, senza alcun caricamento di documentazione allegata.

L'Ordine degli Attuari verificherà l'effettiva presenza a tali eventi attraverso il foglio firme. Le attività rientranti in questa categoria sono quelle riportate nell'allegato 1; in tale categoria rientrano anche le Attività formative di tipo e-learning che l'Ordine degli Attuari mette a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza. Tale tipologia non è soggetta al vincolo di cui all'art.1, comma 3, della linea guida del presente documento;

b) Attività formative esterne, organizzate da soggetti terzi rispetto all'Ordine degli Attuari, che preventivamente presentano domanda al CNA contenente gli elementi e secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 4 del Regolamento. I relativi CFP dovranno essere caricati da ciascun utente sul software FAC attraverso l'apposita sezione Attività Esterne, nella quale, nell'apposito menù a tendina, si troveranno l'elenco dei corsi autorizzati. In tale sezione potranno rientrare anche le convenzioni annuali o pluriennali che l'Ordine degli Attuari stipulerà con enti, associazioni e società esterne;

c) Attività formative volontarie (Non Preclassificate), svolte in completa autonomia dal singolo iscritto. In tal caso l'iscritto deve provvedere al caricamento delle attività svolte sul software FAC inserendo, come data, la data dell'evento e, come titolo, il titolo dell'evento, nonché il materiale completo (attestato di partecipazione, programma e supporti didattici dell'evento formativo) nell'apposita sezione Attività Non Preclassificate. La richiesta dovrà essere caricata non oltre i 60 giorni dalla data dell'evento. Sulla base del materiale caricato il Gruppo di Lavoro Gestione Accrediti costituito dal CNA, definirà caso per caso i CFP da assegnare. Per tale categoria è comunque previsto un limite massimo di 10 CFP per ciascun ciclo triennale. In tale categoria possono rientrare anche attività e-learning non organizzate in convenzione con il CNA (art.1, comma 3, della linea guida del presente documento) e quindi non rientranti nella lettera b) del presente articolo.

Il CNA, anche attraverso l'attività del Gruppo di Lavoro (GDL) Gestione Accrediti, si riserva di modulare il criterio di assegnazione dei CFP su base ad-hoc, in base alla natura e alla qualità delle attività formative effettuate.





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, l'Ordine degli Attuari potrà stipulare delle convenzioni con Enti, Società e Associazioni (come ad esempio Ania, Inail, INPS, IVASS, etc.) al fine di garantire la possibilità di riconoscere crediti formativi per gli eventi da questi organizzati. La convenzione potrà avere durata annuale o pluriennale. Gli Enti, Società e Associazioni interessate a tali convenzioni dovranno fornire un piano di attività formativo sulla base del quale il CNA presenterà domanda di approvazione al Ministero della Giustizia secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento. La definizione dei crediti formativi di ogni singola attività verrà effettuata dal GDL Gestione Accrediti sulla base della documentazione che l'ente dovrà fornire almeno 30 giorni prima dell'evento formativo.

Eccezioni ai vincoli nei piani formativi ed esenzioni

Per i neo iscritti all'albo e per le reiscrizioni l'obbligo formativo decorre dalla data di iscrizione e reiscrizione e i CFP da conseguire saranno determinati in modo proporzionale alla durata residua del ciclo FAC.

In caso di dimissioni, cancellazioni o sospensioni si terrà traccia di eventuali debiti o crediti formativi (nel senso di surplus di CFP al momento della cancellazione); al momento della reiscrizione (a patto che questa avvenga al massimo nel ciclo successivo) i debiti dovranno essere recuperati mentre i crediti potranno essere fruiti per il raggiungimento della soglia di CFP prevista.

Possono essere dispensati dagli obblighi di formazione continua, su domanda scritta e per la durata dell'impedimento:

- a) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano permanentemente in un Paese dell'Unione Europea nel presupposto che operare in tali Paesi implichi, nell'ambito del mutuo riconoscimento, la partecipazione a programmi di formazione continua nel Paese ospitante;
- b) gli Attuari e gli Attuari Iunior che operano in altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea. La richiesta dovrà essere presentata alla segreteria dell'Ordine degli Attuari inviando il modulo presente nella sezione FAC del sito dell'Ordine debitamente compilato e firmato.

Per gli iscritti impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità, il numero di CFP, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, in base al tempo di comprovato impedimento. A tal fine sarà necessario produrre idonea documentazione che consenta di accertare quanto dichiarato. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione medica (1 o più certificati medici) dove viene riportata la data di inizio e la data fine del periodo di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità. Non saranno presi in considerazione periodi di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità inferiori a 30 giorni.

In caso di maternità, i CFP da conseguire vengono riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da 3 mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione, i CFP da



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

conseguire verranno riproporzionati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo di 1 anno dal relativo provvedimento di adozione. La domanda dovrà essere presentata dall'iscritto compilando l'apposito modulo presente nella sezione FAC del sito allegando la relativa documentazione attestante la data di nascita, adozione o affidamento del figlio.

E' consentita l'esenzione, previa domanda scritta, per gli iscritti già pensionati e che non esercitano attivamente la professione.

Nel caso in cui il periodo di esenzione/impedimento ricada a cavallo di due cicli triennali, per ciascun ciclo si terrà conto del relativo periodo di esenzione/impedimento.

Ulteriori specifiche di carattere generale

Ai fini dell'effettivo riconoscimento dei CFP, l'iscritto deve provvedere autonomamente all'aggiornamento della propria posizione formativa, sia nel caso delle Attività Preclassificate o Esterne, che in quello di richiesta di riconoscimento per le Attività Non Preclassificate. Solo in quest'ultima fattispecie l'assegnazione dei CFP è subordinata alle decisioni del GDL Gestione Accrediti.

L'attività svolta, sia essa Preclassificata, Non Preclassificata o esterna, deve essere caricata all'interno del software FAC presente sul sito dell'Ordine degli Attuari.

L'Ordine degli Attuari si riserva di prendere dei provvedimenti, anche di natura disciplinare, ivi inclusa la possibile decurtazione di crediti formativi, nel caso di iscritti che in maniera reiterata non comunicano la loro impossibilità a partecipare agli eventi preclassificati ai quali si sono registrati, e nel caso di iscritti che in maniera reiterata si presentano agli eventi in oggetto con forte ritardo (ossia in prossimità della loro conclusione) al solo scopo di dichiarare la propria presenza sul foglio firme.

Il CNA si riserva di trasmettere a tutti gli iscritti eventuali modifiche, ulteriori istruzioni ed aggiornamenti regolamentari per la gestione dei CFP tramite specifiche circolari, in linea con quanto previsto dal Regolamento. Per tutti gli eventi che si sono svolti dal 1 gennaio al 31 maggio 2018 (data di entrata in vigore delle presenti linee guida) si applica quanto previsto dalle presenti linee guida. Inoltre per le Attività Preclassificate vale l'allegato 1 e per le Attività Non Preclassificate vige il regime autorizzativo. Per le Attività Non Preclassificate effettuate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, i 60 giorni decorreranno dal 31 maggio 2018.

### **c) FAC ai tempi del COVID-19**

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, attualmente dichiarata dal Governo fino al 31 luglio 2020, del punto 2 dell'art. 5 del Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell'art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) che recita: "per gli Attuari che siano impossibilitati per malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità il numero dei CFP previsto nel ciclo interessato, su richiesta dell'interessato, sarà proporzionalmente ridotto, con le modalità previste dalle linee guida del presente Regolamento, in base al tempo di comprovata impossibilità a partecipare alle attività formative...." che, anche se non fa riferimento



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

esplicito alla pandemia, regola di fatto il principio dell'impedimento per cause di forza maggiore, quale appunto l'emergenza sanitaria del punto 6 dell'art.2 del Regolamento per la formazione attuariale continua ai sensi dell'art.7, comma 3, del DPR 137/2012 (Riforma delle Professioni) che recita "Ciascun iscritto può beneficiare, nel triennio, ovvero in ciascun ciclo formativo, di un debito di 10 CFP, che dovranno essere recuperati entro l'anno successivo del ciclo triennale successivo",

del richiamato Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia,

delle Linee Guida di attuazione del Regolamento sulla formazione attuariale continua emanato in data 7 maggio 2018 dal Consiglio Nazionale,

della Circolare n. 5/2018 del 7 maggio 2018 di comunicazione delle suddette Linee Guida,

dell'approssimarsi del termine del primo ciclo formativo effettivo, predisposto in accordo con la nuova normativa a seguito dell'emanazione del citato Regolamento, decorrente dal 1 gennaio 2018 con termine fissato il 31 dicembre 2020,

del monitoraggio del fenomeno sulla base delle indicazioni di gruppo di lavoro "gestione crediti", di quanto comunicato dal gruppo di lavoro "gestione accrediti",

sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e la commissione formazione, ha deliberato, in via straordinaria e solo per questo I ciclo formativo effettivo in corso, quanto segue, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni in relazione ai futuri sviluppi dell'emergenza sanitaria:

**i crediti formativi (di seguito CFP) da conseguire, nel periodo in esame, saranno pari a 25, anziché a 30, in proporzione, il limite minimo di 20 CFP, in precedenza richiamato, diventa pari a 17 CFP, da conseguire al 31/12/2020 per usufruire di un ulteriore periodo utile (un anno) per completare i CFP mancanti che, nel caso in specie, saranno pari alla sola differenza rispetto a 25 CFP,**

un ulteriore monitoraggio dei CFP di tutti gli iscritti all'albo sarà effettuato in data 15 luglio 2020,

in funzione del monitoraggio di cui al punto precedente, si invitano tutti i colleghi a "caricare" sul software FAC, qualora tale caricamento non fosse stato ancora effettuato, con le note procedure, sia le attività preclassificate che le attività formative esterne (rispettivamente lettere a) e b) della richiamata Circolare), sia quelle volontarie (non preclassificate) (lettera c) della richiamata Circolare), entro il 15 luglio p.v., anche in deroga al limite dei 60 giorni previsto per il caricamento di queste ultime attività. Per le attività di cui alla lettera c) resta inalterato il limite massimo di 10 CFP nel triennio; per l'e-learning resta inalterato il limite massimo di 15 CFP nel triennio,

restano inalterate tutte le altre norme che regolano la FAC,

si invita tutti a conseguire i CFP previsti non solo perchè obbligatorio, ma soprattutto perchè, come ricordato in tantissime occasioni, non si tratta di una attività di compliance, ma piuttosto di sostanza ad alto valore aggiunto, essenziale per la propria professionalità e per poter dare quella garanzia di qualità della prestazione di cui l'iscrizione all'albo è garante nei confronti dei terzi. Tale



I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
 DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

garanzia è inoltre uno degli elementi qualificanti dell'iscrizione all'albo, che consente di essere Fully Qualified Actuary ed è anche essenziale per far parte a pieno titolo dell'AAE e dell'IAA,

si invitano altresì tutti a frequentare i corsi SIA, gratuiti e a pagamento, i seminari e gli eventi proposti dall'Ordine, anche attraverso il Comitato Scientifico, nonché a partecipare al prossimo XIII Congresso (per il quale sono peraltro previsti in via straordinaria 12 CFP), nonché a tutte le altre attività che da Regolamento possano essere utili per acquisire CFP.

ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE ENTE ATTIVITÀ FORMATIVA ARGOMENTI CFP CNA/CONA

ALLEGATO 1 - ATTIVITÀ PRECLASSIFICATE

ENTE	ATTIVITÀ FORMATIVA	ARGOMENTI	CFP
CNA/CONA	Seminari organizzati dall'Ordine degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	3
	Congresso Nazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	10
	Commissioni e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Seminari specialistici	Tecnico-attuariale	5
	Seminari CUP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	Seminari EPAP in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Professionalismo	2
	E-learning	Tecnico-attuariale	Valutato singolarmente in funzione del corso
S.I.A. organizzati in collaborazione con l'Ordine degli Attuari	Corsi gratuiti	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 per giorno di partecipazione
	Corsi a pagamento	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione
Organismi Attuariali Internazionali (AAE, IAA e relative sezioni)	Partecipazione a riunioni dei Comitati e Gruppi di Lavoro	Tecnico-attuariale Professionalismo	3 a riunione
	Congresso Internazionale degli Attuari	Tecnico-attuariale Professionalismo	5 per giorno di partecipazione

Il CNA si riserva, in casi eccezionali, di modificare il numero di CFP attribuiti agli eventi e anche di indicare il numero di CFP in eventi diversi ma riconducibili all'organizzazione da parte



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

*dell'Ordine degli Attuari anche in collaborazione con enti esterni, informando gli iscritti nella Circolare di convocazione dei singoli eventi interessati.*

Tutte le attività non rientranti nell'allegato 1 sono da considerarsi Non Preclassificate, ad eccezione delle Attività Formative Esterne, effettuate in convenzione con l'Ordine degli Attuari.

Ulteriori indicazioni in merito alle attività Non Preclassificate:

Si richiama l'attenzione sulla necessità di inserire, in sede di richiesta di riconoscimento di un'attività Non Preclassificata, tutta la documentazione richiesta, specificata dall'art. 2 comma 1 punto d) delle presenti linee guida; in particolare, si sottolinea che nel caso in cui non fosse presente l'attestato di partecipazione o il caricamento dell'attività sia avvenuto oltre il termine di 60 giorni, non verrà assegnato alcun CFP; in assenza della sola documentazione analitica, invece, come sopra definita, verrà riconosciuto 1 CFP.

#### **d) Guida e-FAC**

##### **Introduzione**

La piattaforma utilizzata per le attività a distanza di e-Fac è Moodle, un software per la gestione di corsi on-line. E' utilizzabile su sistemi Windows, Linux e Mac senza dover installare software aggiuntivi. Occorre soltanto disporre di una connessione Internet e di un browser. Per accedere al sistema è necessario avere un indirizzo email valido ed essere registrati, ovvero avere un account personale, formato da username e password.

Sono presenti attualmente 6 corsi a cui si aggiunge anche questo corso sulla legislazione professionale e professionalismo.

##### **Modalità e-learning**

Per entrare nell'e-Fac, cioè nella Formazione Attuariale Continua dell'Ordine Nazionale degli Attuari in versione elearning, è necessario collegarsi al portale della Didattica di Cisa (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi).

All'interno di questo portale è stata riservata un'area per l'e-Fac. Aprire il browser e inserire il seguente indirizzo: <http://www.cisa.unifi.it/didattica/> Cliccare su "Formazione Attuariale Continua" e confermare l'accesso. Si aprirà il "login del sito" che sarà visibile a tutti, ma solo gli attuari iscritti all'Ordine Nazionale degli Attuari potranno effettuare il collegamento.

Come "username" è stato usato il numero di matricola di iscrizione all'albo nazionale degli attuari (vedi elenco sul sito dell'ONA). Come "password" ,la prima volta, è stata usata la parola: "cambiami" che dovrà essere modificata obbligatoriamente al primo accesso per poter proseguire.

Successivamente viene presentata la frase: "Dichiaro di partecipare al corso e-learning, reso disponibile dall'Ordine Nazionale degli Attuari ai fini della Formazione Attuariale Continua, nel

rispetto dei principi di buona fede, correttezza e lealtà sanciti dal Codice Deontologico degli Attuari”

Cliccando su “No” non sarà possibile accedere alla home page della piattaforma.

Al primo accesso, entrando nella piattaforma, apparirà questa videata:

Tutte le comunicazioni tra il sistema e l’attuario utente avverranno esclusivamente tramite e-mail . Il sistema ha impostato di default, per ogni attuario, una email virtuale uguale a: matricola@mail.it. Al primo accesso questo indirizzo dovrà essere sostituito obbligatoriamente con un proprio indirizzo e-mail valido. Per modificare l’indirizzo e-mail bisogna andare in “impostazioni profilo”:Cliccare su “modifica” ed inserire il proprio indirizzo e-mail e salvare la modifica. La sicurezza del sistema invierà una e-mail di conferma, dopo aver risposto alla e-mail di conferma si potrà iniziare a navigare nella piattaforma “e-Fac”.

**Riepilogando le operazioni da eseguire per la registrazione sono: modificare la password ed inserire un proprio indirizzo e-mail valido. Queste operazioni devono essere eseguite solo la prima volta che si accede alla piattaforma L’attuario registrato potrà accedere alla piattaforma quando vorrà e sarà automaticamente iscritto ad ogni corso di e-Fac che sarà reso disponibile dall’ONA. Gli attuari che perderanno l’iscrizione all’albo non avranno più l’accesso alla piattaforma e-learning.**

Password Per sicurezza sarebbe opportuno dopo un certo periodo modificare la propria password. Cambio Password: bisogna andare nel blocco “Impostazioni” scegliere “Il mio profilo” e cliccare su “Cambia password” . Password dimenticata: al momento del login cliccare su “Hai dimenticato lo username o la password?”. Si aprirà una finestra dove, per recuperare la password, bisognerà inserire lo “username” oppure l’indirizzo email. Moodle, trovato il dato, invierà una e-mail con un link per la conferma. Successivamente arriverà un’altra e-mail con la nuova Password temporanea che dovrà essere immediatamente modificata.

Navigare all’interno della piattaforma

Ci sono diversi modi per “muoversi” all’interno della piattaforma. Nella parte alta della pagina, sotto il titolo, una barra di navigazione (la cosiddetta breadcrumb = briciole di pane) mostra costantemente il “percorso” eseguito dall’utente per arrivare ad una determinata pagina, offrendo i collegamenti alle pagine gerarchicamente precedenti.

Nella prima fase dell’e-Fac è stato deciso di utilizzare solo le seguenti attività:

Lezione: una serie di materiali da visionare;

Quiz: un quiz di valutazione a risposte multiple;

Diploma: attestato di superamento esame.

In caso di esito negativo sarà possibile ripetere, dopo uno o più giorni, la prova. Per ogni corso sarà indicato il numero di tentativi massimi ammessi. Il sistema prevede di salvare la prova con il voto più alto, quindi se non sono stati effettuati tutti i tentativi ammessi, anche in caso di esito positivo, sarà possibile ritentare la prova per ottenere un voto più alto.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Assistenza

Per avere assistenza nell'utilizzo della piattaforma gli utenti potranno inviare una e-mail, specificando il problema per il quale viene richiesto aiuto, al seguente indirizzo:  
[cisa.contatto@gmail.com](mailto:cisa.contatto@gmail.com)



---

**5) Una breve analisi delle principali linee guida**

In venti anni sono state emanate ben 13 linee guida disponibili pubblicamente sul sito dell’Ordine degli Attuari, che rappresentano i principi guida essenziali per un corretto svolgimento delle varie attività professionali, valide sia per i lavoratori dipendenti che per i liberi professionisti.

Tutte le linee guida sono presenti sul sito dell’Ordine degli Attuari. Di seguito una breve analisi delle linee guida per i principali ruoli che l’Attuario può ricoprire:

- I. ATTUARIO VITA**
- II. ATTUARIO DANNI**
- III. ATTUARIO PREVIDENZA**
- IV. ATTUARIO REVISORE**
- V. ATTUARIO FONDI SANITARI**
- VI. DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE E RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**
- VII. LIABILITY ADEQUACY TEST**
- VIII. CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI IAS/IFRS**
- IX GENDER DIRECTIVE: ATTUARIO DANNI**
- X GENDER DIRECTIVE: ATTUARIO VITA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**
- XI ATTUARIO INCARICATO RAMO RCA**
- XII GIUDIZIO DELL’ESPERTO**
- XIII FUNZIONE ATTUARIALE FONDO PENSIONE**





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

## I REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI LINEE GUIDA PER L'ATTUARIO INCARICATO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

### Premessa

Il presente documento definisce le regole applicative dei principi attuariali cui far riferimento nella scelta delle ipotesi necessarie per **il calcolo dei premi e delle riserve tecniche delle assicurazioni sulla vita e delle altre attività previste dalla tabella A dell'allegato I del D. Lgs. n. 174/95.**

Esso rappresenta, inoltre, le linee guida cui l'Attuario incaricato della Compagnia vita (ai sensi dell'art. 20 bis del D. Lgs. n. 174/95) deve uniformarsi nello svolgimento delle specifiche funzioni professionali di controllo attribuitegli dalla stessa normativa (in particolare gli artt. 14 comma 1, 20 comma 4, 22 comma 3, 24 commi 2 e 3, 38 comma 1 e 61 comma 2).

Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa sulle assicurazioni vita l'attuario incaricato ha libero accesso a tutte le necessarie informazioni aziendali a cominciare da quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della Compagnia. Egli deve altresì poter conoscere le iniziative della Compagnia in materia di nuovi prodotti, sistemi di vendita e costi commerciali, così come di ogni altra operazione di interesse per la sua funzione.

L'attuario incaricato deve ricevere copia delle comunicazioni di interesse per la sua funzione intercorse tra la Compagnia e l'EX-ISVAP in adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La Compagnia può avvalersi dell'attuario incaricato nei suoi rapporti con l'IVASS.

### **Comunicazione delle basi tecniche all'ex-ISVAP(artt. 14 e 38 del D.Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato verifica che nella scelta delle basi tecniche da utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa la Compagnia si sia uniformata alle disposizioni di legge (in particolare l'art. 23 del D. Lgs. N. 174/95), dell'EX-ISVAP e alle regole applicative dei principi attuariali definite nel presente documento.

L'attuario incaricato deve sottoscrivere i prospetti relativi alla comunicazione sistematica all'EX-ISVAP degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna nuova tariffa individuale o collettiva così come delle variazioni apportate ai prodotti già in vigore.

Tali elementi essenziali riguardano:

– basi tecniche (demografiche, finanziarie, di altra natura), sia quelle per il calcolo dei premi che quelle per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le riserve per spese future del contratto. Quando le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, adottate dalla Compagnia non rientrano tra quelle elaborate dall'ISTAT, l'attuario incaricato deve allegarne copia alla comunicazione da trasmettere all'EX-ISVAP evidenziando le motivazioni tecniche che ne giustificano l'utilizzazione;

- 
- struttura dei caricamenti espliciti dei premi (legge di caricamento e valori calcolati in funzione di diverse età e durate contrattuali);
  - eventuale applicazione a carattere generale di sconti di premio;
  - modalità di partecipazione agli utili, comprese le eventuali condizioni migliorative di retrocessione dei rendimenti.

L'attuario incaricato deve inoltre trasmettere trimestralmente all'EX-ISVAP una relazione tecnica relativa alle convenzioni a carattere collettivo per le quali siano stati riconosciuti sconti o condizioni particolari rispetto alle normali tariffe individuali o collettive precedentemente comunicate dalla Compagnia all'ex-ISVAP. Tale relazione deve esplicitare le motivazioni tecniche che hanno reso possibile l'applicazione delle condizioni particolari accordate dalla Compagnia.

#### **Vigilanza (art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato, per gli aspetti di sua competenza, collabora con la Compagnia ai fini della vigilanza sull'andamento complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di un adeguato margine di solvibilità e di un sufficiente livello di riserve tecniche in relazione all'insieme dell'attività svolta.

L'attuario incaricato collabora con la Compagnia per l'attuazione di un sistema di controllo interno che consenta la corretta rilevazione dei dati necessari per le valutazioni di sua competenza. Qualora le procedure amministrative e contabili della Compagnia non consentano all'attuario incaricato di esprimere un giudizio di piena affidabilità sui dati che gli necessitano, egli deve menzionare tale circostanza nella relazione tecnica che accompagna il bilancio di esercizio dopo averne data preventiva comunicazione scritta al direttore generale o agli organi amministrativi della Compagnia.

#### **Determinazione delle tariffe (art. 22 del D.Lgs. n. 174/95)**

La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario incaricato e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso la Compagnia il cui contenuto deve riguardare quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, corredata da specifica attestazione al riguardo.

Le ipotesi attuariali adottate devono consentire alla Compagnia di far fronte ai suoi costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in particolare di costituire per ciascuna polizza le riserve tecniche senza che venga fatto ricorso in modo sistematico e permanente a risorse finanziarie che non derivino dai premi. A tal fine l'attuario incaricato deve considerare con particolare attenzione la presenza di eventuali garanzie di prestazioni minime e di tassi di interesse minimi, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste dalla polizza.



Qualora la Compagnia decida, per una o più tariffe, di applicare premi che tengano conto della propria situazione finanziaria, senza però che si faccia ricorso sistematico e permanente a mezzi non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi, l'attuario incaricato dovrà, nella relazione tecnica di cui al precedente comma 1, valutare le conseguenze di tale decisione, anche ai fini della quantificazione delle riserve. A tal fine egli dovrà tener conto dell'evoluzione della situazione finanziaria complessiva dell'impresa, segnalando tempestivamente a quest'ultima la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire nuovi affari dello stesso tipo qualora emergano elementi che, a suo giudizio, rappresentino situazioni di rischio e di turbativa per la normale ed equilibrata gestione della Compagnia.

#### **Tasso di interesse garantito (art. 23 del D.Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato vigila affinché la Compagnia, nello scegliere il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche, nonché il tasso garantito sulle prestazioni assicurate, si attenga alla normativa prevista dal D. Lgs. n. 174/95, alle disposizioni in materia emanate dall'ex-ISVAP, a criteri prudenziali in riferimento alla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Compagnia, tenendo conto delle condizioni del mercato finanziario attuali e prospettive nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

L'attuario incaricato può quindi raccomandare alla Compagnia di adottare tassi di interesse garantiti più bassi di quelli massimi previsti dalla specifica normativa emanata dall'ex-ISVAP.

Per il ramo VI, fatte salve le norme regolamentari che potranno essere emanate in materia di tasso massimo di interesse garantito, l'attuario incaricato deve verificare che la garanzia di risultato dell'investimento sia controbilanciata, in via generale, da premi o da altri attivi adeguati alla copertura delle prestazioni offerte dalla Compagnia.

L'attuario incaricato vigila affinché il tasso di interesse garantito sui nuovi contratti risulti costantemente inferiore o pari ai valori derivanti dall'applicazione della specifica normativa emanata dall'ex-ISVAP. Quando questo non si verifichi l'attuario incaricato informa tempestivamente il direttore generale o gli organi di amministrazione della Compagnia della necessità di abbassare il tasso di interesse garantito sui nuovi contratti.

#### **Riserve tecniche (art. 24 del D.Lgs. n. 174/95)**

All'attuario incaricato compete la valutazione della sufficienza delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione tecnica dell'attuario incaricato nella quale sono descritte analiticamente le valutazioni effettuate in merito alle ipotesi adottate per il calcolo delle riserve tecniche, comprese le eventuali valutazioni implicite e le relative motivazioni. Inoltre la relazione tecnica deve:

- 
- attestare la correttezza dei procedimenti seguiti;
  - riferire sui controlli operati per la corretta rilevazione del portafoglio e sulle procedure di calcolo utilizzate;
  - esprimere un giudizio di sufficienza sull’insieme delle riserve tecniche iscritte in bilancio. In relazione alle riserve supplementari di cui all’art. 25, comma 3, aggiuntive di cui all’art. 25, commi 12 e 14, ed addizionali, di cui all’art. 30, comma 4, dovrà essere esplicitamente indicato l’importo di ciascuna riserva accantonata nonché le ipotesi e le metodologie di calcolo utilizzate per la determinazione delle stesse.

Il principio della continuità del controllo, previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D. Lgs. n. 174/95, implica che l’attuario incaricato reiteri nel corso dell’anno la verifica delle riserve tecniche con una frequenza adeguata a fornire nel caso specifico le garanzie richieste, ricorrendo anche a metodi di valutazione sintetici relativi all’intero portafoglio polizze oppure a sue componenti. In considerazione di quanto sopra l’attuario incaricato non dipendente dalla Compagnia dovrà responsabilmente valutare che, a salvaguardia del principio della continuità del controllo della Compagnia, gli impegni derivanti dall’assunzione della specifica funzione risultino compatibili con gli altri impegni professionali.

L’attuario incaricato che riscontri una situazione che gli impedisca di formulare un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche deve informare tempestivamente il direttore generale o gli organi di amministrazione della Compagnia.

L’attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche e quelle derivanti dall’esperienza diretta della Compagnia. La verifica deve essere estesa anche ai caricamenti dei premi e agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico della Compagnia.

L’attuario incaricato verifica che per le assicurazioni complementari previste dal punto B della tabella I allegata al D. Lgs. n. 174/95 la Compagnia costituisca le riserve tecniche previste dalla normativa sulle assicurazioni danni. Nell’impiego di detta normativa si può tener conto delle caratteristiche proprie della copertura complementare in relazione a quella base e alle relative caratteristiche del contratto.

#### **Principi di calcolo delle riserve tecniche (art. 25 del D. Lgs. n. 174/95)**

L’attuario incaricato verifica che le riserve tecniche della Compagnia siano valutate secondo i principi attuariali previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 174/95 le cui principali regole applicative sono descritte di seguito.

In via generale le riserve tecniche devono essere calcolate con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che tenga conto, per ciascuna polizza, di tutti gli impegni contrattuali

della Compagnia, e cioè di tutte le prestazioni assicurative garantite (le prestazioni principali, compresi i valori di riscatto, gli utili garantiti di qualsiasi genere, futuri e pregressi, e tutte le opzioni previste dalla polizza), delle spese dell'impresa, comprese le provvigioni, e dei futuri premi da incassare. Questi ultimi devono essere imputati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita e destinate a finanziare le provvigioni precontate pagate dalla Compagnia (non zillmeraggio delle riserve tecniche).

Ai fini del principio di prudenzialità si deve tener conto di ragionevoli margini di variazioni sfavorevoli delle ipotesi tecniche adottate, anche in relazione ai criteri di valutazione delle attività a copertura delle riserve.

Il tasso di interesse di valutazione delle riserve tecniche, ad un certa data, deve essere definito in base a criteri prudenziali e non può comunque superare il tasso di interesse corrente fissato dall'EX-ISVAP in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, salvo quanto previsto al successivo comma 9, tenendo anche conto della composizione degli attivi a copertura.

Le basi statistiche utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche devono essere scelte secondo criteri prudenziali, facendo ricorso sia all'esperienza delle singole Compagnie che a dati esterni ad esse.

Per i contratti che implicano la partecipazione agli utili non contrattualmente garantita (per esempio l'attribuzione liberale degli utili della Compagnia decisa di volta in volta in sede di bilancio) le riserve tecniche devono tener conto, esplicitamente o implicitamente, delle future partecipazioni agli utili in modo coerente con le altre ipotesi adottate nell'ambito del metodo prospettivo utilizzato e nel rispetto del criterio corrente di partecipazione agli utili.

La riserva per spese future deve tener conto delle spese complessive della Compagnia, comprese le provvigioni, valutate prospettivamente in modo prudente, e delle componenti di caricamento contenute nei premi ancora da incassare, nonché dei margini di natura tecnico-finanziaria che scaturiranno dalla gestione del contratto. Per la valutazione delle suddette spese dovranno essere previsti scenari realistici e prudenziali e adeguate metodologie di attribuzione delle spese ai vari sub-portafogli di polizze.

Il metodo di calcolo della riserva complessiva, ottenuta anche attraverso valutazioni implicite di una o più delle sue componenti, non può comportare un valore inferiore a quello derivante da una valutazione prudente e non deve cambiare in modo discontinuo o discrezionale anno per anno, tenuto conto che la riserva stessa deve consentire la partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata contrattuale della polizza.

Per i contratti che garantiscono contrattualmente la partecipazione agli utili che la gestione può produrre in conseguenza delle basi tecniche usate per la determinazione dei premi (dei quali utili, proprio per la loro natura, non si è tenuto conto nel calcolo dei premi) sono considerate sufficientemente prudenti le riserve calcolate con le stesse basi tecniche impiegate per i premi e



che, analogamente, non tengono conto delle corrispondenti future partecipazioni agli utili. Resta salvo, comunque, quanto previsto al successivo punto. La stessa presunzione di sufficiente prudenzialità dell'uso delle basi tecniche impiegate nella determinazione dei premi non si applica alle riserve dei contratti il cui premio sia stato determinato prendendo in considerazione anche la situazione finanziaria della Compagnia, ai sensi 22, comma 1, del D. Lgs. n. 174/95.

Nel caso di riserve valutate con le stesse basi tecniche dei premi la Compagnia deve costituire una riserva aggiuntiva se il tasso di interesse massimo corrente indicato dall'ISVAP, in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 174/95, e l'80% del rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve risultino inferiori agli impegni assunti dalla Compagnia in termini di interesse garantito sulle prestazioni. La costituzione della riserva aggiuntiva è necessaria anche nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche risulti inferiore agli impegni assunti dalla Compagnia. La riserva aggiuntiva deve essere costituita anche quando dal raffronto di cui all'art. 24 comma 4 risultino scostamenti, rispetto all'esperienza effettiva, delle basi tecniche adottate nel calcolo del premio tali che, pur tenendo conto della base finanziaria adottata, non si otterrebbe un livello di riserva complessiva sufficientemente prudente. Qualora gli scostamenti di tasso di interesse o delle altre basi tecniche siano tali che non ricorrano i termini per la costituzione della riserva aggiuntiva, l'attuario incaricato deve comunque specificare dettagliatamente, nella stessa relazione tecnica, le valutazioni e le indagini eseguite. Il suddetto giudizio di non necessità della riserva aggiuntiva è consentito solo nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riserve risulti comunque sufficiente rispetto all'insieme degli impegni di portafoglio.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 174/95 i principi di calcolo delle riserve tecniche da applicare al portafoglio già costituito fino al 18/5/95 sono quelle vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 174/95.

#### **Copertura delle riserve tecniche (art. 26 del D. Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato collabora con la Compagnia per la realizzazione di strumenti di controllo che assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a copertura delle riserve tecniche, in particolare dell'art. 26 del D. Lgs. n. 174/95 e dei provvedimenti in materia emanati dall'ex-ISVAP.

#### **Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 27 del D. Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato deve essere informato dei criteri adottati dalla Compagnia per la valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche in conformità alla normativa applicabile, in particolare dell'art. 27 del D. Lgs. n. 174/95 e della specifica normativa emanata dall'ex-ISVAP.

#### **Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto (art. 30 del D. Lgs. n. 174/95)**



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

L'attuario incaricato controlla che le riserve tecniche dei contratti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 siano rappresentate con la massima approssimazione possibile dagli attivi di riferimento. Per tali contratti non trovano applicazione le norme sulla diversificazione degli investimenti e sulle quote massime previste per ciascuna classe di attivi nonché quelle sulla congruenza.

L'attuario incaricato deve verificare che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti.

Le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle prestazioni assicurate dalle polizze di cui all'art. 30 devono essere valutati a prezzi di mercato e registrati nella voce D dello stato patrimoniale della Compagnia (in particolare D.I per quanto attiene ai contratti di ramo III e D.II per i contratti di ramo VI gestiti dalla Compagnia in nome proprio ma per conto di terzi). Per gli attivi a copertura della riserva spese future e della riserva tecnica addizionale di cui al comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 174/95 l'iscrizione deve essere fatta nella voce C dello stato patrimoniale e trova applicazione la normativa generale sulla tipologia e sulle quote massime di investimento stabilita per le operazioni non rientranti nella previsione dell'art. 30.

#### **Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche (art. 31 del D. Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato deve poter accedere liberamente al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche della Compagnia.

#### **Margine di solvibilità (art. 33 del D. Lgs. n. 174/95)**

Nel caso di richiesta da parte della Compagnia di utilizzare elementi impliciti patrimoniali per la costituzione del margine di solvibilità (ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) l'attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano a quanto stabilito dall'ISVAP, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

#### **Determinazione e calcolo del margine di solvibilità (art. 35 del D. Lgs. n. 174/95)**

L'attuario incaricato sottoscrive il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità che le Compagnie devono trasmettere all'EX-ISVAP in allegato al bilancio e, in particolare, controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

L'attuario incaricato può esprimere pareri in materia di margine di solvibilità da trasmettere alla Compagnia.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## II REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI E LINEE GUIDA PER L'ATTUARIO CHE PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA PROFESSIONALE NELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

### **Premessa**

Il presente documento contiene le Linee Guida cui l'Attuario che presta attività lavorativa nelle Compagnie di Assicurazione Danni deve uniformarsi nello svolgimento dell'attività professionale. Esso definisce inoltre le regole applicative dei principi attuariali cui far riferimento nel lavoro professionale svolto dall'Attuario presso le Compagnie Danni, fornendo nel contempo un riferimento operativo e normativo.

Nei rami Danni si possono individuare almeno due profili di Attuario: **l'Attuario Incaricato** (come nel ramo Vita), con funzioni anche di carattere pubblico, legate soprattutto alle esigenze dell'autorità di controllo, e **l'Attuario Interno**, di supporto alle attività industriali e alle decisioni aziendali. In assenza di un riconoscimento normativo nei rami Danni delle predette due figure professionali, le indicazioni contenute nel presente documento devono intendersi riferite all'Attuario chiamato a svolgere attività professionale attuariale nelle Compagnie di Assicurazioni contro i Danni, come dipendente o come consulente libero professionista.

### **Indicazioni di carattere generale**

Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel presente documento, l'Attuario deve richiedere le necessarie informazioni aziendali, ivi comprese quelle riguardanti le iniziative della Compagnia per la quale svolge la funzione attuariale stessa, relativamente alle operazioni di suo interesse. La conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per l'Attuario per individuare gli strumenti più idonei allo svolgimento della propria attività.

Per lo svolgimento delle funzioni attuariali nei rami Danni indicate nel presente documento, l'Attuario, per quanto di suo specifico interesse, deve richiedere alla Compagnia per la quale svolge la funzione attuariale stessa copia delle comunicazioni intercorse con l'EX-ISVAP in adempimento di obblighi di legge o regolamentari. La Compagnia può avvalersi dell'Attuario nei suoi rapporti con l'ex-ISVAP.

Per lo svolgimento di ciascuna delle funzioni attuariali indicate nel presente documento, l'Attuario deve preliminarmente verificare l'insussistenza di incompatibilità con eventuali altre sue attività lavorative.

### **Relazione tecnica allegata al programma di attività per la richiesta di autorizzazione all'esercizio o per l'estensione ad altri rami (artt.14 e 15, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che sottoscrive la relazione tecnica allegata al programma di attività di una Compagnia per la richiesta di esercizio o di estensione dell'attività assicurativa ad altri rami, deve esplicitare in



essa i criteri in base ai quali è stato redatto il programma di attività della Compagnia; in particolare la relazione tecnica deve precisare i seguenti elementi fondamentali:

- tipologia dei rischi da assicurare, con riferimento ai singoli rami di attività;
- politica riassicurativa e descrizione della tipologia dei trattati da sottoscrivere;
- stima dei flussi di entrata (ricavi) e di uscita (costi), con l'evidenziazione del volume atteso dei premi e dei costi commerciali e di amministrazione;
- ipotesi di rendimento degli investimenti;
- situazione di tesoreria;
- margine di solvibilità e patrimonio netto.

#### **Vigilanza (art.21, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per la rilevazione dei dati utili per le verifiche ricomprese nell'ambito delle procedure di controllo interno collabora, per gli aspetti di sua competenza, ai fini della vigilanza sull'andamento complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento al possesso di un adeguato margine di solvibilità e di un sufficiente livello di riserve tecniche in relazione all'insieme dell'attività svolta.

L'Attuario che ha ricevuto incarico dalla Compagnia per lo svolgimento di un qualsiasi incarico specifico della sua professione, qualora le procedure amministrative e contabili della Compagnia non gli consentano di espletare l'incarico affidatogli, deve informare di ciò il Direttore Generale o gli organi amministrativi della Compagnia, motivando le ragioni di tale impedimento.

#### **Riserve tecniche relative al portafoglio italiano (art.23, D.Lgs. n. 175/1995) - Riserve tecniche del lavoro diretto (art.31, D.Lgs. n. 173/1997)**

L'art.31 del D.Lgs. n. 173/1997 deve intendersi riferito al solo lavoro diretto italiano (art.23 del D.Lgs. n. 175/1995), in quanto il portafoglio estero è regolato dall'art.32 del D.Lgs. n. 175/1995.

L'Attuario può ricevere incarico dalla Compagnia per la formazione delle riserve tecniche (determinazione analitica e/o stima valutativa) oppure per il controllo delle stesse.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della Compagnia deve chiedere di poter disporre in via continuativa dei dati e delle informazioni necessarie.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e sottoscrivere una relazione tecnica nella quale siano descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi adottate; in particolare



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

dovranno essere evidenziati, tenendo conto di quanto previsto dalle Circolari EX-ISVAP n.360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000:

- i criteri di determinazione, ramo per ramo, della riserva per frazioni di premi e della riserva per rischi in corso ;
- i criteri di determinazione delle riserve sinistri valutate a costo ultimo differenziati per ramo; per il ramo R.C.A., nel periodo transitorio previsto dalla normativa, dovranno essere evidenziati i criteri di calcolo delle riserve sinistri, con particolare riferimento ai tassi di interesse utilizzati per l'attualizzazione;
- criteri di determinazione della riserva di senescenza, tenendo conto anche delle basi tecniche relative al sesso ed al tasso tecnico finanziario di interesse, specificando il ricorso a basi tecniche del I o del II ordine;
- criteri di determinazione delle riserve di compensazione;
- criteri di determinazione di altre eventuali riserve tecniche (integrative, di equilibrio, di partecipazione agli utili e ristorni, di perequazione etc.).

Inoltre la relazione tecnica deve:

- riferire sui controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate;
- specificare e motivare adeguatamente i presupposti tecnici delle riserve di perequazione costituite volontariamente.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia, per poter esprimere un giudizio di sufficienza delle stesse, deve chiedere di poter disporre in via continuativa dei dati e delle informazioni necessarie e, a seconda delle specifiche riserve, deve svolgere anche in corso d'anno tutti gli accertamenti necessari.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, deve predisporre e sottoscrivere una relazione tecnica nella quale sono descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi adottate.

Inoltre la relazione tecnica deve:

- riferire sugli eventuali controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate;
- esprimere un giudizio di sufficienza sull'insieme delle riserve tecniche iscritte in bilancio.

Qualora l'Attuario, che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia, riscontrasse una situazione di impedimento a formulare un giudizio sulla sufficienza delle riserve stesse, deve informare per iscritto di ciò il Direttore Generale e/o gli organi amministrativi della Compagnia.

In considerazione di quanto suddetto, l'Attuario, non dipendente dalla Compagnia, che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia stessa deve responsabilmente valutare che, a salvaguardia del principio della continuità del controllo della Compagnia, gli impegni derivanti dall'assunzione di tale incarico risultino compatibili con i propri impegni professionali. Inoltre l'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della Compagnia non può ricevere incarico per il controllo delle stesse.

**Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi (art.32, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia deve accertare la natura e l'adeguatezza anche delle riserve del lavoro estero.

**Riserve tecniche del lavoro indiretto (art.39, D.Lgs. n. 173/1997)**

L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per la formazione o il controllo delle riserve tecniche del lavoro indiretto della Compagnia deve verificare la natura e l'adeguatezza di tali riserve. La fonte principale di tali riserve sono le comunicazioni della Cedente. Tuttavia è fatto carico alla Compagnia riassicratrice di valutare la necessità di eventuali rettifiche o adeguamenti di valore nel rispetto delle norme prescritte sulle varie riserve tecniche, tenuto anche conto della esperienza storica sulla adeguatezza delle riserve comunicate dalla Cedente.

**Riserve premi (art.32, D.Lgs. n. 173/1997)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve premi della Compagnia, deve:

- eseguire le necessarie verifiche delle procedure premi e di calcolo delle riserve per frazione dei premi che in linea di principio devono essere calcolate contratto per contratto con il metodo del pro rata temporis;
- si potrà procedere con metodo forfettario in casi eccezionali e solo se con tale metodo il risultato approssima per eccesso (fino al due per cento, limite imposto dall'Organo di Vigilanza) quello ottenibile con il metodo del pro rata temporis. Si ha motivo di ritenere che, in tal caso, il valore della riserva di riferimento, al posto del risultato della applicazione del pro rata temporis, debba essere quello ottenuto con il metodo dei ventiquattresimi o simili, così come verificabile con la distribuzione dei premi prodotti da fornire all'ex-ISVAP;

- 
- applicare per rami specifici le previste integrazioni delle riserve premi così come previste da leggi, decreti e disposizioni dell'ex-ISVAP;
  - ripercorrere ed applicare le disposizioni di cui alla Circolare EX-ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni con riferimento alle riserve per frazioni di premio, nonché quanto previsto dalla Circolare EX-ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000;
  - stimare le riserve per rischi in corso.

La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa alla fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello ottenuto sommando alla riserva per frazioni di premi i ratei di annualità di premi a scadenza nell'esercizio successivo.

Le valutazioni delle riserve per rischi in corso vanno effettuate e documentate, in ogni caso (siano o no da costituire) ramo per ramo, verificando l'eventuale opportunità di valutarle anche separatamente per particolari categorie di rischi (come detto dalla Circolare 360-D) in quei casi in cui si possano ritenere estranee alla mutualità di ramo.

L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per la valutazione della riserva per rischi in corso della Compagnia deve definire i criteri di valutazione di tale riserva, con particolare riferimento ai metodi adottati per la stima degli effetti della stagionalità dei rischi e della insufficienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei di premio a scadere. Al riguardo valgono le disposizioni di cui alla già citata Circolare EX-ISVAP n.360-D, in particolare per quanto attiene agli elementi di previsione del costo dei sinistri a cui si riferiscono le riserve per frazioni di premi e i ratei a scadere. Qualora, come previsto, per la stima si faccia riferimento al rapporto sinistri a premi di esercizio questo dovrà essere proiettato per tenere in debito conto l'evoluzione delle frequenze e dei costi medi dei sinistri riferibili alle riserve e ai ratei a scadere nonché i correttivi da apportare ai premi in relazione alla evoluzione delle tariffe. Per le stime sarà necessario approntare documentazione e statistiche simili a quelle già incluse, a tale scopo, nella modulistica di vigilanza.

L'Attuario che ha ricevuto l'incarico per il controllo delle riserve premi della Compagnia, deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:

- verificare la coerenza della riserva con i corrispondenti premi;
- se il calcolo della riserva premi è eseguito con metodo pro rata temporis, verificare la procedura di calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili;
- se il calcolo della riserva premi è eseguito con metodo forfetario, accertare le condizioni per le quali l'applicazione è consentita;



- 
- verificare la correttezza del calcolo per premi di breve durata e controllare eventuali concentrazioni di scadenze, frazionamenti dei premi e registrazioni per sottoscrizioni;
  - verificare la corretta applicazione delle norme vigenti, ivi comprese le disposizioni impartite dall'ISVAP, relative all'integrazione delle riserve per frazione di premi per alcuni specifici rami;
  - verificare la documentazione dimostrativa, per ciascun ramo o categorie di rischi, della necessità o meno di costituire la riserva per rischi in corso;
  - verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni previste dalla Circolare EX-ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e successive integrazioni in merito alle riserve premi, nonché quanto previsto dalla Circolare EX-ISVAP n. 405/D del 28 marzo 2000.

#### **Riserve sinistri (art.33, D.Lgs. n. 173/1997)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve sinistri della Compagnia deve definire i criteri di calcolo di tale riserva a costo ultimo secondo prudenza. Tale valutazione va effettuata in base ad elementi obiettivi, quali l'inventario e i parametri necessari per proiettare il costo dei sinistri all'epoca in cui presumibilmente verranno liquidati.

L'Attuario deve pertanto:

- accertare la validità dell'inventario per anno di avvenimento dei sinistri, valutando su base statistica (stagionalità dei sinistri e tempi di trasmissione delle denunce e dei preventivi/riserve degli ispettori) i sinistri IBNR di cui dovrà tenere conto nella stima delle riserve;
- individuare le più appropriate metodologie da adottare per stimare i correttivi da apportare alla base di riferimento costituita dall'inventario, affiancando a quest'ultimo metodologie statistico-attuariali nell'ambito di un sistema misto o multifase. In tale attività l'Attuario dovrà attenersi a quanto in merito previsto dalle Circolari EX-ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.

Per la formazione delle riserve sinistri si raccomanda inoltre quanto segue:

- l'Attuario deve ottenere le necessarie informazioni sulle classi di sinistri omogenei per raggiungere l'obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a costo ultimo, includendo in tale costo tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà comunque essere fornita evidenza;
- l'Attuario deve conoscere il processo di determinazione dell'inventario e adattare a questo le proprie metodologie di stima; sarebbe opportuno proporre eventuali modifiche alle procedure se queste dovessero risultare inadeguate a garantire i risultati;
- l'Attuario, se necessario, deve richiedere informazioni sul processo di liquidazione e resocontazione dei sinistri, specie per quei movimenti (riaperture, chiusura senza seguito etc.) che



---

possono pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo applicato per la stima delle riserve, tenendo conto che anche la corretta tenuta dei registri, se non posta sotto critica osservazione, non può garantire di per sé il necessario apporto alle stime;

– con esclusione dei rami Credito e Cauzioni e limitatamente alla generazione dell'anno di bilancio, è consentito stimare il costo ultimo mediante il criterio del costo medio per gruppi di sinistri omogenei sufficientemente numerosi;

– per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio l'Attuario deve rispettare le disposizioni impartite con provvedimento dell'EX-ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;

– gli indennizzi in forma di rendita devono essere appostati a riserva utilizzando le basi tecniche e le metodologie in uso per l'assicurazione sulla Vita;

– è vietata qualsiasi deduzione o sconto, fatte salve le deroghe previste dalla normativa, in particolare nel ramo R.C.A. per il periodo transitorio;

– l'Attuario deve applicare correttamente le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni impartite dall'ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri per specifici rami o rischi.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per il controllo delle riserve sinistri della Compagnia deve stabilire la sufficienza delle stesse; al riguardo deve:

– controllare i criteri di calcolo utilizzati per la valutazione di tale riserva a costo ultimo;

– ottenere le necessarie informazioni sulle classi di sinistri omogenei per raggiungere l'obiettivo della migliore valutazione dei sinistri a costo ultimo, includendo in tale costo tutte le spese di liquidazione, delle quali dovrà comunque essere fornita evidenza;

– conoscere il processo di determinazione dell'inventario; sarebbe opportuno proporre eventuali modifiche alle procedure se queste dovessero risultare inadeguate a garantire i risultati;

– richiedere informazioni sul processo di liquidazione e resocontazione dei sinistri, specie per quei movimenti (riaperture, chiusura senza seguito etc.) che possono pregiudicare i risultati di qualsiasi metodo applicato per la stima delle riserve;

– verificare, per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, che siano state rispettate le disposizioni impartite con provvedimento dell'EX-ISVAP n. 1057-G del 4 dicembre 1998;

– verificare che gli indennizzi in forma di rendita siano stati appostati a riserva utilizzando le basi tecniche e le metodologie in uso per l'assicurazione sulla Vita;



- 
- verificare che siano state correttamente applicate le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni impartite dall'ISVAP, relative al calcolo della riserva sinistri per specifici rami o rischi;
  - verificare che siano state rispettate le disposizioni previste dalla Circolare EX-ISVAP n. 360-D del 21 gennaio 1999 e n. 405/D del 28 marzo 2000.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve sinistri della Compagnia, deve tener presente che qualsiasi metodologia di tipo statistico-attuariale venga utilizzata per la valutazione della riserva sinistri, questa non potrà mai fornire un valore puntuale della stessa. La scelta di un metodo risulta valida se sussistono determinate condizioni nei dati di base senza le quali lo stesso metodo potrebbe portare a risultati distorti. Si suggerisce, almeno per quei rami che lo consentono, di considerare come più affidabili i metodi che prendono a riferimento i dati di base derivanti dall'esperienza storica, in particolare frequenze e costi medi dei sinistri. Inoltre i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati in modo meccanico ma devono risultare coerenti con la formulazione di ipotesi di lavoro ragionevoli legate alla specifica professionalità attuariale e alla realtà aziendale.

#### **Riserva di senescenza - portafoglio italiano (art.25, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per l'esame del portafoglio del ramo Malattia (o comunque delle riserve tecniche dello stesso ramo) deve verificare su quali contratti, in base alle condizioni previste, esiste l'obbligo di costituzione della riserva di senescenza.

Al riguardo:

- l'Attuario deve verificare la congruità delle tariffe applicate dalla Compagnia e accertare sia le basi tecniche di riferimento per il calcolo delle riserve di senescenza, per le quali si utilizzano metodologie proprie del ramo Vita, sia le opportune valutazioni di ordine statistico-attuariale sull'evoluzione delle frequenze e dei costi medi per età e sesso, considerando, ove necessario e comunque compatibilmente con le informazioni disponibili, altri parametri quali, ad esempio, tasso tecnico di interesse, status dell'assicurato e nuove patologie che possano influenzare il rischio;
- l'Attuario deve stimare i futuri oneri per la Compagnia rispetto ai futuri premi, adottando eventualmente basi tecniche del secondo ordine; in tal modo l'Attuario effettua implicitamente una valutazione della riserva per rischi in corso;
- se nel calcolo della riserva di senescenza di bilancio si adotta il metodo dell'interpolazione lineare completa delle riserve, il riporto di premio deve essere calcolato considerando l'importo di premio puro con l'aggiunta dei caricamenti non deducibili ai sensi di legge. In tal caso il riporto di premio rappresenta la riserva per frazioni di premio. Quanto suindicato vale nel caso in cui l'Attuario abbia ricevuto incarico per la formazione della riserva di senescenza sia nel caso in cui abbia ricevuto incarico per il controllo della stessa riserva.

**Copertura delle riserve tecniche (art.27, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della Compagnia collabora per la realizzazione di strumenti di controllo che assicurino il rispetto della normativa sugli investimenti a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto anche delle disposizioni in merito impartite dall'EX-ISVAP.

**Valutazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche (art.28, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione delle riserve tecniche della Compagnia deve informarsi circa i criteri adottati per la valutazione degli attivi a copertura delle riserve, nonché sulle modalità di valutazione dei rendimenti e dei valori attribuiti agli strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa vigente e degli specifici provvedimenti EX-ISVAP.

**Margine di solvibilità (artt.33, 35, 36, 37, 38, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario, nel caso di richiesta da parte della Compagnia di collaborazione per la determinazione del margine di solvibilità, controlla che l'ammontare minimo dello stesso sia calcolato in conformità alle disposizioni di legge e che le poste di natura tecnica a tal fine necessarie siano state determinate correttamente.

L'Attuario che collabora per la determinazione del margine di solvibilità può esprimere pareri in materia da trasmettere alla Compagnia.

**Comunicazione delle tariffe e delle condizioni di polizza (art.41, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle tariffe della Compagnia predispose e sottoscrive una relazione tecnica sui criteri e sulle ipotesi posti alla base del calcolo delle tariffe stesse; la relazione sarà conservata presso la Compagnia.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per il monitoraggio delle tariffe della Compagnia verifica nel tempo le ipotesi adottate per il calcolo delle stesse, confrontando le basi tecniche impiegate nel calcolo con quelle derivanti dall'esperienza diretta della Compagnia e controllando che le tariffe praticate garantiscano il necessario fabbisogno.

**Assicurazioni malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale (art.56, D.Lgs. n. 175/1995)**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la costruzione delle tariffe delle assicurazioni malattia della Compagnia, per le imprese che intendono assumere rischi ubicati in altri stati membri nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale, deve far riferimento a tecniche di calcolo “analoghe a quelle dell'assicurazione Vita”, tenendo conto delle frequenze di malattia e degli altri dati statistici pertinenti forniti dall'EX-ISVAP e pubblicati e trasmessi dalle autorità di controllo degli stati





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

membri interessati. L'Attuario deve poi comunicare all'EX-ISVAP la base tecnica che intende utilizzare per il calcolo dei premi relativi.

### **Informazioni concernenti il conto tecnico dei rami danni**

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la verifica del conto tecnico dei rami danni della Compagnia deve controllare i criteri utilizzati per l'eventuale trasferimento di quote dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico, tenendo conto di quanto previsto dal Provvedimento EX-ISVAP n. 1140-G dell'8 marzo 1999.

L'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o per il controllo delle riserve tecniche della Compagnia deve determinare la natura e l'entità della differenza, se rilevante, tra l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio e gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio.



### III LINEE GUIDA PER LE VALUTAZIONI ATTUARIALI RELATIVE A FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

#### Generalità e definizioni

Il D. Lgs. n. 252/2005 [*"Disciplina delle forme pensionistiche complementari"*], emanato sulla scorta della legge n. 243/2004 (legge delega) con l'obiettivo di favorire il decollo della previdenza complementare, ha introdotto importanti cambiamenti finalizzati all'incentivazione delle adesioni e in materia di governance e di vigilanza.

In particolare, tra le misure finalizzate all'incentivazione si ricorda il conferimento facoltativo (anche tacito) del TFR, l'incremento degli incentivi fiscali per gli aderenti, l'equiparazione delle forme pensionistiche, le misure compensative per le imprese e l'ampliamento delle fonti istitutive.

In relazione al rinnovato quadro normativo, l'Ordine ha ritenuto necessario aggiornare le precedenti linee guida sulle valutazioni attuariali relative ai Fondi di previdenza complementare.

Tenuto conto che tali valutazioni assumono diversa rilevanza a seconda che si tratti di Fondi a "prestazione definita" o a "contribuzione definita", le presenti linee guida, come già le precedenti, sono state elaborate articolandone i contenuti in due distinte Sezioni (A e B), con riferimento, appunto, alla tipologia delle prestazioni erogate dai Fondi stessi. Nel seguito, per completezza, si fornisce una breve descrizione di dette tipologie.

In conformità alla vigente disciplina legislativa, sono da considerare a "contribuzione definita", in linea generale, tutti i sistemi previdenziali nei quali l'entità del trattamento pensionistico sia commisurata al montante dei contributi versati dall'iscritto o in favore dell'iscritto nel corso della sua partecipazione al Fondo (principio di corrispettività, a livello individuale, tra contributi e prestazioni, peraltro talvolta temperato, ad esempio, dalla previsione di misure integrative dei montanti contributivi nei casi di inabilità/invalidità e premorienza).

I criteri generali che presidono al funzionamento tecnico di tali forme sono riconducibili alle disposizioni della legge n. 335/1995 (art. 1, commi 6 e segg.), anche se quest'ultima delinea il cosiddetto "sistema contributivo" con riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per molti aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che raramente trova applicazione nelle forme complementari (capitalizzazione, talvolta simulata, dei conti individuali secondo le variazioni del PIL, coefficienti di trasformazione dei montanti in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di prestazione, etc.).

Per converso, sembrerebbe quindi naturale considerare a "prestazione definita" tutte le altre forme complementari non riconducibili nell'ambito di quelle a "contribuzione definita" come sopra individuate. Ciò nonostante, il legislatore ha espressamente indicato tra le forme a prestazione definita solo quelle "*volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio*" (art. 2, comma 2, lettera b e art. 20, comma 5,



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

del D.Lgs. n. 252/2005), non ricomprendendo quindi forme aggiuntive o integrative che, pur garantendo prestazioni definite, non collegano queste né al reddito/retribuzione né al trattamento dell'assicurazione obbligatoria.

A completamento di quanto sopra indicato, si segnala la distinzione tra piani a contribuzione definita e piani a prestazione definita effettuata nei principi contabili internazionali: in via generale, nei piani a contribuzione definita l'impresa paga contributi fissi prestabiliti e non ha un'obbligazione reale o implicita a pagare ulteriori contributi, cosicché il rischio attuariale (prestazioni inferiori a quelle attese) e il rischio d'investimento (attività investite insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sull'iscritto, mentre nei piani a prestazione definita il rischio attuariale e il rischio d'investimento ricadono generalmente sull'impresa o sull'eventuale altro soggetto garante.

I suddetti regimi - quello a prestazione definita e quello a contribuzione definita - possono comunque coesistere nello stesso Fondo: ciò si verifica nel caso in cui quest'ultimo, già a prestazione definita, sia stato assoggettato ad un processo di graduale trasformazione in Fondo a contribuzione definita con il criterio *pro quota* (analogamente a quanto avvenuto nell'assicurazione generale obbligatoria a seguito della legge n. 335/1995), ovvero sia stato ristrutturato in due sezioni, una a prestazione definita per i "vecchi iscritti" e l'altra a contribuzione definita per gli iscritti in data successiva al 27 aprile 1993.

Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 252/2005 i regimi a "prestazione definita" sono consentiti esclusivamente per:

- i "vecchi iscritti" ai "vecchi Fondi" relativi a lavoratori dipendenti;
- gli iscritti "vecchi" e "nuovi" ai Fondi relativi a lavoratori autonomi o liberi professionisti, dove per "vecchi Fondi" si intendono le forme previdenziali già costituite prima dell'entrata in vigore della legge n. 421/1992 (15 novembre 1992) e per "vecchi iscritti" i partecipanti già iscritti a tali Fondi alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 (28 aprile 1993).

## **SEZIONE A - FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA**

### **Tipologia delle valutazioni attuariali**

Nell'ambito dei Fondi a "prestazione definita" le principali valutazioni di competenza dell'Attuario sono:

la compilazione del bilancio tecnico, la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite e analisi di sensitività (stress-testing);

la costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali;

le valutazioni relative a varianti normative (naturalmente, quando queste richiedono l'elaborazione di bilanci tecnici, si ricade nel punto 1);

l'analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività per fornire indicazioni utili alle scelte d'investimento e ad un più efficiente ALM -Asset Liability Management.

### **Bilanci tecnici**

La redazione di un bilancio tecnico, generalmente finalizzato alla individuazione delle condizioni di equilibrio del Fondo, costituisce indubbiamente, per la sua complessità, la prestazione attuariale più impegnativa.

#### *Iter procedurale*

Le valutazioni richieste dal bilancio tecnico necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:

- predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;
- raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria;
- elaborazione delle previsioni;
- analisi dei risultati;
- analisi di sensitività (stress-testing);
- relazione conclusiva.

#### *Metodologie di calcolo*

In tutti i casi di "vecchi Fondi" per lavoratori dipendenti sussiste, come detto, il divieto di estendere il sistema a "prestazione definita" ai nuovi iscritti: ciò impone all'Attuario di impostare le valutazioni a "gruppo chiuso", adottando il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione completa con riferimento ad un arco temporale esteso a quanto necessario perché si estingua ogni obbligazione del Fondo nei confronti dei partecipanti e dei loro superstiti.

Nel caso invece di Fondi per lavoratori autonomi o professionisti, in assenza di specifiche disposizioni che prevedano la cessazione del Fondo o ne limitino l'operatività ad un gruppo chiuso di assicurati, si potrà presumere, in via ordinaria, l'ingresso nel Fondo di futuri iscritti (valutazioni a "gruppo aperto").



Si raccomanda, comunque, l'utilizzo di metodologie che permettano l'esposizione dei risultati sia in forma sintetica - ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e latenti) della gestione, espresse in termini di valori attuali medi alla data del bilancio tecnico, secondo lo schema di seguito prospettato -che analitica, evidenziando, per ogni singolo anno del periodo di valutazione, le principali voci del conto economico e l'andamento del patrimonio netto (proiezioni di indubbia utilità ai fini di una corretta programmazione degli investimenti, come anche del controllo della liquidità e del livello di copertura delle riserve).

#### SCHEMA DI BILANCIO TECNICO PER UN FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA

<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
Patrimonio netto	Valore attuale medio delle pensioni in pagamento ([4])
Valore attuale medio dei contributi dei:	Valore attuale medio delle future prestazioni di:
- <i>iscritti alla data del bilancio tecnico</i>	- <i>iscritti alla data del bilancio tecnico</i>
- <i>futuri iscritti</i>	- <i>futuri iscritti</i>
	Valore attuale delle spese di amministrazione
<b>Totale attività</b>	<b>Totale passività</b>
<b>Disavanzo tecnico</b>	<b>Avanzo tecnico</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>Totale a pareggio</b>

#### *Le basi demografiche*

Per la scelta delle basi tecniche di natura demografica (previsioni sui nuovi ingressi, ove previsti; probabilità di eliminazione per le diverse possibili cause; passaggi di categoria; probabilità di aver famiglia e relativa composizione media, etc.), si sottolinea l'opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano disponibili o risultino scarsamente significative, sarà giustificato l'uso o l'adattamento di osservazioni condotte nell'ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo assimilabili a quella oggetto di valutazione.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

Occorre comunque tener presente che qualora il Fondo oggetto di valutazione ricorra allo strumento assicurativo per garantire specifiche coperture, è opportuno verificare la coerenza delle basi demografiche adottate con quelle utilizzate dalla Compagnia per la copertura del rischio assicurato.

Particolare attenzione e prudenza andranno poi poste nella scelta e nell'aggiornamento delle tavole di mortalità riferite ai pensionati, allo scopo di limitare, nel caso di significativi scostamenti nel tempo delle frequenze di eliminazione effettive rispetto a quelle teoriche (in particolare se le prime dovessero risultare costantemente e significativamente inferiori alle seconde - rischio di longevità), il verificarsi di disavanzi di gestione che andrebbero a ricadere sulle ultime generazioni di iscritti.

Si sottolinea pertanto l'opportunità di fare ricorso a tavole di mortalità "proiettate", specie qualora non sia prevista la copertura assicurativa del rischio di sottomortalità.

A tal fine si raccomanda di procedere a scelte oculate che tengano conto delle specificità del collettivo assicurato e della tipologia di adesione, senza necessariamente far ricorso alle tavole di più comune utilizzo nel mercato delle assicurazioni di rendita vitalizia. L'adesione a queste ultime avviene di norma su base individuale e volontaria, quindi le imprese di assicurazione ne debbono tener conto tramite l'antiselezione. Con l'iscrizione ad un Fondo pensione ad adesione collettiva, invece, la generalità degli iscritti si impegna al rispetto di norme statutarie e/o regolamentari che hanno generalmente il solo scopo di disciplinare il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici in maniera uniforme e pertanto possono generare fenomeni di autoselezione limitati ad un livello poco significativo.

Viene comunque lasciata al professionista la scelta del criterio di proiezione dei tassi di mortalità.

Per quanto riguarda la previsione di eventuali futuri ingressi nel Fondo, occorrerà tener conto delle prospettive di sviluppo della collettività dei professionisti o dei lavoratori autonomi in esame, facendo anche riferimento a iscrizioni/cancellazioni desumibili da archivi, albi, elenchi etc. oltre che, naturalmente, alle tendenziali linee evolutive delle forze di lavoro del settore interessato e, più in generale, della popolazione attiva (tasso di occupazione). Fermo restando l'impegno ad effettuare la suddetta previsione sulla base di dati affidabili, in mancanza di significativi elementi di giudizio (per irregolarità dei dati o altre problematiche strutturali), si potrà assumere l'ipotesi di futura invarianza numerica e compositiva della collettività censita alla data di valutazione.

#### *Le basi economico-finanziarie*

Grande attenzione andrà posta anche nella scelta delle basi tecniche economiche e finanziarie relative allo sviluppo delle retribuzioni o dei redditi, all'andamento dell'inflazione, alla dinamica delle pensioni (comprese quelle del regime previdenziale di base, che influenzano gli oneri del Fondo quanto meno nel caso in cui sia prevista la perequazione automatica delle prestazioni), al tasso di rendimento delle disponibilità patrimoniali, al tasso di variazione del PIL, etc.; le relative

---

assunzioni dovranno comunque definire un sistema di ipotesi evolutive prudenziale, coerente e, allo stato, plausibile.

Per quanto riguarda gli sviluppi delle retribuzioni (o dei redditi da lavoro autonomo), giova ricordare che essi dipendono sia da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende individuali (per i lavoratori dipendenti: promozioni a gradi, qualifiche e categorie superiori; per i lavoratori autonomi allargamento ovvero contrazione della sfera di attività professionale); queste ultime danno luogo, distintamente per categoria o gruppo omogeneo di partecipanti ed eventualmente per sesso, a "linee" evolutive (medie) in funzione dell'anzianità lavorativa e/o dell'età. Generalmente, com'è noto, dette "linee" vengono desunte dai valori retributivi o reddituali rilevati alla data della valutazione, previa classificazione, perequazione e interpolazione degli stessi; ma sarà anche opportuno fare riferimento, quando possibile, alle serie storiche disponibili e, per i lavoratori dipendenti, alle previsioni contrattuali.

La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati.

Riguardo al tasso di rivalutazione dei redditi e delle retribuzioni per effetto della variazione del quadro economico (per le retribuzioni, in particolare, per effetto dei rinnovi contrattuali), tale ipotesi va raccordata con l'ipotesi relativa al fenomeno inflativo o, per i dipendenti, alle previsioni (se esistenti) dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; in merito si raccomanda un controllo di plausibilità del tasso finale di incremento medio del reddito o delle retribuzioni della collettività oggetto di valutazione (dovuto alle ipotesi adottate sull'andamento numerico del collettivo, sull'ammontare dei redditi o delle retribuzioni degli eventuali nuovi ingressi e dei promossi e sulla dinamica delle retribuzioni o dei redditi connessa alla carriera e alla variazione del costo della vita).

Per le grandezze macro-economiche (tasso di inflazione, tasso di variazione del PIL, etc.) si dovrà fare riferimento a dati ufficiali consuntivi o di previsione elaborati dal Governo; al riguardo si può far riferimento, in analogia con quanto previsto dalla Conferenza dei Servizi tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione di parametri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, al documento della Ragioneria Generale dello Stato: "Le tendenze di medio lungo-periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato" Per il breve periodo si ritiene necessario utilizzare il più recente documento di finanza pubblica elaborato dal Governo (DPEF o RPP).

Particolare attenzione deve essere riposta sui valori programmati del tasso di inflazione e di variazione del PIL nel breve periodo contenuti nei documenti di finanza pubblica, in quanto potrebbe rendersi necessaria una loro rettifica in funzione dei valori tendenziali.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

Per quanto concerne il tasso di rendimento del patrimonio al netto degli oneri gestionali e fiscali, quest'ultimo deve essere individuato sulla base del rendimento medio realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché di quanto previsto negli eventuali piani di investimento del Fondo, programmati o già in atto. Il livello del tasso di rendimento non dovrebbe superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico. Qualsiasi scelta diversa da quella indicata deve essere adeguatamente motivata dall'Attuario nell'ambito della relazione tecnica.

#### *Analisi di sensitività (Stress test)*

Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing).

Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi. A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo le criticità che tali elaborazioni dovessero evidenziare.

#### *Relazione conclusiva*

La relazione conclusiva sul bilancio tecnico dovrà illustrare esaurientemente i seguenti elementi:

le principali disposizioni di legge e di Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi, risoluzioni della COVIP, etc.), che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;

le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche degli iscritti attivi, pensionati ed eventualmente cessati con diritto a prestazione differita presenti alla data di riferimento del bilancio tecnico;

il regime finanziario di gestione;

la metodologia attuariale utilizzata per le elaborazioni;

le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;

i risultati in forma sintetica;

la proiezione delle entrate e delle uscite annue nonché la conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco temporale;

le conclusioni che possono trarsi dai risultati conseguiti.



In particolare, per quanto riguarda l'illustrazione delle principali normative che interessano, dovranno essere richiamate le disposizioni riguardanti:

- i contributi, indicandone la misura alla data del bilancio (in valore assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le grandezze economiche di riferimento (ad esempio, trattandosi di Fondo integrativo o comunque collegato all'assicurazione di legge, le retribuzioni imponibili sia ai fini del Fondo che di detta assicurazione);
- i requisiti di accesso alle diverse prestazioni regolamentari;
- i criteri di determinazione e (se previsti) di adeguamento delle diverse tipologie di prestazioni: capitali, rendite, particolari erogazioni accessorie (come gli assegni di famiglia) etc.;
- le regole, ove esistenti, per gli impieghi patrimoniali;
- l'attribuzione del rendimento netto delle attività patrimoniali.

L'Attuario che rilevi la non conformità delle norme statutarie o regolamentari del Fondo alle disposizioni di legge o alla normativa secondaria che possa incidere sui risultati del bilancio, deve fare menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli effetti economici di massima che la mancata conformità alle suddette disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della gestione (il controllo della conformità va fatto comunque prima di programmare le valutazioni richieste dal bilancio tecnico e l'eventuale esito negativo della verifica va segnalato subito ai responsabili del Fondo).

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla descrizione del regime tecnico-finanziario sul quale si fondano le valutazioni, verificando quanto eventualmente riportato nello Statuto/Regolamento del Fondo, definendo gli oneri e gli impegni che vengono presi in considerazione, l'arco temporale nel quale si estendono le proiezioni, la specificità delle condizioni di equilibrio che ci si propone di individuare ed ogni altra implicazione connessa all'impostazione adottata.

Qualora il Fondo sia gestito in regime tecnico-finanziario diverso da quello della capitalizzazione completa, l'Attuario non dovrà mancare di segnalare, nella relazione, le implicazioni connesse a tale regime in ordine all'equilibrio della gestione.

Un apposito capitolo della relazione (o di un eventuale allegato tecnico alla stessa, se si preferisce), sarà dedicato alla descrizione dei metodi di valutazione adottati.

Nel fornire le dovute precisazioni sulle basi tecniche demografiche adottate, si avrà cura di indicare se esse sono state costruite *ad hoc* sulla base di statistiche relative alla popolazione degli iscritti oggetto di valutazione, ovvero se sono state desunte da altre esperienze; in ogni caso le determinazioni assunte saranno riportate nella relazione (o nell'allegato tecnico), unitamente all'illustrazione degli eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati esterni.

Naturalmente, anche la scelta delle basi tecniche economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella relazione, tenendo presente quanto già detto precedentemente.

L'esposizione dei risultati in forma sintetica sarà accompagnata da una nota di commento redatta in forma tale da consentire, anche a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione attuariale, una agevole interpretazione dei dati ed un corretto apprezzamento della situazione tecnico-finanziaria del Fondo.

Lo schema di bilancio tecnico riportato poco sopra fa riferimento ad un Fondo a prestazione definita gestito in regime finanziario di capitalizzazione piena, con gestione diretta delle rendite, aperto a nuove iscrizioni, che, con gli opportuni adattamenti, può costituire un utile riferimento per l'esposizione sintetica dei risultati anche per altre fattispecie di elaborazioni attuariali.

Per offrire al gestore più analitici elementi valutativi, utili sia ai fini di una migliore comprensione dei risultati conseguiti, sia ai fini gestionali (piani di investimento etc.), dovranno poi essere fornite le proiezioni per anno di gestione, estese ad almeno 30 anni (o più, qualora sia ragionevole presumere che determinate normative esplichino i loro effetti solo nel lungo periodo), della popolazione assicurata e pensionata nonché delle entrate contributive, delle uscite per prestazioni e del patrimonio disponibile a fine esercizio. Tale documentazione potrà peraltro essere omessa in caso di valutazioni relative a piccoli gruppi di soli pensionati o quando si tratti di Fondi interni senza patrimonio di destinazione.

Nel redigere la relazione, si raccomanda di limitare all'essenziale l'uso di termini tecnici, sul significato dei quali occorre in ogni caso fare chiarezza.

### **La costruzione di tavole per riscatto o trasferimento di posizioni previdenziali**

Dette valutazioni possono avere un duplice scopo:

-determinare l'importo da versare da parte di un iscritto per ottenere il riconoscimento, ai fini del diritto e/o della misura del trattamento, di periodi privi di copertura contributiva ma che la normativa interna consente di riscattare (servizio militare, corsi di studio, periodi di aspettativa per maternità etc.);

-determinare il valore della "posizione previdenziale" individuale allo scopo di consentirne la liquidazione o il trasferimento ad altra forma previdenziale.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla complessità e delicatezza di tali valutazioni, che possono anche significativamente influenzare l'equilibrio tecnico della gestione e/o incidere su un'equa attribuzione delle disponibilità patrimoniali del Fondo.

Di norma è bene utilizzare le stesse basi tecniche adottate ai fini dell'ultimo bilancio attuariale; qualora tali basi risultassero superate, la costruzione delle tabelle deve essere preceduta da un



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

opportuno aggiornamento di dette basi e valgono, al riguardo, le indicazioni illustrate in merito al bilancio tecnico.

Anche per le valutazioni in parola, occorre che sia redatta un'apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:

-l'illustrazione delle principali norme interne del Fondo che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;

-le eventuali semplificazioni adottate nella costruzione delle tabelle, che dovranno essere di agevole uso (tabelle eccessivamente numerose e complesse costituirebbero un'inutile complicazione e giustificerebbero quindi l'adozione diretta di formule attuariali caricate su un elaboratore);

-la metodologia di calcolo utilizzata;

-le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;

-chiare ed esaustive istruzioni sull'uso delle tabelle, con esemplificazioni numeriche relative alle diverse fattispecie cui fanno riferimento le tabelle stesse.

#### **Valutazioni relative a varianti normative**

Si tratta di valutazioni che riguardano l'impatto sulle condizioni di equilibrio del Fondo di:

-innovazioni normative esterne al Fondo che possono richiedere modifiche del Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione;

-modifiche del Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli organi amministrativi dello stesso.

In ogni caso si tratta, in linea di massima, di confrontare le risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro normativo preesistente ed in quello modificato.

Per le linee da seguire, si può fare quindi riferimento a quanto già indicato in tema di bilancio tecnico, con la ovvia raccomandazione di fornire nella Relazione, in termini esaustivi, una chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e di sviluppare le valutazioni nelle medesime ipotesi e basi tecniche.

Nel caso di modifiche deliberate o progettate dagli organi del Fondo, è necessario inoltre verificare preventivamente la coerenza delle stesse con le norme di legge vigenti in materia.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Tenuto conto che tale verifica investe anche competenze di tipo legale e fiscale, è opportuno che l'Attuario si avvalga della collaborazione di altri professionisti, quando a ciò non abbia già provveduto il committente.

### **Analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività**

Si tratta di valutazioni che riguardano la stima delle passività e degli impegni del Fondo soprattutto nell'ottica della proiezione delle dinamiche dei cash-flow. Dal punto di vista metodologico, l'approccio è del tutto riconducibile ai processi individuati per la predisposizione dei bilanci tecnici, dove magari le fasi di analisi di sensitività (stress test), al caso anche stocastiche, potrebbero rivestire un peso maggiore.

Le risultanze di cui sopra - stima degli impegni futuri del fondo e dei flussi attesi di passività - sono evidenziate a parte con lo scopo di fornire alle funzioni preposte alla scelta degli investimenti e all'asset management (area finanza) indicazioni utili per una gestione più efficiente del portafoglio, che tenga conto anche delle passività da coprire tempo per tempo. A sua volta l'area finanza potrebbe fornire all'Attuario dei tassi di rendimento attesi aggiornati per "correggere" le proiezioni delle passività, attivando un utile processo di looping che ovviamente migliora l'attendibilità dei risultati.

### **SEZIONE B - FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA**

Così come nell'ambito dei regimi a "prestazione definita" si individuano forme strutturalmente diverse, anche nei regimi a "contribuzione definita" coesistono diverse tipologie gestionali che hanno però tutte in comune, come già si è avuto modo di precisare, il criterio di determinazione delle prestazioni.

Il D. Lgs. n. 252/2005 stabilisce che per i lavoratori dipendenti "nuovi iscritti" le forme pensionistiche complementari a "contribuzione definita" sono tecnicamente gestite, almeno nella fase di accantonamento (e quindi di formazione dei montanti contributivi), in regime di capitalizzazione individuale: la prestazione periodica è funzione del capitale accumulato nei conti individuali dei singoli partecipanti e di coefficienti attuariali di conversione del capitale stesso in rendita (solo nella previdenza obbligatoria e in alcuni fondi cosiddetti preesistenti il regime della "contribuzione definita" può coesistere con il sistema tecnico-finanziario di gestione della ripartizione).

In particolare si possono distinguere:

regimi nei quali ai fini della determinazione delle prestazioni vengono applicati coefficienti di conversione "generalisti", ossia stabiliti prescindendo in parte o totalmente dalle caratteristiche demografiche dei singoli beneficiari (età, sesso, condizione familiare etc.); in tali regimi si rileva pertanto un più o meno significativo grado di solidarietà tra gli iscritti. Questo può accadere, con riferimento alla previdenza complementare, solo nei fondi cosiddetti preesistenti;



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

regimi nei quali la prestazione è funzione del montante accumulato e delle specifiche connotazioni demografiche dell'iscritto; si tratta quindi di regimi di tipo prettamente "assicurativo", dove vale il principio di mutualità ma è esclusa ogni forma di solidarietà.

In ogni caso, per quanto riguarda l'intervento dell'Attuario, le tipologie delle valutazioni, in gran parte riconducibili a quelle già illustrate con riferimento alle forme a "prestazione definita", possono così riepilogarsi:

elaborazione di bilanci tecnici in caso di gestione diretta delle rendite, con proiezioni per anno di gestione delle entrate contributive (distinguendo, ove previste, le diverse componenti del gettito), delle uscite per prestazioni (con ogni opportuna specifica relativa alla natura delle stesse), delle spese di amministrazione e delle conseguenti disponibilità patrimoniali (con riferimento ai diversi "conti" in cui risulti articolato l'assetto gestionale);

calcolo dei premi per le eventuali coperture accessorie (invalidità e premorienza);

determinazione dei coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita;

analisi degli impegni assunti e scelte d'investimento (ALM -Asset Liability Management)

Per quanto riguarda le valutazioni di cui sopra, valgono le direttive, le raccomandazioni ed i suggerimenti espressi in merito al bilancio tecnico di un Fondo a "prestazione definita"; naturalmente nelle forme a "contribuzione definita" le proiezioni per anno di gestione mirano soprattutto a fornire indicazioni utili ai fini di una corretta programmazione degli investimenti e, per i Fondi autorizzati a gestire direttamente i trattamenti pensionistici, del controllo del livello di copertura del "conto pensioni" (o "fondo" o "riserva" o comunque sia definito, dal Regolamento, l'accantonamento destinato al finanziamento delle rendite in vigore).

Nell'elaborare tali proiezioni, sarà necessario considerare tra le uscite, insieme alle prestazioni dovute in caso di cessazione per vecchiaia/anzianità, dimissioni/ licenziamento, invalidità/inabilità e morte, anche:

le anticipazioni previste dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 252/2005;

i trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare in conformità alle disposizioni dell'art. 14, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 252/2005;

i riscatti previsti dall'art. 14, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 252/2005.

In merito alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, c'è da dire che di regola i Fondi si avvalgono di apposite convenzioni con Imprese assicurative. In tal caso l'Attuario può essere chiamato a prestare consulenza per la stipula delle suddette convenzioni e a verificare nel tempo l'andamento della sinistrosità, al fine di accertare la congruità del prezzo assicurativo pagato dal



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Fondo; analoga consulenza può essere prestata a favore dei Fondi che si avvalgono di apposite convenzioni per l'erogazione delle rendite.

La costruzione di coefficienti di conversione in rendite dei "conti individuali" (o montanti contributivi) è un problema che si pone, evidentemente, per i soli Fondi che gestiscono direttamente le pensioni e non si avvalgono quindi di convenzioni assicurative. La scelta delle basi tecniche dev'essere orientata agli stessi principi di prudenza adottati nell'individuazione delle basi tecniche per la redazione dei bilanci tecnici, avendo cura di procedere ad un periodico aggiornamento delle stesse al variare del quadro economico-demografico-finanziario generale.

Infine riguardo alle analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività in funzione ALM, ovviamente le proiezioni delle passività risultano sicuramente più semplici, ma sempre essenziali nell'ottica di massimizzare i rendimenti finanziari, obiettivo importante specialmente nei sistemi a contribuzione definita.

#### IV. LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI REVISIONE ATTUARIALE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Nelle linee guida si definisce il ruolo e le attività relativi alla figura **dell'Attuario Incaricato dalla Società di Revisione** (di seguito **AISR**) sia ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice delle Assicurazioni D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008 artt. 24, 25 e 26, allegati n. 12 e n. 13 (attività di revisione attuariale nei confronti di Compagnie di Assicurazioni o Riassicurazioni Vita, Danni) e del D. Lgs. n. 39/2010 che nella più generale attività di Revisione Attuariale cui l'Attuario, sempre per il tramite della Società di Revisione, viene chiamato in via facoltativa.

Lo scopo della nomina di un AISR, ai sensi della normativa vigente, è quello di esprimere un giudizio professionale sulle riserve tecniche iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio e non quello di definirne l'importo da accantonare. Tale principio vale anche nel caso in cui l'Attuario sia incaricato dalla Società di Revisione per revisioni attuariali facoltative anche di natura diversa (ad esempio solo aspetti metodologici).

Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa, l'AISR, deve esprimere un giudizio di “sufficienza” sulle riserve tecniche nel loro complesso, implicando quindi la valutazione di eventuali compensazioni nello svolgimento delle proprie analisi, verificando contestualmente il rispetto della normativa vigente. Di tali aspetti l'AISR dovrà riferire all'interno del resoconto analitico.

L'AISR nell'ambito dell'incarico conferito in base alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008, trasmette all'ex-ISVAP, entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico da parte della Società di Revisione, le dichiarazioni, redatte in conformità all'allegato n. 12 del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008, dalle quali risulta che non sussista alcuna causa di incompatibilità di cui all'art. 25 commi 3 e 4 dello stesso Regolamento (vedi anche art. 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008). L'AISR, ai sensi dell'art. 25 comma 6 del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008, riscontrata una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 25 commi 3 e 4 del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008, ne dà comunicazione all'ex-ISVAP, alla Società di Revisione ed all'Impresa che ha conferito l'incarico di Revisione, rappresentando le iniziative che intende intraprendere per rimuovere tale situazione, i relativi tempi, nonché le cautele da adottare nell'immediato in via provvisoria.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla normativa, l'AISR deve avere libero accesso a tutte le necessarie informazioni aziendali connesse con lo svolgimento dell'incarico con particolare riferimento a quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della Compagnia ottenute, nell'ambito di quanto specificatamente indicato nel successivo punto, per il tramite della Società di Revisione.

---

L'AISR condivide in via generale le attività di verifica con la Società di Revisione ed in particolare con il Partner titolare della revisione.

L'AISR è a tutti gli effetti un professionista in possesso di specifiche conoscenze, preparazione ed esperienza nel settore attuariale, del quale la Società di Revisione si avvale perché esprima un proprio ed autonomo giudizio che riguarda, di norma, gli accantonamenti di natura tecnica. Restano comunque salvi tutti gli adempimenti previsti per l'AISR dalla normativa vigente nei confronti dell'ex-ISVAP.

Anche a causa della limitata tempistica a disposizione per lo svolgimento dell'attività dell'AISR, ai sensi della normativa vigente, spesso dai 10 ai 15 giorni, appare necessario intendere la revisione attuariale come attività tesa a verificare le riserve tecniche della Compagnia nel loro complesso, tramite analisi metodologiche qualitative (avvalorando metodologie nonché ipotesi utilizzate ai fini degli accantonamenti) e quantitative anche di tipo aggregato e/o forfetario (overall, ricalcoli forfetari, ecc.). In questo contesto assume rilievo la collaborazione tra AIV (Attuario Incaricato Vita) e AISR e tra AIRCA (Attuario Incaricato RCA) e AISR sia per il diverso ruolo svolto rispetto alla Compagnia oggetto di revisione, per il quale si rimanda a precedenti specifici documenti diffusi dagli Organismi di governo della professione, sia per le diverse tempistiche che hanno a disposizione per le verifiche.

L'AISR deve altresì poter conoscere le iniziative della Compagnia in materia di nuovi prodotti, sistemi di vendita, costi commerciali, spese generali, operazioni di tipo straordinario o altre operazioni qualora siano di interesse per la sua funzione.

Fermo restando il concetto di significatività come previsto dai principi di revisione del bilancio nel complesso, si sottolinea che la significatività sotto il profilo tecnico attuariale delle poste valutative verrà individuata dall'AISR di volta in volta sulla base del proprio giudizio professionale.

In seno all'attività dell'AISR non sempre è necessario il diretto riferimento a principi attuariali, in quanto il tipo di analisi svolte dallo stesso e la marginalità dei principi attuariali per la valutazione di talune riserve o poste tecniche possono prevedere l'utilizzo di principi di altra natura comunque validi per le verifiche oggetto dell'incarico.

L'AISR si coordinerà con la Società di Revisione in via preliminare nel corso della programmazione del lavoro da parte di quest'ultima, durante la quale dovranno essere definiti, oltre che le aree di rischio, i tempi dell'intervento e quelli ritenuti idonei per l'ottenimento dei dati e delle informazioni necessari allo svolgimento del proprio incarico.

Tutte le problematiche che emergono durante lo svolgimento del lavoro, in particolare quelle che potrebbero implicare un'opinione non del tutto positiva, devono essere discusse con la Società di Revisione, ferma restando la responsabilità professionale in carico all'AISR.





**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

Ai fini del rilascio del proprio giudizio sulle riserve tecniche l' AISR, ai sensi della normativa vigente, effettua le verifiche sulla base delle risultanze dell' analisi svolta dalla Società di Revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base. La Società di Revisione comunicherà tali risultanze all' AISR, attraverso la messa a disposizione di carte di lavoro, avuto riguardo ai dati e alle informazioni preliminarmente concordati in sede di programmazione del lavoro ed anche con riferimento ad ulteriori dati ed informazioni che l' AISR dovesse ritenere necessari durante lo svolgimento della sua attività, sottoposti a verifiche espressamente richieste alla Società di Revisione e poste in essere secondo modalità applicative conformi a quanto previsto dallo standard di audit internazionale ISRS 4400 (nel seguito anche ISRS 4400). L' AISR non ha il compito di effettuare le verifiche, anche di quadratura, già svolte dalla Società di Revisione, in virtù del suo piano di revisione o incluse nelle attività richieste dall' AISR ai sensi dell' ISRS 4400 ed indicate nel capoverso che precede, sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.

La decisione relativa alla scelta delle metodologie alla base del lavoro di revisione svolto dall' AISR spetta all' AISR stesso che, in base alla propria professionalità, può ritenere alcune tecniche più adatte di altre al caso specifico sia in termini di informazioni disponibili che sulla base degli approcci gestionali della Compagnia analizzata o per altre motivate ragioni.

L' AISR, ai sensi del Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008 e del Regolamento EX-ISVAP n. 7/2007 e con riferimento all' attività di revisione attuariale in sede di chiusura del bilancio individuale annuale, ha la possibilità di esprimere i seguenti giudizi: giudizio positivo, giudizio positivo con rilievi, giudizio negativo ed un' impossibilità di esprimere un giudizio. Vista la valenza del giudizio con rilievi, che sostanzialmente esprime una opinione positiva con “riserva”, appare corretto utilizzare questa forma per tutti quei casi che possano presentare alcune criticità ritenute meritevoli di citazione ma non così rilevanti da impedire il rilascio di un giudizio professionale positivo; le motivazioni alla base del giudizio con rilievi devono essere esplicitate, oltre che sinteticamente nell' apposita relazione dell' AISR, anche all' interno del resoconto analitico che descrive il lavoro svolto dall' Attuario e che, in via generale, deve avere di base una struttura tale da contenere le informazioni rilevanti relative alle analisi svolte. Con riferimento alle altre attività valgono le indicazioni riportate successivamente nel testo.

All' interno del Resoconto Analitico predisposto ai sensi della normativa vigente, l' Attuario deve esplicitare l' attività svolta in termini di riserve e poste tecniche controllate, analisi effettuate, risultati ottenuti, compensazioni, motivazione circa la scelta delle metodologie adottate, elementi alla base delle verifiche sia di tipo qualitativo che quantitativo, parere finale. Al fine di individuare le attività svolte dall' AISR, il resoconto analitico riporta le principali attività svolte dalla Società di Revisione in seno al processo di verifica delle riserve tecniche, nonché la principale documentazione resa disponibile.

L' AISR, durante la fase di pianificazione delle attività, concorda con la Società di Revisione, di volta in volta per ciascuna Impresa oggetto della revisione attuariale, la documentazione



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

necessaria per lo svolgimento del proprio incarico, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto specificatamente previsto dalla regolamentazione emanata dall'ex-ISVAP, individuandone concordemente la relativa tempistica di ricezione. La mancata ricezione di parte della documentazione ritenuta necessaria e/o il ritardo nella consegna della documentazione stessa potranno essere citati nel Resoconto Analitico e quindi eventualmente determinare un giudizio con rilievi o l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Durante lo svolgimento dell'incarico, qualora emergano ulteriori esigenze di verifica nell'ambito della revisione attuariale, l' AISR concorderà con la Società di Revisione la richiesta di ulteriori verifiche sulla documentazione, da porre in essere ai sensi dell'ISRS 4400.

L' AISR prende in considerazione, nello svolgimento del proprio incarico, tutti gli eventi caratteristici della gestione tecnico-amministrativa della Compagnia oggetto di analisi (ad esempio: incorporazioni, fusioni, migrazioni, cambio politica liquidativa, ecc), nonché del mercato assicurativo in generale, quali ad esempio l'introduzione di nuove norme (ad esempio: Indennizzo Diretto, nuovi Regolamenti ex-ISVAP, ecc....).

L'operatività dell' AISR è da intendersi relativa alle Compagnie Danni, alle Compagnie Vita, alle Compagnie Assicurative multiramo, alle Compagnie di Riassicurazione, in termini di bilancio civilistico, in termini di bilancio individuale già redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in termini di bilancio consolidato e rispetto a qualsiasi altra attività di Revisione Attuariale, cui l'attuario sia incaricato da una Società di Revisione, non necessariamente legata a bilanci ma comunque riguardante accantonamenti di natura tecnica.

## V REGOLE APPLICATIVE DEI PRINCIPI ATTUARIALI E LINEE GUIDA PER L'ATTUARIO CHE PRESTA ATTIVITÀ LAVORATIVA PROFESSIONALE NEI FONDI SANITARI

Queste linee guida definiscono le regole applicative dei principi attuariali cui l'Attuario, nel rispetto delle norme deontologiche, deve far riferimento nello svolgimento dell'attività professionale nell'ambito delle valutazioni che interessano i Fondi Sanitari, fornendo nel contempo un riferimento operativo e normativo del comparto.

Per lo svolgimento delle funzioni attuariali, l'Attuario deve richiedere le necessarie informazioni aziendali, ivi comprese quelle riguardanti le iniziative del Fondo per il quale svolge la funzione attuariale stessa, relativamente alle operazioni di suo interesse. La conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per l'Attuario per individuare gli strumenti più idonei allo svolgimento della propria attività. Per poter svolgere la propria attività professionale, l'Attuario dovrà tener conto del quadro normativo e fiscale nel quale si inserisce il problema in esame. Nel caso dei Fondi Sanitari, il dato normativo è particolarmente importante per fornirne una opportuna rappresentazione a più livelli. Tale tema viene illustrato in una sezione separata del documento disponibile sul sito dell'Ordine e che costituisce parte integrante delle Linee Guida.

Nella conduzione del proprio incarico professionale, l'Attuario dovrà prestare particolare attenzione nell'informare il cliente sulle conseguenze economiche derivanti da eventi estremi e non. Tale eventualità potrebbe presentarsi con maggiore frequenza o con maggiore impatto qualora l'Attuario si trovi ad operare con informazioni limitate o di scarsa qualità, connesse ai rischi assunti o che il Fondo Sanitario intende assumere. E' opportuno che l'Attuario sia in grado di rendere il cliente consapevole delle potenziali perdite del Fondo in caso di scenari avversi, consentendo al Fondo stesso di accantonare le risorse adeguate, oppure di valutare scelte differenti o alternative. Per poter svolgere compiutamente tale compito informativo, l'Attuario adotterà gli opportuni strumenti tecnici scelti con perizia e diligenza, dandone evidenza nella relazione tecnica.

### La platea di riferimento

Allo stato, la platea delle forme che erogano prestazioni di assistenza sanitaria complementare (nel seguito, "Fondi Sanitari") si presenta ampia e diversificata.

i) Forme di assistenza sanitaria costituite ai sensi di accordi collettivi ex art. 51 TUIR (lavoratori dipendenti). Possono essere articolate:

- in relazione alla forma di gestione:

♣ forme autogestite che assicurano in proprio la copertura sanitaria (nel seguito "Fondi autogestiti"); ♣ forme a gestione convenzionata: che affidano, in tutto o in parte, la gestione della

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

copertura sanitaria a compagnie di assicurazione, Società di Mutuo soccorso, altri Fondi (nel seguito, “Fondi a gestione convenzionata”);

- in relazione alla platea dei destinatari:

♣ di categoria;

♣ di gruppo o azienda;

♣ territoriali;

♣ pluriaziendali: nell’ambito di un medesimo soggetto, sussiste una pluralità di gestioni assistenziali rivolte a varie collettività, ciascuna risalente a diverse fonti istitutive (in particolare accordi collettivi). In ciascuna di tali fattispecie è possibile la presenza di un unico accordo o di più accordi in relazione alla qualifica dei lavoratori interessati e/o in base alla mera volontà dei singoli individui.

ii) Forme di assistenza sanitaria non costituite ai sensi dell’art. 51 TUIR:

♣ forme per lavoratori autonomi: autogestite o convenzionate;

♣ forme aperte all’adesione individuale dei singoli non costituite ai sensi di accordi collettivi.

iii) Società di Mutuo soccorso.

### **Il quadro normativo**

Si evidenzia che il quadro normativo del comparto dell’assistenza sanitaria complementare - con particolare riferimento alla definizione degli ambiti di operatività e in materia di vigilanza - sia stato significativamente innovato dai seguenti provvedimenti legislativi:

- l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008, art. 1, c. 197);

- decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 (c.d. “Decreto Turco”);

- decreto del Ministro del Lavoro e della Salute del 27 ottobre 2009 (c.d. “Decreto Sacconi”).

Un ulteriore e importante contributo al perfezionamento della disciplina di settore è stato inoltre fornito dal Ministero della Salute in risposta a quesiti presentati da Associazioni del comparto o comunque interessate alla tematica.

### **Tipologia delle valutazioni attuariali**

Per la definizione delle principali valutazioni di competenza dell’Attuario nell’ambito dei Fondi Sanitari, occorre preliminarmente sottolineare come i Fondi in parola erogano, di prassi, le seguenti tipologie di prestazioni:

- 
- di assistenza sanitaria di tipo classico, la cui erogazione si esaurisce di regola nel breve periodo, finanziate in base al criterio della ripartizione;
  - di non autosufficienza finanziate in base al criterio della ripartizione, erogate sotto forma di rimborso spese o rimborso forfetario (nel seguito indicate come “prestazioni di non autosufficienza a ripartizione”);
  - di non autosufficienza (Long term care) finanziate in base al criterio della capitalizzazione collettiva o individuale che prevedono la corresponsione di prestazioni in forma di rendita o di rimborso spese dal momento del sinistro (manifestarsi della non autosufficienza) sino alla fine della vita dell’individuo o sino all’esaurimento di un plafond rappresentato dal montante delle contribuzioni versate;
  - a carattere sociale/indennitario finanziate in base al criterio della ripartizione.

Nei casi in cui è adottato il finanziamento secondo il criterio della ripartizione, è comunque opportuno prevedere accantonamenti tecnici volti alla copertura di eventi catastrofali e/o allo slittamento del momento del pagamento della prestazione (in ambito assicurativo c.d. riserva premi e riserva sinistri). Laddove invece è previsto il criterio della capitalizzazione, dovranno prevedersi vere e proprie riserve matematiche analogamente alla metodologia in uso per i fondi pensione. Le presenti linee guida sono state elaborate tenendo quindi conto della rilevanza che la menzionata distinzione assume con riferimento alle valutazioni attuariali, evidenziando, laddove necessario, le indicazioni specifiche per la copertura di non autosufficienza a capitalizzazione.

Le principali valutazioni attuariali che interessano i Fondi Sanitari possono quindi ricondursi a:

1. individuazione delle basi tecniche da adottare secondo le diverse tipologie di fondo, prestazioni e valutazioni stesse;
2. compilazione del bilancio tecnico, la previsione dei flussi annui delle entrate e delle uscite;
3. valutazione delle passività relative a prestazioni sanitarie secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS, US GAAP)
4. definizione degli aspetti economici del piano sanitario: costruzione dei livelli di contributo/prestazioni idonei a consentire l’equilibrio del piano stesso;
5. determinazione degli accantonamenti di natura tecnica;
6. analisi di sensitività e di esperienza riferibili a tutte le tipologie di cui ai punti precedenti;
7. valutazioni relative a varianti della normativa, sia a livello nazionale sia a livello di regolamento/nomenclatore;



8. con riferimento alla sola copertura di non autosufficienza a capitalizzazione, se gestita direttamente dal Fondo, analisi degli impegni assunti e dei flussi delle passività e scelte d'investimento (ALM - Asset Liability Management). Iter procedurale Le valutazioni attuariali necessitano, in linea di massima, dei seguenti passi operativi:

- predisposizione del piano di lavoro, definizione delle metodologie e dei programmi di calcolo;
- raccolta dei dati di base, analisi e controllo degli stessi;
- analisi delle prestazioni erogate dal fondo;
- definizione del sistema di basi tecniche di natura demografica, economica e finanziaria; - elaborazione delle previsioni;
- analisi dei risultati;
- analisi di sensitività (stress-test);
- relazione tecnica.

#### **Analisi delle prestazioni erogate dal fondo**

In via preliminare dovrebbe essere effettuata la mappatura delle prestazioni contemplate dal nomenclatore, corredata da un'analisi statistica delle grandezze economiche relative alle prestazioni erogate, evidenziando quelle prestazioni che saranno oggetto di valutazione attuariale.

#### **Le basi tecniche**

Le valutazioni attuariali relative a Fondi Sanitari presuppongono l'utilizzo delle seguenti basi tecniche:

- demografiche: tassi di utilizzo (frequenze), tavole di mortalità, probabilità di eliminazione per cause diverse, probabilità di avere famiglia e composizione dei nuclei familiari, probabilità di passaggio;
- economico-finanziarie: tavole di morbidità, tassi d'inflazione delle prestazioni sanitarie.

Laddove i dati siano disponibili e consistenti, il calcolo delle frequenze di utilizzo e del costo medio delle prestazioni potrà, a discrezione dell'attuario, essere effettuato per ogni tipologia di prestazione o gruppo omogeneo di prestazioni erogate dal fondo (ticket, prestazioni odontoiatriche, visite specialistiche, ecc...) distinguendo eventualmente per sesso e per età ovvero per altra caratteristica del fondo.

#### **Basi demografiche**



Per la scelta delle basi tecniche di natura demografica - frequenze dei sinistri (ricorso alle prestazioni), previsioni sui nuovi ingressi, probabilità di eliminazione per le diverse possibili cause (con particolare riferimento alle tavole di mortalità), passaggi di categoria o da attivo a pensionato (ove interessino), probabilità di aver famiglia e relativa composizione media (ove interessino), etc. - si sottolinea l'opportunità di far riferimento alle esperienze proprie della collettività cui si rivolgono le valutazioni. Qualora tali esperienze non siano disponibili o risultino scarsamente significative, sarà giustificato l'uso o l'adattamento di osservazioni condotte nell'ambito di altre popolazioni comunque in qualche modo assimilabili a quella oggetto di valutazione.

**Tavole di mortalità:** si raccomanda di fare ricorso a tavole di mortalità “proiettate”, allo scopo di limitare il rischio di longevità (frequenze di eliminazione effettive significativamente inferiori a quelle teoriche) e quindi di disavanzi di gestione che ricadrebbero sulle ultime generazioni di assistiti. Nella scelta del criterio di proiezione dei tassi di mortalità il professionista avrà cura di:

- adottare modelli rigorosi e ragionevoli;
- basare le proiezioni su dati desunti da rilevazioni statistiche condotte dall'ISTAT o altro qualificato organismo e dalla popolazione del Fondo;
- scegliere il periodo massimo di proiezione in base all'ampiezza della serie storica disponibile;
- ove i dati disponibili lo consentano, effettuare un'analisi per generazioni.

**Previsione di eventuali ingressi futuri:** occorrerà tener conto delle prospettive di sviluppo della collettività in esame, facendo anche eventuale riferimento alle tendenziali linee evolutive delle forze lavoro del settore interessato. Fermo restando l'impegno ad effettuare la suddetta previsione sulla base di dati affidabili, in mancanza di significativi elementi di giudizio (per irregolarità dei dati o altre problematiche strutturali), si potrà assumere l'ipotesi di futura invarianza numerica e/o compositiva della collettività censita alla data di valutazione corredata da analisi di sensitività per valutare l'impatto di scenari particolarmente sfavorevoli.

**Basi tecniche relative alla non autosufficienza:** particolare attenzione e prudenza devono essere poste nella scelta e nell'aggiornamento delle probabilità di entrare nello stato di non autosufficienza e dei tassi di mortalità dei soggetti non autosufficienti. Allo stato attuale, esiste un'unica indagine nazionale che rileva la presenza della non autosufficienza (o disabilità) tra la popolazione italiana ed è costituita dall'indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari” (effettuata esclusivamente negli anni 1991, 1994, 1999, 2005). Tale indagine, tuttavia, non fornisce alcuna informazione sulla mortalità della popolazione non autosufficiente. A ciò si aggiunga che non esistono, in Italia, indagini specifiche del fenomeno sulla popolazione assicurata e manca una definizione univoca di non autosufficienza, che attualmente è quindi interpretata in maniera differente sia da Istituzioni e Servizi pubblici (Inps, Inail, Nuclei di valutazione delle Asl, etc.) che da imprese di assicurazione che offrono coperture di tipo LTC. A

titolo indicativo, nell'All. 3 sono riportati alcuni studi attuariali sulle basi tecniche relative alla non autosufficienza ai quali poter fare riferimento.

### **Basi economico-finanziarie**

Le basi tecniche economiche e finanziarie riguardano essenzialmente:

- tavole di morbidity;
- ipotesi circa l'andamento dell'inflazione sanitaria;
- ipotesi di sviluppo delle retribuzioni (grandezze macroeconomiche);
- tasso di rendimento del patrimonio (per fondi che coprono direttamente il rischio di non autosufficienza finanziato in base al criterio della capitalizzazione).

Tavole di morbidity: sulla base dei dati relativi alle prestazioni (pagate e/o riservate) viene determinato il costo medio per ciascun assistito in un congruo periodo di tempo prendendo anche in considerazione l'inflazione sanitaria. I costi medi per età e sesso dovrebbero essere perequati mediante medie mobili o funzioni analitiche.

Andamento dell'inflazione sanitaria. L'inflazione sanitaria dipende essenzialmente dalle caratteristiche del Fondo stesso (nomenclatore, modalità di erogazione delle prestazioni, tipologia della rete sanitaria fornitrice di servizi, ecc). Per tale motivo occorre far riferimento ai dati del Fondo stesso sull'andamento dei costi.

Sviluppo delle retribuzioni. Lo sviluppo delle retribuzioni (o redditi da lavoro autonomo), dipende sia da fattori di carattere generale, riconducibili alla naturale dinamica del quadro politico, sociale ed economico, sia da vicende individuali (es.: promozioni per i lavoratori dipendenti, allargamento/contrazione di attività per i lavoratori autonomi); queste ultime danno luogo, distintamente per categoria o gruppo omogeneo, a "linee" evolutive (medie) in funzione dell'anzianità lavorativa e/o dell'età.

Indici macro-economici (tasso di inflazione, variazione del PIL, etc.): occorre fare riferimento a dati ufficiali consuntivi o di previsione elaborati dal Governo, ed in particolare:

- per le previsioni di lungo periodo, si può far riferimento, in analogia con quanto previsto per l'individuazione di parametri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria dalla Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al documento della Ragioneria Generale dello Stato: "Le tendenze di medio lungo-periodo del sistema pensionistico e socio sanitario, previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato".



- per le previsioni di breve periodo, si ritiene necessario utilizzare il più recente documento di finanza pubblica elaborato dal Governo (DPEF o RPP). Particolare attenzione deve essere riposta sui valori programmati del tasso di inflazione e di variazione del PIL nel breve periodo contenuti nei documenti di finanza pubblica, in quanto potrebbe rendersi necessaria una loro rettifica in funzione dei valori tendenziali. Le assunzioni dovranno comunque definire un sistema di ipotesi evolutive prudentiale, coerente e plausibile.

Tasso di rendimento del patrimonio al netto degli oneri gestionali e fiscali. Deve essere individuato sulla base del rendimento medio realizzato nell'ultimo quinquennio, delle condizioni del mercato finanziario, nonché di quanto previsto negli eventuali piani di investimento del Fondo, programmati o già in atto. Qualsiasi scelta diversa da quella indicata deve essere adeguatamente motivata dall'Attuario nell'ambito della relazione tecnica.

### **Bilancio tecnico**

Si raccomanda l'utilizzo di metodologie di calcolo che permettano l'esposizione dei risultati, secondo gli schemi di seguito prospettati, sia in forma sintetica - ossia attraverso il confronto tra le voci attive (patrimonio iniziale e future entrate contributive) e passive (oneri maturati e latenti) della gestione - sia analitica, evidenziando, per ogni singola tipologia di prestazione, il livello di contributo e le relative componenti.

In particolare dovranno avere evidenza separata i contributi destinati al finanziamento delle c.d. "prestazioni vincolate" ai sensi del d. m. 27 ottobre 2009 e i relativi oneri; ciò al fine di consentire di verificare il rispetto della soglia del 20% che costituisce il requisito per la deducibilità del contributo stesso. Circa gli schemi da adottare assume rilevanza la distinzione già evocata fra tipologie di prestazione

### **Valutazioni secondo i principi contabili internazionali**

Qualora l'azienda fonte istitutiva della forma assistenziale rediga il proprio bilancio in conformità a principi contabili internazionali (IAS/IFRS, US GAAP, ecc.), possono essere necessarie valutazioni attuariali che esulano dalla vera e propria sfera di operatività del Fondo Sanitario; ciò avviene, ad esempio, qualora le previsioni statutarie/regolamentari stabiliscano la prosecuzione dell'assistenza in epoca successiva al pensionamento del lavoratore, con contribuzione a carico dell'azienda stessa (Post Employment Contribution). In tali evenienze l'Attuario, se chiamato direttamente all'esecuzione delle valutazioni, opera secondo le direttive del principio contabile di riferimento.

### **Definizione degli aspetti economici del piano sanitario**

#### **Costruzione dei livelli di contributo**



La determinazione dei livelli di contributo dovrà fornire separata evidenza delle diverse componenti del contributo stesso, ed in particolare quelle di seguito illustrate.

**Premio di rischio (o premio puro):** valore medio che garantisce l'equilibrio tecnico, rendendo equivalenti l'importo complessivo dei rimborsi a carico della forma assistenziale e l'importo dei contributi che saranno complessivamente versati dagli iscritti (equilibrio tecnico). A sua volta nella determinazione del premio di rischio dovranno essere indicate le sue componenti principali.

**Caricamento di sicurezza:** maggiorazione volta a garantire la copertura delle prestazioni in caso di andamento della sinistrosità sfavorevole rispetto alle basi tecniche adottate. A titolo di esempio, può essere calcolata a partire dalla distribuzione degli assistiti per importo. Caricamento amministrativo: maggiorazione volta a garantire la copertura delle spese generali di amministrazione del Fondo e di liquidazione delle prestazioni. Oltre che a livello complessivo, il contributo potrà essere articolato secondo la composizione familiare, nonché essere determinato anche con riferimento alle singole prestazioni contemplate dal nomenclatore o a gruppi di esse: il livello di dettaglio nella determinazione dei contributi dovrà comunque essere individuato in funzione delle esigenze del Fondo.

### Metodologie utilizzabili

Ferma restando la libertà di scelta dell'attuario circa la scelta della metodologia da adottare, va rilevato come un fattore determinante nella scelta in questione sia rappresentato dall'ampiezza e tipologia delle informazioni statistiche disponibili, oltre che dalle previsioni statutarie e regolamentari del Fondo (collettività chiusa o aperta, copertura o meno del nucleo familiare, livello contributivo dipendente o meno dal reddito individuale, prestazioni in quota di spesa o in base a nomenclatore-tariffario, esistenza di massimali e/o franchigie, ecc.). I metodi di valutazione delle prestazioni sanitarie possono essere essenzialmente ricondotti a quelli basati su tavole di morbidity, su singole categorie di prestazione o una combinazione dei due precedenti.

### Metodi basati sulla morbidity

Si ipotizza che il costo dipenda dall'età e dal sesso dei beneficiari o degli assicurati. L'unità di base può essere l'iscritto (generalmente il lavoratore), al quale viene eventualmente associato il nucleo familiare, oppure il singolo assistito (l'iscritto ed i rispettivi familiari). La valutazione prevede i seguenti passi:

♣ costruzione delle tavole di morbidity per età e sesso;

♣ costruzione di un modello di proiezione demografica della popolazione assistita. Della collettività (o di sottogruppi di essa) interessa conoscere la numerosità e il costo desunto dalle tavole di morbidity. In ragione del meccanismo di prestazione (prestazioni in quota di spesa o in base a nomenclatore-tariffario) per le proiezioni può essere essenziale contemplare un tasso d'inflazione delle prestazioni sanitarie;



♣ proiezione – ove il livello contributivo sia da correlare al reddito - del monte retribuzioni e del relativo valore medio.

### **Metodi basati sulle singole categorie di prestazione**

La metodologia in parola richiede di disporre di una dettagliata analisi storica delle prestazioni del Fondo secondo determinate classificazioni. La valutazione comprende le seguenti fasi:

♣ analisi delle prestazioni: per ciascun capitolo di spesa si determinano il tasso d'utilizzo e il costo medio per assistito, preferibilmente per più periodi statistici in maniera da individuare possibili tendenze. Si creano così due vettori di proiezione (o matrici se si vogliono includere le tendenze) relativamente ai tassi di utilizzo e ai costi medi;

♣ si effettua la proiezione della popolazione assistita (ed eventualmente dei relativi redditi);

♣ il costo finale (assoluto e relativo) per ciascun capitolo di spesa viene quindi determinato considerando la popolazione proiettata e i vettori dei tassi di utilizzo e dei costi medi.

### **La previsione di accantonamenti tecnici**

Le valutazioni in parola riguardano la costituzione di accantonamenti destinati a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni assunti dai Fondi nei confronti degli iscritti. Si tratta di valutazioni che hanno interesse esclusivamente per i Fondi autogestiti, poiché nel caso di gestione convenzionata il rischio è trasferito al gestore esterno. E' opportuno evidenziare che, ove le previsioni regolamentari del Fondo stabiliscano un contributo una tantum d'ingresso per gli iscritti e/o per il rispettivo nucleo familiare, l'Attuario valuterà la reale natura di tale contributo che potrebbe richiedere aggiuntivi accantonamenti tecnici, rispetto a quelli di seguito illustrati, anche attraverso la determinazione di poste specifiche. In via generale, l'Attuario che ha ricevuto incarico per la formazione o la verifica degli accantonamenti tecnici del Fondo deve:

♣ chiedere di poter disporre in via continuativa dei dati e delle informazioni necessarie;

♣ predisporre e sottoscrivere una relazione tecnica nella quale siano descritte le valutazioni effettuate e le ipotesi adottate: in particolare dovranno essere evidenziati:

- i criteri di determinazione degli accantonamenti, distintamente per ciascuna tipologia;

- le basi tecniche adottate, con particolare riferimento alle basi demografiche della garanzia LTC in forma di rendita;

- i controlli operati per la corretta rilevazione dei dati, sulla loro completezza e sulle procedure di calcolo utilizzate.



---

### **Accantonamenti tecnici per garanzie a ripartizione**

Rientrano in tale ambito la riserva di senescenza, la riserva premi (con esclusione delle quote eventualmente versate a gestori esterni) - con particolare riferimento alla riserva per rischi in corso - la riserva sinistri e la riserva di sicurezza (o di perequazione).

In merito alle riserve che assumono rilevanza nella gestione dei Fondi Sanitari, fatta eccezione per gli accantonamenti tecnici per le prestazioni di non autosufficienza a ripartizione, in considerazione della analogia della materia, si rinvia alle indicazioni specifiche fornite nel documento emanato dall'Ordine "Regole applicative dei principi attuariali e Linee guida per l'attuario che presta attività lavorativa professionale nelle compagnie di assicurazione contro i danni", da interpretare adeguatamente per tener conto delle peculiarità dei Fondi Sanitari.

### **Riserva di senescenza**

Nel contesto dei Fondi Sanitari, assume un'importanza particolare l'individuazione della riserva di senescenza, costituita da un accantonamento di parte dei contributi versati al fine di compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assistiti, qualora i contributi siano determinati con riferimento alle età iniziali e non siano aggiornati con periodicità annuale.

### **Riserva premi**

La riserva premi alla fine di un esercizio è composta dalle due componenti:

- riserva per la frazione di premi di competenza degli esercizi successivi da calcolare, in linea di principio, per singola posizione con il metodo "pro rata temporis" e in via eccezionale con metodo forfetario;
- riserva per i rischi in corso, costituita dagli importi da accantonare a copertura di eventuali oneri superiori al previsto per i rischi assunti nell'esercizio. Le valutazioni della riserva per rischi in corso vanno effettuate e documentate, distintamente per tipologia di prestazione, separatamente per le due tipologie di prestazioni vincolate (odontoiatria e non autosufficienza).

### **Riserva sinistri**

La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che il Fondo deve accantonare a fronte di eventi (sinistri) avvenuti nell'esercizio di bilancio o nei precedenti, denunciati e non denunciati (tardivi), non ancora liquidati o in corso di liquidazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

### **Riserva di sicurezza o di perequazione**

La riserva di sicurezza comprende tutte le somme accantonate allo scopo di compensare nel tempo l'andamento della sinistrosità perequando le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri, o di

coprire rischi particolari. La costituzione della riserva di sicurezza, da attuarsi tramite un piano di accumulo progressivo, può essere realizzata sia tramite metodologie empiriche sia con l’ausilio della teoria del rischio.

E’ comunque opportuno individuare un limite minimo e un limite massimo per la consistenza della riserva di sicurezza: il mancato rispetto dei suddetti limiti impone la segnalazione agli organi del Fondo della necessità di una riflessione circa il livello dei contributi e delle prestazioni. A tale riguardo va evidenziato che nell’ambito dei Fondi Sanitari autogestiti la riserva di sicurezza può assumere particolare rilievo con riferimento alle risorse destinate alla copertura delle prestazioni vincolate. Essa rappresenta infatti lo strumento idoneo, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da Ministero della Salute, per consentire di superare l’aleatorietà sistematica dell’andamento degli eventi. Tali accantonamenti, riferiti alle prestazioni vincolate, dovranno quindi essere considerati ai fini del rispetto della soglia del 20%, poiché sono risorse con vincolo di destinazione riferite ad obbligazioni di spesa maturate nell’anno (rischio sopportato).

#### **Accantonamenti tecnici per la garanzia di non autosufficienza a capitalizzazione**

L’accantonamento tecnico per la garanzia di non autosufficienza a capitalizzazione, sempreché sia prestata autonomamente dal Fondo, nel periodo di versamento del contributo è determinata, in linea di principio, per singolo assistito col metodo della capitalizzazione delle quote contributive destinate alla specifica garanzia.

Per i principi di valutazione attuariale dell’accantonamento in parola, in considerazione della analogia della materia, si rinvia alle indicazioni specifiche fornite nei documenti emanati dall’Ordine “Regole applicative dei principi attuariali - Linee guida per l’attuario incaricato delle compagnie di assicurazione sulla vita” e “Valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare”, da interpretare adeguatamente per tener conto delle peculiarità dei Fondi Sanitari.

#### **Analisi di sensitività**

Nell’esecuzione del suo studio l’Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con diversi scenari, anche estremi (stress-test), di basi demografiche, sviluppo numerico del Fondo e ipotesi economico-finanziarie.

Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori e utili elementi di giudizio sulla tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, e sull’opportunità di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi. A tal riguardo, l’Attuario che ritenesse di svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione tecnica, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo le criticità che tali elaborazioni dovessero evidenziare.



---

### **Valutazioni relative a varianti normative**

Le valutazioni in questione riguardano essenzialmente l’impatto sulle condizioni di equilibrio del Fondo nel caso di:

- innovazioni normative esterne al Fondo che possono richiedere modifiche dello Statuto/Regolamento del Fondo stesso o comunque incidere, positivamente o negativamente, sulle prospettive di sviluppo della gestione;
- modifiche dello Statuto/Regolamento del Fondo per decisione autonoma degli organi amministrativi dello stesso.

In ogni caso si tratta, in linea di massima, di confrontare le risultanze di bilanci tecnici redatti nel quadro normativo preesistente ed in quello modificato con chiara evidenziazione dell’impatto delle modifiche intervenute. Per le linee da seguire, si può fare quindi riferimento a quanto già indicato in tema di bilancio tecnico, con l’ovvia raccomandazione di fornire nella relazione tecnica, in termini esaustivi, una chiara illustrazione dei due contesti normativi a confronto e di sviluppare le valutazioni nelle medesime ipotesi e basi tecniche. Nel caso di modifiche deliberate o progettate dagli organi del Fondo, è necessario inoltre verificare preventivamente la coerenza delle stesse con le norme di legge vigenti in materia.

### **Prestazioni di non autosufficienza a capitalizzazione: analisi degli impegni assunti e dei flussi di passività**

Si tratta di valutazioni che riguardano la stima delle passività e degli impegni del Fondo soprattutto nell’ottica della proiezione delle dinamiche dei cash-flow. Dal punto di vista metodologico, l’approccio è del tutto riconducibile ai processi individuati per la predisposizione dei bilanci tecnici, dove le fasi di analisi di sensitività (stress test), al caso anche stocastiche, potrebbero rivestire un peso maggiore. Le risultanze di cui sopra – stima degli impegni futuri del fondo e dei flussi attesi di passività – sono evidenziate a parte con lo scopo di fornire alle funzioni preposte alla scelta degli investimenti e all’asset management indicazioni utili per una gestione più efficiente del portafoglio, che tenga conto anche delle passività da coprire tempo per tempo. A sua volta l’area finanza potrebbe fornire all’Attuario dei tassi di rendimento attesi aggiornati per “correggere” le proiezioni delle passività, attivando un utile processo di collaborazione che ovviamente migliora l’attendibilità dei risultati.

### **Analisi di esperienza**

Oltre ad esporre in modo dettagliato i risultati del suo lavoro l’Attuario, dovrà esporre in modo sintetico l’analisi degli utili o delle perdite attuariali sia derivanti dal cambiamento delle ipotesi, sia dovuti ad esperienza e comunque manifestatisi rispetto al precedente periodo di osservazione. In taluni casi potrebbe essere consigliabile dettagliare ulteriormente l’analisi, evidenziando l’impatto

ascrivibile allo scostamento fra le singole ipotesi adottate e gli andamenti registrati secondo un principio di significatività.

#### Relazione tecnica

La relazione tecnica sulle valutazioni attuariali riguardanti i Fondi Sanitari dovrà illustrare esaurientemente i seguenti elementi:

1. le principali disposizioni di legge e di Statuto/Regolamento, come anche le normative secondarie (decreti ministeriali attuativi, risoluzioni dell'autorità di vigilanza, etc.), che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni;
2. le caratteristiche anagrafiche, assicurative ed economiche degli iscritti presenti alla data di riferimento delle valutazioni (ove trattasi ovviamente di fondo già esistente);
3. il regime finanziario di gestione;
4. le metodologie attuariali utilizzate per le elaborazioni;
5. le basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie adottate;
6. i risultati ottenuti;
7. le conclusioni che possono trarsi dai risultati conseguiti.

In particolare, per quanto riguarda l'illustrazione delle principali normative che interessano, dovranno essere richiamate le disposizioni riguardanti: - i contributi, indicandone la misura alla data del bilancio (in valore assoluto o in percentuale delle retribuzioni o dei redditi), le eventuali regole di adeguamento nel tempo e, ove previste, le grandezze economiche di riferimento; - il nomenclatore delle prestazioni nonché i requisiti di accesso alle singole prestazioni. L'Attuario che rilevi la non conformità delle norme statutarie o regolamentari del Fondo alle disposizioni di legge o alla normativa secondaria che possa incidere sui risultati attuariali, deve fare menzione di tale circostanza e valutare, ove possibile, gli effetti economici di massima che la mancata conformità alle suddette disposizioni può produrre sulle condizioni di equilibrio della gestione (il controllo della conformità va fatto comunque prima di programmare le valutazioni da effettuare e l'eventuale esito negativo della verifica va segnalato subito ai responsabili del Fondo). Un apposito capitolo della relazione, o un eventuale allegato tecnico alla stessa, sarà dedicato alla descrizione dei metodi di valutazione adottati. Nel fornire le dovute precisazioni sulle basi tecniche demografiche adottate, si avrà cura di indicare se esse sono state costruite ad hoc sulla base di statistiche relative alla popolazione degli iscritti oggetto di valutazione, ovvero se sono state desunte da altre esperienze; in ogni caso le determinazioni assunte saranno riportate unitamente all'illustrazione degli eventuali criteri di rettifica e adattamento di dati esterni. Naturalmente anche la scelta delle basi tecniche economico-finanziarie andrà adeguatamente motivata nella



relazione, tenendo presente quanto già detto precedentemente. Con riferimento al bilancio tecnico, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla descrizione del regime tecnico-finanziario sul quale si fondano le valutazioni, verificando quanto eventualmente riportato nello Statuto/Regolamento del Fondo, definendo gli oneri e gli impegni che vengono presi in considerazione, l'arco temporale nel quale si estendono le proiezioni, la specificità delle condizioni di equilibrio che ci si propone di individuare ed ogni altra implicazione connessa all'impostazione adottata. Inoltre dovranno essere forniti sia i risultati del bilancio tecnico in forma sintetica sia la proiezione delle entrate e delle uscite annue con la conseguente evoluzione del patrimonio in un congruo arco temporale. L'esposizione dei risultati in forma sintetica sarà accompagnata da una nota di commento redatta in forma tale da consentire, anche a chi non abbia confidenza con le tecniche di valutazione attuariale, un'agevole interpretazione dei dati ed un corretto apprezzamento della situazione tecnico-finanziaria del Fondo. Nel redigere la relazione, si raccomanda di limitare all'essenziale l'uso di termini tecnici, sul cui significato occorre in ogni caso fare chiarezza.

### **Rappresentazione delle poste tecniche nei documenti contabili**

Circa la redazione dei bilanci dei Fondi Sanitari non esistono attualmente norme specifiche: ciascun fondo dovrà quindi applicare la disciplina relativa alla propria forma giuridica, fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del Decreto Sacconi deve trasmettere all'Anagrafe il consuntivo e il preventivo o documento equivalente. E' comunque fondamentale che i documenti contabili contengano un'adeguata evidenziazione delle poste tecniche che caratterizzano la gestione dei Fondi Sanitari. Nel seguito sono quindi illustrate le suddette poste tecniche e viene proposto uno schema dedicato al calcolo della soglia delle prestazioni vincolate, valutazione che deve anch'essa essere trasmessa dal Fondo annualmente all'Anagrafe.

Bilancio consuntivo e preventivo

#### ♣ Nelle entrate

Flusso dei contributi.

Prelievi da accantonamenti tecnici distinti per tipologia di riserva (con speciale evidenziazione di quelli provenienti dalla riserva di sicurezza destinata alla copertura delle c.d. "prestazioni vincolate") destinati al pagamento dei sinistri riservati.

Eventuali rimborsi provenienti da soggetti esterni gestori, distinti fra rimborsi di risarcimenti e rimborsi per quote di riserva.

Rendimenti derivanti dall'investimento degli accantonamenti.

#### ♣ Nelle uscite

Prestazioni erogate.



Premi versati a soggetti gestori esterni.

Variazioni degli Accantonamenti tecnici distinti per tipologia di riserva, con speciale evidenziazione di eventuali poste destinate alla copertura delle c.d. “prestazioni vincolate” .

Oneri finanziari

Spese di funzionamento.

Stato patrimoniale

♣ Nelle passività

Importo degli accantonamenti tecnici distinti per tipologia di riserva, con speciale evidenziazione di eventuali poste destinate alla copertura delle cd “prestazioni vincolate” .

Schema di calcolo della soglia delle prestazioni vincolate

Al fine di poter accedere al regime fiscale agevolato, i fondi o casse istituiti ai sensi dell’art. 51 TUIR devono trasmettere all’Anagrafe dei fondi sanitari entro il 31 luglio di ciascun anno la certificazione, a firma del legale rappresentante, che attesti il rispetto della soglia delle risorse vincolate, indicando, al netto delle spese generali:

- a) l'ammontare delle risorse impegnate che si riferiscono alle prestazioni cd. “vincolate”;
- b) l'ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
- c) la percentuale dell'importo di cui alla lett. a) sull'importo di cui alla lett. b). Si ribadisce come il livello delle riserve debba essere coerente con le caratteristiche e l’andamento della gestione operativa del Fondo, con particolare riferimento alla consistenza della riserva di sicurezza, da mantenere entro limiti prefissati in considerazione degli importanti riflessi in termini di determinazione del livello dei contributi e delle prestazioni.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## VI LINEE GUIDA SU DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO PREVEDIBILE E RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Questo documento rappresenta l'integrazione delle "Linee guida per l'Attuario incaricato della Compagnia di assicurazione sulla vita" attualmente in vigore cui l'Attuario medesimo deve uniformarsi per quanto riguarda:

- a) la determinazione del rendimento prevedibile delle attività a copertura delle riserve tecniche (ai sensi del Provvedimento EX-ISVAP n. 1801 del 21/2/2001);
- b) la costituzione della eventuale riserva aggiuntiva per il rischio di tasso di interesse.

La normativa cui fanno espresso riferimento le presenti linee guida è rappresentata:

- a) dall'art. 25, comma 12, del decreto legislativo n. 174/95, (di seguito Decreto);
- b) dal Provvedimento EX-ISVAP n. 1801 del 21/2/2001 recante "Disposizioni per la determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche per le Compagnie di Assicurazione", (di seguito Provvedimento).

Le presenti linee guida trovano applicazione dalla data di riconoscimento delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza delle Assicurazioni (IVASS ex-ISVAP), ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Decreto. Esse rappresentano la conclusione, anche dal punto di vista formale, dell'iter procedurale avviato con la nota dell'Ordine Nazionale degli Attuari del febbraio 2002 ("Indicazioni sul metodo di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse in relazione al bilancio 2001") e con la lettera dell'EX-ISVAP del 4/2/2002 ("Metodi di valutazione della sufficienza della riserva aggiuntiva di tasso di interesse di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 174/95") con la quale veniva espressa da parte dell'Autorità di Controllo la condivisione, nelle modalità e nei termini, dei criteri e delle metodologie attuariali prospettate dall'Ordine stesso.



---

## VII LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE RISERVE TECNICHE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE VITA IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS / IFRS) Liability Adequacy Test

### PREMESSA

Il presente documento rappresenta una guida utilizzabile dagli attuari per la verifica della congruità delle riserve tecniche vita in conformità con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Per l'impostazione del presente documento sono state prese a riferimento le "Practice guidelines" elaborate dall'International Actuarial Association (IAA), opportunamente modificate per tener conto della specificità del mercato italiano e della nostra realtà attuariale.

In particolare sono state analizzate le linee guida del **Liability Adequacy Test** (di seguito LAT) dei seguenti principi contabili:

- IFRS4 Insurance Contracts: fornisce i principi fondamentali per la valutazione della congruità della riserva tecnica per tutti quei contratti classificati come assicurativi o di investimento con componente di partecipazione discrezionale agli utili (di seguito DPF) contabilizzata completamente nelle passività come componente di riserva tecnica;
- IAS37 Provision Contingent Liabilities and Contingents Assets: fornisce le linee guida per la valutazione della congruenza delle riserve tecniche nei casi in cui i test già effettuati dalla compagnia in applicazione della normativa locale preesistente alla introduzione dell'IFRS4 non soddisfino i requisiti minimi richiesti dalle linee guida degli IFRS4 sul LAT.

### Introduzione

Il presente documento si propone di inquadrare l'ambito di applicazione del LAT, definire cioè il portafoglio di contratti oggetto di verifica, per poi approfondire i principi che devono essere seguiti nella valutazione della congruenza delle riserve tecniche conformemente a quanto previsto da IFRS4 e da IAS37.

I suddetti principi riguardano:

- la frequenza e la rappresentatività del LAT;
- la finalità del LAT;
- la verifica del test stesso.

Il test del LAT richiede alla compagnia di verificare che le riserve nette, intese quali riserve di bilancio decurtate dei costi di acquisizione da differire e degli attivi immateriali, collegati ai contratti acquisiti mediante business combination, siano in grado di coprire gli impegni assunti nei confronti degli assicurati definiti dal valore attuale dei futuri flussi di cassa, detta "riserva realistica" e rappresenterà il termine di paragone da utilizzare per valutare la congruità delle riserve appostate a bilancio. Qualora la "riserva realistica" risulti maggiore delle riserve nette sottoposte al test di verifica si genera un deficit che dovrà essere imputato a conto economico.

## **Ambito di applicazione del LAT**

Il LAT deve essere effettuato per i contratti classificati come assicurativi e per i contratti di investimento con DPF.

### **Contratti assicurativi**

I riferimenti su come deve essere calcolato il LAT sono forniti nel paragrafo 15 dell' IFRS4 dove si stabilisce che la Compagnia deve valutare ed accertare che ad ogni data di bilancio le riserve tecniche siano adeguate.

Tale valutazione dovrà essere effettuata considerando tutti i futuri flussi di cassa generati dai contratti del portafoglio di polizze esaminato e utilizzando le migliori e più coerenti ipotesi applicabili dall'attuario.

Qualora tale verifica dimostri che le riserve nette, risultano inferiori alla "riserva realistica" il deficit di riserva risultante dovrà essere registrato nel conto economico.

### **Contratti di investimento con DPF**

L'applicazione del LAT per i contratti di investimento con DPF dipende dalla modalità di contabilizzazione della componente del DPF stesso, ossia se tale componente viene considerata una passività o se risulta totalmente o in parte contabilizzata nel patrimonio netto.

- Il DPF è contabilizzato interamente come passività. Per questi contratti di investimento i requisiti richiesti per la verifica della congruenza delle riserve sono gli stessi previsti per i contratti classificati come assicurativi; si applica quanto prescritto dallo IFRS4, paragrafo 35, punto (a), in cui si stabilisce che il LAT è riferito all'intero contratto come previsto nei paragrafi 15-19 dell' IFRS4.

- Il DPF è contabilizzato in parte o interamente nel patrimonio netto. Per questi contratti di investimento si applica quanto prescritto dagli IFRS4, paragrafo 35, punto (b), in cui si stabilisce che le passività da contabilizzare per l'intero contratto non potranno essere inferiori all'ammontare degli elementi garantiti, valutati in maniera conforme alle linee guida dello IAS39. Non è chiaro se il requisito previsto dallo IAS39, secondo cui le passività contabilizzate non possono essere inferiori all'ammontare degli elementi garantiti, sia sostitutivo o integrativo rispetto ai requisiti minimi richiesti dal LAT.

La componente del DPF relativa ai contratti rivalutabili del nostro mercato assicurativo viene generalmente contabilizzata nelle passività; questo comporta che per i contratti d'investimento rivalutabili il LAT verrà applicato all'intero contratto come previsto nei paragrafi 15-19 dello IFRS4.



---

### **Riserva Tecnica Netta**

Con il termine di "riserva tecnica netta" si indica l'ammontare di riserva, utilizzato nel calcolo del LAT, da confrontare con la "riserva realistica" determinata sulla base del valore attuale dei futuri flussi di cassa.

L'IFRS4 definisce la "riserva tecnica netta" come la differenza tra le riserve tecniche appostate a bilancio e i relativi costi d'acquisizione da differire oltre ad eventuali attivi immateriali che siano riconducibili alle riserve tecniche oggetto di valutazione (quali ad esempio quelli che nascono da acquisizione di portafogli, contabilizzati in applicazione del paragrafo 31 dell'IFRS4 "expanded presentation").

Una questione di notevole interesse è se la valutazione della congruità delle riserve debba essere effettuata considerando all'interno delle riserve nette anche la posta contabile delle "shadow liabilities".

L'IFRS4 non precisa se l'eventuale accantonamento a conto economico del deficit di riserva debba essere effettuato considerando o meno le "shadow liabilities" ma, al paragrafo 15 prescrive genericamente che la congruità sia verificata rispetto alle passività assicurative rilevate.

Da quanto riportato nell'IFRS4 "Shadow Accounting", si ritiene che la congruità delle riserve debba essere valutata considerando tra le riserve nette anche la componente di shadow liability di pertinenza degli assicurati registrata in bilancio. L'inclusione della shadow liability garantisce una maggiore coerenza finanziaria tra i valori a confronto date le prescrizioni relative al tasso di attualizzazione da utilizzarsi nel calcolo del LAT. Qualora la compagnia registri in bilancio una quota di minusvalenze nette di pertinenza degli assicurati, tale componente dovrà essere portata in deduzione nel calcolo della riserva netta.

### **Shadow Liability**

Per esclusive necessità di completezza si riportano alcuni cenni sulla tematica delle "shadow liability". Le "shadow liabilities" sono riserve previste nell'ambito della disciplina dello shadow accounting che consente la separazione contabile dell'elemento di partecipazione agli utili di tipo discrezionale.

Tale possibilità è contemplata dallo IFRS4 secondo cui l'assicuratore può cambiare la sua politica contabile in modo che le plus/minusvalenze sugli attivi che risultano riconosciute, anche se non realizzate, determinano lo stesso effetto sulla misurazione delle passività assicurative che si sarebbe determinato se dette plus/minusvalenze fossero state realizzate.

Tali riserve presentano una natura tecnica differente rispetto alle altre riserve di bilancio in quanto correlate con il valore delle plus/minusvalenze latenti e vengono appostate per consentire una corretta rappresentazione a bilancio delle passività assicurative e del patrimonio netto.

A titolo esemplificativo se gli attivi sono classificati "Available for Sale" e conseguentemente al termine dell'esercizio il loro valore contabile viene allineato al valore di mercato viene registrata a stato patrimoniale, tra le riserve tecniche, shadow liabilities per l'importo di plus/minusvalenze latenti di pertinenza degli assicurati mentre a patrimonio netto sarà rilevata una contropartita per un importo pari alle plus/minusvalenze latenti per la quota parte dello shareholder. Qualora invece, gli attivi sono classificati "Trading through Profit and Loss" si terrà conto dell'effetto delle plus/minusvalenze latenti contabilizzando delle shadow liabilities e transitando a conto economico.



---

### Frequenza e rappresentatività del test

L' IFRS4 richiede che il LAT venga effettuato ad ogni "reporting date" ossia in sede di redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale. Il dettaglio e la precisione di calcolo del LAT devono consentire di esprimere un giudizio di congruità delle riserve accantonate in bilancio.

Qualora non si sia in presenza di un deficit di riserva tecnica non è necessario riportare nelle "disclosure" di bilancio informazioni di dettaglio sui risultati del test stesso.

La precisione e l'analiticità del test potrebbero teoricamente variare in funzione dell'entità del surplus di riserva tecnica netta rispetto alla riserva realistica (margine di congruenza). Nell'ipotesi in cui venga accertata e dimostrata l'esistenza di un ampio margine di congruenza si potrebbe anche ridurre il livello di precisione del test; se il margine risulta invece limitato è consigliabile prevedere un test articolato in maniera precisa e particolareggiata. In ogni caso i procedimenti adottati e le verifiche effettuate devono essere descritti in maniera esaustiva nella "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti emessi da imprese di assicurazione" prevista dal provvedimento EX-ISVAP n. 2460 in tema di verifica della congruità delle passività assicurative.

### Requisiti minimi e finalità del test

L'IFRS4 specifica che se la compagnia effettua un test di congruità delle riserve che rispecchia determinati requisiti minimi allora non sono richieste ulteriori verifiche. I suddetti requisiti minimi richiesti sono elencati di seguito:

- il test deve considerare il valore corrente di tutti i futuri flussi attesi sul contratto, inclusi quelli relativi alle spese di gestione dei sinistri e quelli derivanti dalle garanzie e dalle opzioni implicite;
- qualora il test metta in evidenza che le riserve siano inadeguate l'intero deficit verrà imputato a conto economico.

Dall'analisi dell'IFRS4 emergono alcuni fondamentali aspetti:

- valore corrente: questo termine sta ad indicare che la valutazione deve essere effettuata utilizzando ipotesi aggiornate. L' IFRS4 non specifica se le ipotesi da adottare necessitano di aggiustamenti per il rischio e l'incertezza; sembra quindi sostenibile che i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4, per i test già richiesti dalla normativa local gaap, risultino soddisfatti utilizzando ipotesi aggiornate prive di aggiustamento per il rischio e l'incertezza;
- futuri flussi di cassa: è preferibile utilizzare, quale periodo di proiezione, l'intera durata contrattuale; per i contratti caso vita, quindi, i flussi dovrebbero essere proiettati fino a scadenza del contratto. Per quei contratti senza scadenza prefissata, quali, ad esempio, quelli a vita intera a premio unico a tasso 0%, per cui è stimabile una durata massima effettiva è possibile adottare tale durata come periodo di proiezione. Nella valutazione dei futuri flussi di cassa vanno considerati anche gli introiti relativi ai futuri incassi di premi per tariffe a premio annuo o a premio ricorrente. Il riferimento alle spese di gestione dei sinistri implica che almeno i costi diretti devono essere considerati e possibilmente anche tutte le spese amministrative comprese quelle di liquidazione del sinistro;
- flussi di cassa relativi alle opzioni implicite e alle garanzie: le linee guida dell'IFRS4 non precisano quali opzioni implicite e garanzie dovrebbero essere considerate ma impongono chiaramente che la valutazione delle stesse non deve essere trascurata in un processo di verifica di congruità delle riserve.



Il calcolo delle opzioni implicite e delle garanzie può avvenire attraverso:

- la stima dei futuri flussi di cassa per opzioni implicite e garanzie, siano esse "in the money" che "out of the money";
- la stima dei flussi di cassa delle opzioni implicite e garanzie estendendo il periodo di proiezione in maniera tale da cogliere tutti i flussi generati da tali opzioni e garanzie;
- una misurazione stocastica del costo delle opzioni implicite e delle garanzie.

#### **Approccio metodologico da seguire se il LAT non soddisfa i requisiti minimi richiesti dagli IFRS 4**

Nell'ipotesi in cui lo strumento di valutazione della congruenza delle riserve non soddisfi interamente i requisiti minimi richiesti dal LAT, l'IFRS4 precisa che la compagnia dovrà valutare l'adeguatezza delle riserve tecniche seguendo i criteri previsti dallo IAS37 in materia di Provision, Contingent Liabilities and Contingent Asset.

La legislazione italiana prevede diversi tipi di analisi sulla valutazione della congruenza della riserva in relazione ai futuri flussi di cassa. Tali analisi, in relazione al tipo di flusso e al tipo di rischio sottostante, permettono di valutare in maniera distinta la congruenza delle riserve in relazione a:

- rischio demografico;- rischio finanziario;
- rischio economico.

Dall'analisi dei test di congruità previsti dalla legislazione italiana sembra però emergere che nessuno di essi sia in grado di soddisfare il complesso dei requisiti minimi richiesti per il calcolo del LAT. In tali condizioni la congruenza delle riserve dovrà essere accertata sulla base di un test elaborato in linea con i contenuti previsti dallo IAS37.

#### **Contenuti dello IAS37**

Lo IAS37 stabilisce che l'importo di riserva, valutato ad ogni reporting date, sarà calcolato come la migliore stima ("best estimate") della somma necessaria per estinguere gli oneri futuri della compagnia. Successivamente si definisce il concetto di "best estimate" come l'importo che si sarebbe disposti a pagare per l'estinzione degli oneri futuri o per trasferirli a una terza parte.

Il paragrafo 38 dello IAS37 definisce il concetto di "best estimate" come la stima delle riserve tecniche effettuata dal management della compagnia, integrata da valutazioni riguardanti casi simili e, in talune circostanze, messa a confronto con valutazioni effettuate da esperti indipendenti.

Inoltre, se la valutazione delle riserve tecniche riguarda entità incerte composte da vari elementi (ad esempio si consideri la valutazione degli impegni generati da un contratto assicurativo o da un contratto di investimento con DPF), la riserva deve essere uguale al valore attuale calcolato come media pesata di tutte le possibili entità incerte presenti nella valutazione. Si precisa infine ai paragrafi 37, 39 e 41 dello IAS37 che la valutazione delle riserve tecniche deve essere "ante imposte".

Lo IAS 37 sembra pertanto supportare un modello basato sulla valutazione dei futuri flussi di cassa, possibilmente multi-scenario e in grado di riflettere i possibili risultati delle entità aleatorie.



Infine, sebbene lo IAS37 ribadisca più volte il concetto di valutare flussi di spesa, appare ragionevole che nel modello dei flussi di cassa vengano considerati anche gli incassi dei premi nel caso di contratti con tariffe a premio annuo e ricorrente, in accordo con le linee guida dello IFRS4 sul LAT.

### **Rischio e incertezza**

Lo IAS37 richiama il concetto di rischio e incertezza stabilendo che il valore delle riserve realistiche deve essere calcolato considerando tali fattori nelle valutazioni dei flussi di cassa, senza però sovrastimare le riserve stesse.

Dal contenuto dello IAS37, paragrafi 42 e 43, emergono i seguenti aspetti:

- considerare il rischio e l'incertezza: è evidente che fattori quali il rischio e l'incertezza, che caratterizzano in maniera evidente la maggior parte delle entità oggetto di valutazione, devono essere accuratamente tenuti in considerazione nel processo di valutazione delle ipotesi al fine di effettuare la migliore stima possibile delle riserve;
- evitare una sovrastima della riserva: l'aggiustamento per il rischio e l'incertezza comporterà inevitabilmente un aumento dell'importo della riserva ma è necessario evitare che tale aumento ne comporti una sovrastima. Lo IAS37, pertanto, invita espressamente le Compagnie ad utilizzare attenzione e cautela nel processo di aggiustamento delle ipotesi per il rischio e l'incertezza.

### **Fattore di sconto e ipotesi di rivalutazione delle prestazioni**

Lo IAS37, paragrafi 45-47, tratta la tematica del fattore di sconto da utilizzare nel processo di attualizzazione dei flussi di cassa. Il "pre-tax discount rate" viene definito come il tasso di sconto, al netto dell'effetto della tassazione, utilizzato per valutare il "time value" del denaro sulla base delle attuali condizioni di mercato.

Tale fattore di sconto non dovrebbe però riflettere i rischi già incorporati nella valutazione dei flussi di cassa.

Nel paragrafo 19 dell' IFRS4 viene inoltre specificato che le riserve valutate secondo i contenuti dello IAS37 rifletteranno i margini di interesse se e solo se le riserve nette da confrontare rispecchieranno anch'esse tali margini.

Per i prodotti rivalutabili del nostro mercato vita al fine di calcolare le riserve realistiche, è necessario decidere l'ipotesi di adeguamento delle prestazioni e il relativo fattore di sconto.

Lo IFRS4 e lo IAS37 non trattano in maniera approfondita tale aspetto ma offrono delle indicazioni da interpretare.

In tema di ipotesi di tasso di sconto, una soluzione praticabile è quella di fare riferimento ad una curva rappresentativa del tasso di interesse risk free utilizzato dal mercato per valutare il time value del denaro qualora lo stesso sia significativo.

Nella scelta dell'ipotesi di rivalutazione delle prestazioni, un aspetto da tenere in debita considerazione è rappresentato dal vincolo dettato dallo IAS37 (paragrafi 51 e 52) in tema di smobilizzo degli attivi "expected disposal of asset" secondo cui non è possibile considerare nella valutazione delle passività gli effetti degli utili derivanti dallo smobilizzo atteso dei propri attivi.





Di seguito si riportano alcune soluzioni proposte per adeguare le prestazioni nel rispetto del vincolo dettato dallo IAS 37 e basate sul criterio dell'oggettività.

### **Rivalutazione delle prestazioni al tasso minimo garantito.**

Tale approccio consente di stimare il minimo valore di riserva che la compagnia deve accantonare per far fronte alle prestazioni minime garantite all'assicurato. Ha il pregio di essere un approccio semplice ed oggettivo che in talune circostanze garantisce che le riserve nette appostate a bilancio siano congrue. In particolare nell'ipotesi che per qualsiasi linea di garanzia non vi sia deficit di riserva si può concludere che le riserve sono sufficienti a garantire gli impegni dell'assicurato; per contro, in presenza di deficit di riserva su livelli di rendimenti garantiti alti la compensazione con i livelli di rendimenti garantiti bassi potrebbe portare ad errate conclusioni di congruità. La scelta di tale approccio comporta lo svantaggio di non tener conto delle condizioni di mercato e dei presunti tassi a cui le prestazioni in futuro si adegueranno.

### **Rivalutazione delle prestazioni ad una curva risk free.**

Tale approccio consente di adeguare le prestazioni in ragione del tasso più alto definito tra la misura di rendimento annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la misura di retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla curva dei tassi risk free riconosciuta sul mercato. E' un metodo oggettivo e coerente con i tassi di mercato che, tuttavia, non tiene conto degli attivi detenuti dalla compagnia. In questo scenario l'ipotesi di compensazioni tra linee di garanzie appare plausibile in quanto si evita una sottostima delle prestazioni per tariffe con rendimenti garantiti bassi in quanto l'ipotesi finanziaria di rivalutazione delle prestazioni viene definita a partire dalla curva dei tassi risk free. Rimangono comunque dei gradi di libertà nella scelta del tasso da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni.

### **Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore di tassi stimato facendo ricorso alla tecnica del "cash flow matching".**

Secondo tale approccio le prestazioni sono rivalutate in funzione dei rendimenti stimati con la tecnica del "cash flow matching" ovvero si determinano i rendimenti di un portafoglio sintetico in grado di replicare i profili di riserva sulla base dei valori di mercato della curva risk free con uno spread tale che il valore del portafoglio replicante sia pari al valore del portafoglio titoli realmente detenuto dalla compagnia.

E' un approccio oggettivo che per costruzione ammette compensazioni per linee di garanzia all'interno della gestione speciale.

Rivalutazione delle prestazioni sulla base di un vettore di tassi best estimate definito in una lettura di sostanza economica.

Tale approccio consente di adeguare le prestazioni in ragione del tasso più alto definito tra la misura di rendimento annuo garantito e il rendimento ottenuto applicando la misura di retrocessione o la percentuale di minimo trattenuto alla curva di tassi best estimate. Il vettore di rendimenti best estimate dovrà essere definito sulla base dei rendimenti degli attivi sottostanti alle riserve, stimati attraverso una procedura aziendale consolidata che consenta di garantire una valutazione oggettiva di tali rendimenti.



In questo scenario, come per il precedente, non sembrano sussistere problemi nell'effettuare compensazioni tra linee di garanzie in quanto l'adeguamento delle prestazioni sarà calcolato a partire dalla curva di rendimenti best estimate.

### **Considerazioni aggiuntive sullo IAS37**

#### **Eventi futuri**

Lo IAS37, paragrafo 48, precisa che nel calcolo delle riserve ai fini del LAT è necessario considerare gli eventi futuri solo nel caso in cui vi sia obiettiva evidenza che tali eventi si verificheranno.

Nel processo di valutazione dei flussi di cassa eventi futuri quali riduzioni di spese, miglioramento dei trend di mortalità e altre operazioni o fattori comportamentali, che possono influenzare i futuri flussi di cassa devono essere, quindi, considerati solo se vi è oggettiva evidenza che gli stessi potranno verificarsi.

#### **Rimborsi**

Lo IAS37 precisa che, nel caso in cui il pagamento di un'obbligazione venga rimborsato da terze parti, la valutazione di tale obbligazione non sarà influenzata dai rimborsi effettuati da terze parti ma piuttosto tali rimborsi saranno rilevati con una voce nell'attivo.

Inoltre nel processo di valutazione la componente delle spese sarà considerata al netto di quelle spese sostenute per i rimborsi.

In ambito assicurativo la riassicurazione può essere considerata alla stregua di un rimborso.

#### **La riassicurazione nel LAT**

Per quanto riguarda la tematica relativa alla riassicurazione si deduce che la congruenza della riserva debba essere valutata senza tener conto degli effetti generati dalla riassicurazione.

Se il test del LAT è effettuato in accordo con i contenuti dello IAS37, la questione viene risolta facendo riferimento alle linee guida dell'IFRS4, paragrafo 17, sezione (a ii), in cui si chiarisce che le relative poste degli attivi generati dalla riassicurazione non saranno considerate in quanto contabilizzate separatamente.

Anche nel caso in cui la compagnia non applichi lo IAS37, si ritiene che, sebbene non espressamente stabilito, il test del LAT debba essere calcolato al lordo della riassicurazione.

Inoltre nell'ipotesi di contabilizzare un deficit di riserva al netto degli effetti della riassicurazione potrebbero sorgere problemi di trasparenza in termini di esposizione in bilancio in quanto si potrebbe oscurare l'esistenza di un rischio di credito a cui la compagnia è esposta.

L'IFRS4, paragrafo 14, sezione (d), stabilisce che la compagnia non può:

- effettuare compensazioni tra poste di attivo generate dalla riassicurazione e le relative poste delle riserve generate dal business assicurativo. Di conseguenza, nell'ipotesi di una prassi contabile che valuta la congruenza delle riserve considerando gli effetti della riassicurazione, sarebbe necessario, in presenza di un deficit netto di riserva, cambiare la prassi contabile al fine di rilevare il deficit di riserva nelle passività assicurative e riflettere separatamente l'effetto sugli attivi generati dalla riassicurazione;



- effettuare compensazioni tra poste di conto economico, ricavi e spese, generate dalla riassicurazione e le corrispondenti poste generate dal business assicurativo diretto.

L'IFRS4, paragrafo 16, stabilisce che, nel caso in cui la compagnia preveda un test di congruità delle riserve che rispecchi determinati requisiti minimi, non sono richieste ulteriori verifiche tecniche.

Questo principio non sembra autorizzare un test al netto della riassicurazione in quanto si riferisce alla natura del test e non all'ammontare che deve essere testato.

Inoltre, dato che la contabilizzazione delle poste generate dalla riassicurazione è separata dalla contabilizzazione delle passività assicurative è appropriato ritenere che il test non consideri la riassicurazione e il suo relativo costo.

### **Aggregazioni**

L' IFRS4, paragrafo 18, precisa il livello di aggregazione da utilizzare per la valutazione della congruità delle riserve.

Se per la congruenza delle riserve si utilizza un test già esistente, che rispecchia i requisiti minimi richiesti dall'IFRS 4, paragrafo 16, il livello di aggregazione sarà stabilito sulla base della pratica contabile usata per quel test.

Se il valore dei futuri flussi di cassa viene calcolato sulla base dei contenuti dello IAS 37 la verifica va condotta ad un livello di portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti in modo unitario.

Per quanto riguarda i prodotti rivalutabili del nostro mercato la scelta del livello di aggregazione dipenderà dalle ipotesi finanziarie adottate per rivalutare le prestazioni e scontare i cash flow e dalla valutazione dell'omogeneità delle gestioni speciali.

La possibilità di effettuare aggregazioni per linee di garanzia dovrà tener conto delle ipotesi finanziarie di rivalutazione e sconto utilizzate per il calcolo dei cash flows come trattato in dettaglio al paragrafo 2.7. Infatti se le prestazioni fossero valutate al tasso di interesse minimo garantito, aggregazioni per linee di garanzia potrebbero portare a indebite compensazioni dato che i margini presenti su gestioni speciali con rendimenti garantiti bassi non sempre sarebbero in grado di compensare deficit di riserva su rendimenti garantiti più alti.

Ad esempio, se si considerano due linee di garanzia, una al 2% e una al 4.5%, e si ipotizza che il rendimento della gestione separata da riconoscere agli assicurati si attesti attorno al 4%, la compensazione tra queste due linee di garanzia, in un' ottica di rivalutazione delle prestazioni al minimo garantito, non sarebbe coerente.

La riserva realistica della linea di garanzia al 2%, infatti, sarebbe sottostimata e si avrebbe una sovrastima del margine di riserva utilizzato per compensare il deficit generato dalla linea di garanzia al 4.5%.

Nell'ipotesi che le prestazioni si adeguino in ragione di una curva risk free o sulla base di un vettore di tassi best estimate il problema di cui sopra non sussisterebbe e pertanto aggregazioni per linee di garanzie sarebbero coerenti.

### **Contabilizzazione del deficit di riserva**



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020 "LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO"

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

Il deficit di riserva è solitamente contabilizzato attraverso un incremento di riserva o un decremento del relativo attivo immateriale, per un importo pari all'intero deficit. L'IFRS4, sezione BC 104, non specifica quali poste di bilancio debbano essere rettificare.

L'iniziale deficit di riserva sarà contabilizzato, nella sua totalità, nel conto economico nel periodo in cui viene rilevato e non sarà possibile differirlo nei periodi successivi.

E' ragionevole pensare che quando il test indica che il deficit si è incrementato, tale incremento sia contabilizzato in conto economico.

Malgrado l'IFRS4 stabilisca che il deficit di riserva deve essere contabilizzato in conto economico, nel caso in cui si rilevi una carenza di riserva originata, ad esempio, dal cambio del fattore di sconto, generato da una contabilizzazione in patrimonio netto delle plusvalenze latenti, tale carenza potrà essere contabilizzata in patrimonio netto coerentemente al principio proposto in tema di "Shadow Accounting" nell' IFRS4, paragrafo 30.

### **Disclosure**

L'IFRS4, paragrafi 36 e 37, e, dove applicabile, lo IAS 32 al paragrafo 51, prevedono che la compagnia d'assicurazione dia "disclosure" circa l'approccio metodologico utilizzato per la verifica delle congruità delle riserve.

In particolare possibili tematiche da sviluppare nelle "disclosure" possono essere rappresentate da:

- descrizione dell'approccio metodologico del LAT utilizzato per verificare la congruità delle riserve, approfondendo aspetti quali la frequenza e la natura del test;
- flussi di cassa considerati;
- metodi di valutazione e ipotesi adottate;
- fattore di sconto utilizzato;
- livello di aggregazione praticato.

In tema di disclosure l'organo di vigilanza, con provvedimento n. 2460, ha imposto l'obbligo alle compagnie di assicurazione di redigere una relazione sulle poste del bilancio consolidato in cui è previsto, separatamente per la gestione vita e danni, uno schema di specifiche informative in tema di verifica di congruità delle riserve.



## VIII LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI EMESSI DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) - Prima versione: 2 maggio 2006

### Premessa

Il presente documento rappresenta una guida utilizzabile dagli attuari per la classificazione dei contratti assicurativi, “vita” e “danni”, dei contratti di investimento e dei contratti di prestazione di servizio ai fini della redazione dei bilanci delle Compagnie di assicurazioni in conformità con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Per l’impostazione del lavoro sono state prese come riferimento le “Practice Guidelines” elaborate dall’International Actuarial Association (IAA), opportunamente rielaborate per tenere conto delle specificità del mercato italiano e della nostra realtà attuariale. A tale proposito si sottolinea che le linee guida seguono l’impostazione della normativa di riferimento. Dal momento che tutti gli IAS/IFRS sono “principle based” le indicazioni operative sono basate in primo luogo sulla comprensione ed individuazione degli elementi tecnici e sostanziali a cui i principi contabili si riferiscono. Vengono poi riportati a titolo meramente indicativo alcuni esempi tipici dei prodotti delle Compagnie vita presenti nel nostro mercato.

E’ da evidenziare che, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato unico europeo dei capitali, il Regolamento UE 1606/02 fissa, fra l’altro, i seguenti punti fondamentali:

- obbligo per tutte le società UE quotate di redigere i bilanci consolidati conformemente ai principi IAS/IFRS a partire dal rendiconto annuale del 2005;
- opzione da parte degli Stati Membri per estenderne l’ambito applicativo sia alle società non quotate sia ai bilanci individuali;
- definizione di un meccanismo di omologazione legislativa dei principi IAS/IFRS finalizzato a garantire la compatibilità tecnica dei principi contabili internazionali alle direttive comunitarie. Con particolare riferimento al settore assicurativo il legislatore italiano ha delineato il seguente ambito applicativo:
  - obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2005;
  - obbligo per tutte le società, quotate e non, di redigere il bilancio individuale secondo gli attuali principi contabili nazionali.

In questo documento viene indicato il principio contabile internazionale di riferimento nella versione recepita dai Regolamenti della Commissione Europea in vigore al momento dell’emanazione delle presente testo. L’adozione dei nuovi principi contabili internazionali (IFRS) richiede, tra l’altro, che i contratti vengano preliminarmente classificati tra contratti di investimento, contratti assicurativi e contratti di prestazione di servizi e siano analiticamente individuate le diverse componenti del contratto al fine di determinare quale principio contabile sia effettivamente applicabile al contratto o alla specifica componente contrattuale.

Queste linee guida sono limitate alle pratiche relative alla classificazione di contratti emessi dalle compagnie di assicurazione vita e danni in modo che i diversi IFRS possano essere correttamente applicati (esse non forniscono indicazioni relativamente alla classificazione degli attivi finanziari ai quali si applica lo IAS 39).



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Nel presente documento viene proposto un processo decisionale per la classificazione dei contratti e delle loro componenti e vengono fornite indicazioni utili in ciascun passo del processo stesso.

Al fine di classificare i contratti si devono esaminare vari principi contabili ed in particolare i seguenti:

- IFRS4, Insurance Contracts - fornisce i principi per determinare se un contratto è un contratto assicurativo (o di riassicurazione). Inoltre fornisce una guida relativamente ai contratti di investimento con partecipazione discrezionale agli utili (Discretionary Participation Feature - DPF);
  - IAS 32, Financial Instruments: Disclosure and Presentation - fornisce la definizione di uno strumento finanziario e le relative modalità di registrazione in bilancio;
  - IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement - fornisce una guida per determinare se uno strumento finanziario è un derivato o un derivato incorporato e dà indicazioni per la misurazione del valore di uno strumento finanziario;
  - IAS 18, Revenue - indica i requisiti per cui un ricavo da prestazione di servizi sia considerato tale.
- La gran parte dei contratti che devono essere considerati nei bilanci assicurativi ricadono in uno o più di questi quattro principi contabili.



---

## IX GENDER DIRECTIVE:: CONSIDERAZIONI E LINEE GUIDA ATTUARIALI SULL'ASSICURAZIONE DANNI

Obiettivo del presente documento è individuare gli impatti della direttiva 2004/113/CE (“gender directive”) nel settore delle ASSICURAZIONI DANNI, nonché sull’attività degli attuari impegnati in tale contesto. La prima parte del documento è dedicata alle questioni normative e interpretative, mentre la seconda parte è dedicata alla linee guida che gli attuari danni devono seguire quando operano nei settori interessati.

### Contesto normativo

La direttiva 2004/113/CE attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura; in particolare, l’art. 5, comma 1, dispone che gli Stati membri “provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni” (nel prosieguo “regola unisex”). Il comma 2 dello stesso art. 5 tuttavia consente “agli Stati membri di decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.” Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196, che attua la “gender directive”, prevede appunto tale possibilità di deroga, che sinora è stata ampiamente utilizzata dalle Compagnie nei 2 rami danni, previa apposita certificazione, in base a disposizioni dell’ex-ISVAP, dell’Attuario Incaricato per il ramo RCA e di un attuario iscritto all’Albo per gli altri rami danni. La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° marzo 2011 (meglio nota come sentenza “TEST ACHATS” dal nome dell’associazione di consumatori belga che ha promosso la causa) ha reso invalido il citato comma 2 dell’art. 5 a far data dal 21 dicembre 2012. La Corte di Giustizia ha infatti ritenuto che mantenere senza limiti di tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Infine, la Commissione Europea ha impartito le LINEE DIRETTRICI PER L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA NELLA CAUSA C-236/09 (TEST-ACHATS). Tale documento che intende facilitare, a livello nazionale, l’adeguamento alla sentenza Test-Achats non pregiudica in alcun modo l’eventuale interpretazione che la Corte di Giustizia possa dare in futuro.

Inoltre nel paragrafo Monitoraggio delle linee direttrici è precisato che “Al fine di garantire l’applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza

TestAchats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012.

La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento”.

### **Ambito di applicazione**

Con riguardo alle assicurazioni danni, l’ambito di applicazione non dovrebbe presentare all’atto pratico particolari dubbi interpretativi: la regola unisex va applicata in tutti i casi in cui l’accordo tra le parti è concluso dopo il 21 dicembre 2012, e cioè:

- I contratti nuovi stipulati (cioè sottoscritti da ambo le parti) dopo il 21 dicembre 2012, anche se derivanti da offerte e/o preventivi antecedenti tale data;
- le sostituzioni (che in quanto tali necessitano di una nuova sottoscrizione) effettuate in data successiva al 21 dicembre 2012, di contratti stipulati in data antecedente.

Al contrario, l’obbligo non sussiste:

- Per i rinnovi di contratti in cui è prevista la clausola di “tacito rinnovo”, anche nel caso in cui il premio del contratto rinnovato dovesse essere diverso da quello del contratto scaduto, o in base alla variazione di parametri tariffari predeterminati (es. età, classe di Bonus/Malus ecc.), o per effetto di variazioni tariffarie per le quali non è richiesto il consenso dell’assicurato;
- nel caso di trasferimenti di portafoglio da un assicuratore a un altro che non modifichi le condizioni contrattuali preesistenti. Un’ulteriore deroga alla nuova disciplina potrebbe essere rappresentata dalle polizze collettive stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad una previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro a prescindere dalla data di stipulazione; nei rami danni, peraltro, si rileva comunque che il premio (pro-capite o cumulativo) per queste tipologie di polizze viene già oggi normalmente determinato a partire dai dati sulla sinistrosità effettiva della collettività da assicurare, a prescindere dal sesso dei singoli assicurati.

### **Aspetti tecnici, operativi e applicativi**

Anche al fine di inquadrare correttamente le problematiche tecniche che discendono dalla normativa, preliminarmente è il caso di ricordare che il presupposto della sentenza “TEST ACHATS” risiede nell’uguaglianza “biologica” dei sessi, e che quindi le differenze di rischio associate al sesso (che pur sono evidenti) non dipendono dal sesso, ma da fattori legati ad aspetti “comportamentali” (tipo di attività, utilizzo del tempo libero, abitudini alimentari ecc.) diversi tra uomini e donne, che sono la vera causa delle differenze statisticamente riscontrate nelle curve di rischio. L’obiettivo del mercato assicurativo, ed in particolare di chi presiede l’attività di





tariffazione, deve quindi essere quello di sostituire il sesso con quelli che sono i "veri" fattori di differenziazione del rischio; il compito non si presenta per niente semplice, tenuto conto delle difficoltà derivanti da un lato dall'individuazione di tali fattori di rischio (sicuramente molto numerosi e fra loro non privi di correlazione), dall'altro dai problemi legati all'accertabilità dei fattori stessi (in tal senso l'utilizzo del sesso risultava sicuramente essere più agevole in quanto facilmente verificabile e statisticabile). La previsione è che comunque sarà necessario molto tempo prima che il mercato possa attrezzarsi adeguatamente in tal senso.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva vieta qualunque risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle prestazioni individuali in ragione dell'impiego del genere come fattore del loro calcolo, mentre non ne vieta l'uso come fattore di valutazione del rischio in generale, ad esempio:

- per gli accantonamenti e la fissazione interna dei prezzi gli assicuratori potranno continuare a raccogliere e usare informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve tecniche (si pensi per esempio alla riserva per rischi in corso) e per monitorare il loro mix di portafoglio ai fini della determinazione delle tariffe in termini aggregati;
- per la fissazione dei prezzi di riassicurazione. I contratti di riassicurazione sono stipulati tra una compagnia di assicurazioni e un riassicuratore, quindi rimane possibile usare il genere nella determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti differenziazioni basate sul genere a livello individuale degli assicurati. Per quanto riguarda le problematiche legate alla tariffazione, va premesso che il fattore sesso è attualmente utilizzato in larga misura nel ramo RCA (quasi sempre nel settore autoveicoli, più raramente per i motoveicoli), e per alcune tariffe dei rami Infortuni e Malattia. Non risulta l'esistenza di tariffe differenziate in base al sesso negli altri rami danni, ma potrebbero esserci dei casi.

Il primo problema da affrontare è se e in che misura l'applicazione di una tariffa unisex potrà comportare delle variazioni nel grado di sinistrosità del portafoglio (cioè nel valore del "premio puro medio") rispetto a quanto sarebbe accaduto continuando ad applicare una tariffa differenziata. Nel caso di assicurazione obbligatoria (RCA) ciò non dovrebbe accadere (non appare infatti ragionevole ipotizzare che la propensione ad acquistare un'autovettura possa essere influenzata da una differenza dei costi di gestione della stessa, in più o in meno secondo i casi, di qualche decina di euro all'anno). Il grado di appetibilità di una copertura facoltativa, e quindi la composizione del portafoglio in base al sesso dell'assicurato, potrebbe invece modificarsi a seguito della proposta di un prezzo unisex che, inevitabilmente, risulterà essere intermedio tra quelli oggi previsti per gli assicurati maschi e femmine, con un vantaggio per il profilo di rischio più elevato ed un maggior costo per quello meno rischioso. Ciò comporterebbe inevitabilmente un aumento del premio puro medio di portafoglio, poiché nel portafoglio stesso i profili di rischio più elevato in base al sesso sarebbero presenti in maggior percentuale rispetto a quanto oggi accade, grazie a condizioni di premio diventate più favorevoli (e il contrario accadrebbe per gli assicurati meno



rischiosi). Per i motivi anzidetti, nel ramo RCA, fermo restando il premio puro medio, per garantire l'equilibrio tecnico preesistente sarà sufficiente mantenere inalterato il premio mediamente corrisposto dal complesso degli assicurati maschi e femmine. Quindi, nel caso in cui il sesso sia stato finora utilizzato come variabile a sé stante (quindi non in abbinamento con altre variabili), occorrerà innanzitutto ricalcolare il coefficiente medio della variabile sesso non più utilizzabile (come media dei coefficienti preesistenti per maschi e femmine, pesata con le rispettive distribuzioni di portafoglio, o con la distribuzione attesa per i contratti di nuova produzione e le sostituzioni, qualora si intenda applicare la tariffa unisex solo a questi ultimi). L'effetto sul premio medio non più riproducibile dalla variabile sesso dovrà quindi essere "trasferito" sul premio di riferimento, moltiplicando quest'ultimo per il coefficiente medio precedentemente calcolato. Invece, nel caso in cui il sesso sia utilizzato in abbinamento con altre variabili tariffarie (normalmente accade con l'età), va valutata caso per caso l'opportunità di garantire l'equilibrio tecnico a livello complessivo (uomini e donne), oppure con riferimento alle singole determinazioni delle variabili ancora utilizzabili (p. es. uomini e donne suddivisi per fasce di età); la scelta va fatta coerentemente con la volontà o meno di recuperare (almeno in parte) il livello di personalizzazione tariffaria complessivo "perduto" a causa dell'impossibilità dell'utilizzo del sesso, riducendo il grado di mutualità generato dalle altre variabili abbinata (normalmente, per esempio, i coefficienti della variabile età garantiscono un'ampia mutualità a favore dei più giovani). Nei rami diversi da RCA, per i quali non sussiste l'obbligatorietà dell'assicurazione, invece, va valutata caso per caso la necessità di introdurre un margine di prudenza aggiuntivo, attraverso adeguate ipotesi sul nuovo mix di portafoglio, che potrebbe risultare diverso da quello preesistente.

Per quanto riguarda la relazione, redatta da un Attuario iscritto all'Albo (dall'Attuario Incaricato RCA nel caso si tratti della tariffa RCA), sulla tariffa richiesta dal Regolamento EX-ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, recante la "DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI", questa continua a dover essere sottoscritta solo nel caso in cui la tariffa in oggetto preveda l'utilizzo del sesso per i contratti per cui ciò è ancora possibile, dandone adeguata evidenza. Sia per il ramo RCA che per le assicurazioni non obbligatorie, si sottolinea l'importanza di un monitoraggio attento e frequente della composizione del portafoglio, per poterne cogliere tempestivamente un'eventuale variazione del mix; una diversa distribuzione degli assicurati in base al sesso, rispetto a quella inizialmente ipotizzata, a seguito della crescita di fenomeni di antiselezione del rischio, può infatti generare un'insufficienza tariffaria a fronte della quale è necessario intervenire nei tempi più brevi possibili. Nell'attesa (presumibilmente lunga) della disponibilità di dati che consentano una tariffazione con i "veri" fattori di rischio come precedentemente illustrato, appare chiaro che almeno nel breve periodo la nuova normativa imporrà di fatto una mutualità aggiuntiva per ogni portafoglio per cui il sesso dell'assicurato sia un fattore di differenziazione del rischio. Si ricorda che la sentenza non esclude che si possa continuare a tener conto del diverso livello di rischio "indirettamente" correlato al sesso (abbiamo visto infatti che il presupposto della sentenza è che non vi siano fattori "diretti"), attraverso



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

l'utilizzo di altre variabili, anche correlate al sesso, sempre che le stesse costituiscano a loro volta un fattore significativo di rischio: per fare un esempio, il sesso del proprietario di un'autovettura è correlato con la cilindrata, che si può continuare a utilizzare come variabile di personalizzazione, ma anche con il suo peso e la sua statura, che invece non potranno essere utilizzate a questo scopo. Analogamente, nel ramo malattia, non potranno essere previsti premi aggiuntivi per la copertura di patologie solo maschili o solo femminili (si ricorda comunque che gravidanza e puerperio sono già oggi esclusi dalla deroga di cui all'art. 5, par. 2 della Direttiva). Quindi, per recuperare il grado di "personalizzazione" tariffaria "perduto" a causa della nuova normativa, il suggerimento è di ricercare tutti i fattori "diretti" di differenziazione del rischio, anche in combinazione tra loro. A questo scopo può essere utile la rilevazione, anche unicamente a titolo statistico-sperimentale, di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che normalmente oggi si raccolgono a fini di tariffazione, che potrebbero per quanto detto essere sfruttate in un prossimo futuro se venisse ragionevolmente accertata la loro significatività. E' chiaro peraltro che, all'atto pratico, non è sufficiente che la tariffa sia determinata in base a corretti principi attuariali e sulla base di variabili effettivamente correlate al rischio, ma occorre anche la garanzia di poter individuare in modo certo, per ciascun rischio assicurato, le determinazioni di tali variabili. Sotto l'aspetto operativo, quindi, difficilmente le sole dichiarazioni dell'assicurato potranno costituire un parametro di tariffazione, se non supportate da adeguati elementi probatori. Si suggerisce quindi di tener conto di questi aspetti già nella fase di individuazione del panel di informazioni da raccogliere, in modo da poter concretamente utilizzare in futuro le informazioni stesse a fini tariffari.

### **Avvertenza**

Il documento rappresenta una prima presa di posizione della professione attuariale sulla base della situazione normativa di riferimento.

In relazione alle possibili modifiche di "recepimento" degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia nella normativa italiana (primaria e/o regolamentare) si provvederà a riesaminare la situazione e a formulare nuovi orientamenti.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## X GENDER DIRECTIVE: CONSIDERAZIONI E LINEE GUIDA ATTUARIALI SULL'ASSICURAZIONE VITA E SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Obiettivo del presente documento è individuare gli impatti della direttiva 2004/113/CE nel settore delle ASSICURAZIONI, con particolare riferimento al Regolamento EX-ISVAP n° 21/2008, nonché gli impatti della stessa direttiva nel settore della PREVIDENZA COMPLEMENTARE, sui contratti/convenzioni e sulle attività dell'attuario in relazione alla vigente normativa.

La prima parte del documento è dedicata alle questioni interpretative e ai dubbi emersi che vengono evidenziati al fine di dare un contributo costruttivo alle autorità competenti per la loro rapida risoluzione; la seconda parte è invece dedicata alle linee guida che gli attuari devono seguire quando operano nei settori interessati.

### Contesto normativo

Il contesto normativo è il seguente:

#### Normativa comunitaria

· DIRETTIVA 2004/113/CE NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI; · LINEE DIRETTRICI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/113/CE SULLA BASE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA NELLA CAUSA C-236/09 (TEST-ACHATS).

Tale documento che intende facilitare, a livello nazionale, l'adeguamento alla sentenza Test-Achats non pregiudica in alcun modo l'eventuale interpretazione che la Corte di Giustizia possa dare in futuro (par. 1, comma 4). Inoltre nel paragrafo Monitoraggio delle linee direttrici è precisato che "Al fine di garantire l'applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012.

La Commissione dell'Ordine monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento";

· DIRETTIVA 2006/54/CE in tema di pari opportunità in materia di occupazione e impiego, recepita tramite il d.lgs. n.5/2010 che ha introdotto l'art. 30-bis d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

#### Normativa italiana

· REGOLAMENTO EX-ISVAP N. 30/2009 IN MATERIA DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI;



PROVVEDIMENTO EX-ISVAP N. 2723/2009 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N. 30/2009; ·  
DELIBERAZIONE COVIP del 21 settembre 2011 emanata anche in attuazione del Decreto  
Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 (con particolare riferimento all'articolo 30-bis).

### **La norma di riferimento**

L'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE (nel prosieguo «la direttiva») attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne e disciplina l'uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura di servizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi.

L'articolo 5, paragrafo 1, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali (nel prosieguo «regola unisex»). In deroga a tale principio l'articolo 5, paragrafo 2, consente agli Stati membri di mantenere differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti ed accurati dati attuariali e statistici.

L'art. 9 della direttiva 2006/54/CE (nel prosieguo «la direttiva parità di trattamento nell'occupazione e impiego») ha imposto la parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

In particolare tale parità di trattamento riveste tutti i profili dei trattamenti pensionistici: condizioni di accesso, obbligo di versamento del contributo, calcolo del contributo, accesso e calcolo delle prestazioni, durata del mantenimento del diritto delle stesse.

In deroga a tale principio di parità di trattamento, la direttiva in esame ha previsto nelle forme a contribuzione definita la possibilità di fissare livelli di prestazioni differenti laddove sia necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differente e nelle forme a prestazione definita, finanziate tramite la capitalizzazione, la possibilità di variare alcuni elementi qualora la differenza sia attribuibile all'utilizzo di fattori attuariali che variano a seconda del sesso al momento dell'attuazione del finanziamento del regime.

### **La sentenza della Corte di Giustizia**

Con sentenza del 1° marzo 2011 (in prosieguo «la sentenza Test-Achats») la Corte di Giustizia dell'Unione europea (in prosieguo «la Corte di Giustizia») ha dichiarato invalido, con effetto dal 21 dicembre 2012, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che mantenere senza limiti di tempo la deroga è contrario alla realizzazione dell'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



Dal 21 dicembre 2012 la regola unisex deve pertanto applicarsi senza alcuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi contratti e cioè quando:

- è concluso un accordo contrattuale che necessita del consenso di tutte le parti, compresa l'eventuale modifica di un contratto esistente;
- l'ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia necessaria per la conclusione di tale contratto, intervenga a partire dalla suddetta data.

Pertanto si considerano nuovi, quindi con l'obbligo di conformità alla regola unisex, i seguenti accordi contrattuali:

- i contratti conclusi o modificati dal 21 dicembre 2012 e le offerte formulate prima di tale data ma accettate dalla impresa di assicurazioni successivamente;
- gli accordi tra le parti, stipulati dal 21 dicembre 2012, con il fine di differire la scadenza dei contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.

### **Questioni interpretative**

Nel nostro Paese l'applicazione della direttiva parità di trattamento nelle assicurazioni e la successiva sentenza Test-Achats ha determinato una serie di dubbi interpretativi. Su tali aspetti l'Ordine degli Attuari auspica che le autorità competenti intervengano a dirimerli al più presto in modo da consentire di avere sul tema uno scenario normativo e regolamentare definito e chiaro.

In merito si esprimono comunque alcune considerazioni, prima di carattere generale e poi specifiche, che ci si augura possano fornire un utile contributo costruttivo alla risoluzione di tali problematiche. In linea generale si ritiene che, per capire se il generico caso in esame rientra e meno nell'applicazione delle nuove regole, si possa far riferimento alla data di stipulazione del contratto/convenzione o di modifica del contratto/convenzione rispetto alla data del 21 dicembre 2012. Una possibile deroga alla nuova disciplina potrebbe essere rappresentata dalle polizze collettive stipulate da un datore di lavoro in adempimento ad un previsione derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro a prescindere dalla data di stipulazione. Invece si ritiene che l'applicazione della nuova regola non sia obbligatoria nei casi di contratti che prevedano il tacito rinnovo e di contratti preesistenti, purchè non modificati dopo il 21/12/2012. Fatta salva la possibile deroga di cui sopra, si ritiene che la classificazione del contratto in individuale o collettivo non rappresenti di per se un fattore determinante nella valutazione del generico caso ai fini dell'applicazione della nuova regola. Tale classificazione infatti non risolve in via definitiva l'interpretazione della norma, in particolare quando il contratto collettivo rappresenta una mera convenzione tra Fondo e Compagnia e il rapporto, all'interno della Convenzione, si instaura tra l'assicurato/iscritto e la Compagnia a livello individuale. Sempre fatta salva la possibile deroga di cui sopra, per i contratti/convenzioni collettivi/e già in essere alla data del 21 dicembre 2012, si pone il problema di mantenere o meno per i nuovi iscritti le vecchie regole, ovvero applicare il



principio generale del vecchio contratto stipulato prima del 21 dicembre 2012, quindi mantenimento della differenziazione per sesso, o applicare le nuove regole quindi passaggio alla tariffa unisex. Se si guarda al profilo gestionale la prima soluzione è preferibile, sotto il profilo formale-giuridico sembrerebbe più allineata la seconda soluzione. In via specifica, ferme restando le considerazioni espresse in precedenza in via generale, allo stato attuale la normativa unisex non sembrerebbe applicarsi in maniera univoca alle varie forme di previdenza complementare.

Nell'ambito della previdenza complementare rappresentiamo di seguito le differenti casistiche con le relative interpretazioni:

A. Fondi Pensione che erogano direttamente le rendite (preesistenti, interni alle aziende, eventualmente i Fondi Pensione Negoziali che dovessero fare questa scelta) possibilità di differenziare in virtù della Deliberazione Covip.

B. Rendite erogate da Compagnie per Fondi Pensione Negoziali in virtù di una Convenzione stipulata con il Fondo Interpretazione non univoca:

- possibilità di differenziare visto che per definizione il Fondo Pensione Negoziale nasce da accordi e/o contratti collettivi di lavoro, in accordo con la linea interpretativa in precedenza indicata;
- impossibilità a differenziare in quanto l'adesione ai Fondi Pensione Negoziali, pur regolata da accordi collettivi di lavoro, si esplica tramite adesione volontaria al Fondo e quindi successivamente tramite un rapporto assicurativo individuale tra l'assicurato e la Compagnia all'interno della convenzione. Ciò annullerebbe peraltro la "forza" del vincolo iniziale, ovvero l'esistenza di un CCNL che "obbligherebbe" all'istituzione del Fondo Pensione.

C. PIP

- impossibilità di differenziare perché prevale comunque la logica assicurativa con obbligo di adeguarsi alla disciplina unisex

D. Fondi Pensione Aperti istituiti da Compagnie di Assicurazioni

ADESIONE INDIVIDUALE :

- impossibilità di differenziare perché prevale comunque la logica assicurativa con obbligo di adeguarsi alla disciplina unisex

ADESIONE COLLETTIVA in virtù di accordi/contratti di lavoro: Interpretazione non univoca

- possibilità di differenziare visto che l'adesione nasce da accordi e/o contratti collettivi di lavoro, in accordo con la linea interpretativa in precedenza indicata;



· impossibilità di differenziare in quanto l'adesione, pur regolata da accordi collettivi di lavoro, è comunque su base volontaria. Ciò annullerebbe peraltro la "forza" del vincolo iniziale, ovvero l'esistenza di un CCNL che "obbligerebbe" all'istituzione del Fondo Pensione.

Per completezza informativa, sia nei PIP che nei Fondi Pensione Aperti, è stato anche sollevato il dubbio, a prescindere da quanto in precedenza riportato, che si possa ammettere la differenziazione per sesso; ciò in quanto, similmente ad esempio ai Fondi Pensione Preesistenti che erogano direttamente le rendite e tenendo conto di quanto in merito indicato dalla Covip, si prefigurerebbe anche in questo caso una "gestione diretta" da parte della Compagnia. Di fatto, infatti, non esiste una convenzione essendo la stessa Compagnia che ha istituito il Fondo aperto ad erogare le rendite.

E. Fondi Pensione Aperti non istituiti da Compagnie di Assicurazioni Interpretazione non univoca  
· per gli iscritti che aderiscono in forma collettiva in previsione di accordi e/o contratti di lavoro:

o possibilità di differenziare visto che l'adesione nasce da accordi e/o contratti collettivi di lavoro, in accordo con la linea interpretativa in precedenza indicata;

o impossibilità di differenziare in quanto l'adesione, pur regolata da accordi collettivi di lavoro, è comunque su base volontaria. Ciò annullerebbe peraltro la "forza" del vincolo iniziale, ovvero l'esistenza di un CCNL che "obbligerebbe" all'istituzione del Fondo Pensione;

· per gli iscritti che aderiscono su base individuale in assenza di accordi e/o contratti di lavoro:

- applicazione della Direttiva UE sulle assicurazioni, quindi obbligo di tariffe unisex. E' importante osservare come la mancanza di una interpretazione univoca potrebbe implicare modalità applicative diverse nell'ambito della previdenza complementare, eventualità che si ritiene necessario evitare essendo preferibile una uniformità di approccio nello stesso settore.

La situazione normativa richiede quindi degli approfondimenti anche al fine di evitare conseguenze potenzialmente negative per i beneficiari ultimi delle prestazioni e per il sistema nel suo complesso.

La coesistenza di forme pensionistiche sottostanti a diverse discipline, tra l'altro, potrebbe comportare effetti controversi di "selezione avversa" per le stesse opzioni esercitate dagli iscritti, dettate più dall'appartenenza ad un determinato sesso che da scelte razionali e consapevoli basate sull'affidabilità del soggetto erogatore della rendita o dalle migliori condizioni da questi praticate in termini di costi o di garanzie demografiche e finanziarie.

### **Considerazioni preliminari di carattere tecnico sulla previdenza complementare.**

Le forme pensionistiche hanno sin qui potuto definire prestazioni pensionistiche complementari diversificate per sesso in funzione dei dati statistici storici che mettono in evidenza una diversa



rischiosità per gli uomini e per le donne connessa al verificarsi di determinati eventi e quindi un'incidenza significativa del fattore sesso (senz'altro ad oggi quello, insieme all'età, di cui si dispone di maggiori dati statistici) nella quantificazione del rischio. In funzione di tale diversa valutazione del rischio sono stati quindi cercati gli equilibri finanziari delle gestioni pensionistiche, siano essi di tipo a capitalizzazione individuale o a capitalizzazione collettiva. Ciò assunto non è da escludere che in un'ottica di perseguimento del principio di parità di trattamento tra uomini e donne non si possa addivenire a prestazioni indistinte (o medie), ridefinendo ovviamente gli equilibri finanziari sottostanti, nella consapevolezza che in tal modo si introduce implicitamente una solidarietà assicurativa di genere. Ovviamente l'eliminazione del fattore sesso quale fattore discriminante sarebbe più semplice nei fondi pensione gestiti con un sistema a capitalizzazione collettiva, dove è già esistente un sistema di solidarietà; ciò consentirebbe di porre a carico dei diversi partecipanti al Fondo l'eventuale squilibrio derivante dall'utilizzo ab origine di una base tecnica media (maschi-femmine) nella quantificazione del rischio, in presenza poi di una collettività di iscritti non equamente distribuita rispetto al rischio stesso; diversamente, qualora fosse adottata nella valutazione della prestazione una base tecnica più prudentiale rispetto al rischio, si assisterebbe ad una riduzione della prestazione. Entrambe le situazioni potrebbero avere un effetto sulla “partecipazione” alla forma pensionistica a cui, si ricorda, si aderisce volontariamente.

Nel caso in cui il sistema finanziario di gestione adottato dalla forma pensionistica sia a capitalizzazione individuale, data la non obbligatorietà di adesione e l'assenza di meccanismi di solidarietà:

- l'adozione di una base tecnica media (maschi-femmine) ab origine renderebbe necessaria la costituzione di una camera di compensazione dei rischi tra fondi pensioni, del quale andrebbero definite le modalità di finanziamento;
- l'adozione di una base tecnica media, se imposta, renderebbe poco appetibile l'adesione alla previdenza di secondo pilastro, a meno che non vengano introdotti elementi obbligatori di riequilibrio che agiscano sul livello della prestazione (esempio: reversibilità della rendita).

In definitiva si ritiene che, data l'attuale volontarietà di partecipazione alla previdenza complementare, l'eliminazione del fattore sesso come discriminante nella valutazione dei rischi sulla base dei quali sono definite le prestazioni renderebbe necessaria la gestione degli squilibri finanziari che andrebbero a generarsi e presumibilmente determinerebbe una riduzione del livello della prestazione, con ulteriore rallentamento della crescita del settore.

#### **Ammissibilità di pratiche legate al genere**

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva vieta qualunque risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle prestazioni individuali in ragione dell'impiego del genere come fattore del loro calcolo, mentre non ne vieta l'uso come fattore di valutazione del rischio in generale, ad esempio:



---

· per gli accantonamenti e la fissazione interna dei prezzi gli assicuratori potranno continuare a raccogliere e usare informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve tecniche in conformità alle norme in materia di solvibilità nel settore assicurativo e per monitorare il loro mix di portafoglio dal punto di vista della fissazione dei prezzi in termini aggregati;

· per la fissazione dei prezzi di riassicurazione. I contratti di riassicurazione sono stipulati tra una compagnia di assicurazioni e un riassicuratore quindi rimane possibile usare il genere nella determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti differenziazioni basate sul genere a livello individuale degli assicurati.

### **Aspetti tecnici, operativi ed applicativi**

Si riportano di seguito gli approcci tecnici, operativi ed applicativi cui fare riferimento per l'applicazione delle nuove regole sulla tariffazione per sesso cui gli Attuari che operano nel ramo Vita e nella previdenza complementare devono attenersi nello svolgimento dell'attività.

### **Tariffe di premio**

I nuovi contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal 21 dicembre 2012 dovranno prevedere in via generale un identico livello dei prezzi e delle prestazioni sia per gli assicurati di sesso femminile che maschile. Le tariffe di premio in essere che già rispettano tale principio di non discriminazione (p.e. la cui base demografica non risulti differenziata rispetto al sesso e le cui prestazioni assicurate siano identiche per maschi e femmine) potranno continuare ad essere utilizzate per la sottoscrizione di nuove polizze.

Invece per gli altri prodotti di assicurazione sulla vita bisognerà provvedere alla definizione di nuove tariffe di premio. La base demografica unisex da utilizzare dovrà rispettare i principi di prudenzialità e di sufficienza dei premi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Reg. n. 21/2008 dell'ex-ISVAP, e potrà essere definita sulla base:

– del “rischio prevalente” (quindi adottando a seconda della tariffa la tavola dei maschi o quella delle femmine, con eventuali fattori di correzione);

– del “rischio ponderato” (cioè ipotizzando un mix prudente di assicurati di entrambi i sessi che rappresenti la stima della popolazione assicurata teorica). In maniera analoga si dovrà procedere, in relazione ai nuovi aderenti dal 21 dicembre 2012, per i piani individuali pensionistici e i fondi pensione aperti ad adesione individuale previa modifica, ove necessario, dei regolamenti di dette forme di previdenza complementare istituiti/gestiti da imprese di assicurazione.

L'introduzione del principio delle tariffe “unisex” nella normativa assicurativa vigente comporta di fatto il passaggio da un'ottica di equilibrio tecnico del singolo contratto ad un'ottica di “pooling” di rischi degli assicurati dei due sessi (nell'ambito della stessa tariffa e degli stessi



parametri di classificazione quali, per esempio, l'età). La relazione tecnica sulla tariffa di premio di cui all'art. 23 del citato Regolamento dovrà evidenziare le modalità di costruzione della base demografica unisex utilizzata. Al fine di verificare l'equilibrio tecnico dei contratti in portafoglio l'impresa di assicurazioni dovrà effettuare controlli periodici ex-post ai sensi dell'art. 7, comma 4, del suddetto Regolamento anche al fine di modificare, ove necessario, la tariffa da applicare alla raccolta di nuovi affari.

### Calcolo delle riserve tecniche

Il portafoglio polizze di assicurazioni sulla vita esistente alla data del 21 dicembre 2012, compreso l'aggiornamento delle stesse polizze sulla base del versamento di eventuali premi futuri previsti dalle condizioni contrattuali in essere alla stessa data, non subisce alcun impatto dalle linee guida della Commissione Europea del 13 gennaio 2012 riportano al paragrafo numero 21 la seguente precisazione sul campo di applicazione della Direttiva: “Taluni prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, dal momento che l'impiego e l'occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione. La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)” Tale precisazione limita, quindi, il campo di applicazione della Direttiva alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro, divieto di discriminazione tra maschi e femmine nei servizi assicurativi, neanche per quanto riguarda le modalità di calcolo delle riserve tecniche dopo tale data.

Per i contratti sottoscritti successivamente al 21 dicembre 2012 che prevedono l'utilizzo di tariffe di premio unisex troveranno applicazione i principi attuariali e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche di cui al Regolamento suddetto.

In particolare le riserve tecniche andranno calcolate:

- su basi demografiche di secondo ordine per i contratti per i quali si applica il Titolo IV del Regolamento (artt. 27 e 29). In tale ambito si ritiene possibile anche la soluzione di calcolare le riserve tecniche con le stesse basi demografiche del primo ordine ma differenziate per genere, in quanto di fatto assimilabili ad una base tecnica di secondo ordine;
- con le stesse basi demografiche adottate per il calcolo del premio per i contratti per i quali si applica il Titolo V del Regolamento (art. 33). Trovano inoltre applicazione le norme del Regolamento sulla costituzione delle riserve aggiuntive in relazione al confronto della base demografica utilizzata nel calcolo delle riserve e i risultati di esperienza di portafoglio (artt. 49 e 50). In merito la relazione tecnica e la nota tecnica sulle riserve tecniche sottoscritte dall'attuario



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

incaricato dovranno contenere specifiche informazioni circa la base demografica adottata nel calcolo delle riserve tecniche nel caso in cui le tariffe di premio sono unisex.

### **Avvertenza**

Il presente documento rappresenta una prima presa di posizione della professione attuariale sulla base della situazione normativa di riferimento riportata sopra. In relazione alle possibili modifiche di “recepimento” degli effetti della sentenza della Corte di Giustizia nella normativa italiana (primaria e/o regolamentare) si provvederà a riesaminare la situazione e a formulare eventuali nuovi orientamenti.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

## XI LINEE GUIDA ATTUARIO INCARICATO RAMO RCA

### PREMESSA

Il presente documento definisce gli aspetti operativi relativi al ruolo e alle attività di competenza dell'Attuario Incaricato dall'Impresa di Assicurazioni esercente i rami di responsabilità civile veicoli e natanti (di seguito AIRCA) di cui all' art. 34 del D. Lgs. n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni - e artt. 49, 50 e 51 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, allegati n. 2 e n. 3 (Adempimenti dell' AIRCA dall'impresa che esercita rami responsabilità civile veicoli e natanti).

Il presente documento, pertanto, riporta linee guida cui l' AIRCA fa riferimento nello svolgimento delle specifiche funzioni professionali attribuitegli. Con riferimento ai rami assicurativi 10 e 12, la funzione della figura professionale dell' AIRCA, ai sensi della normativa vigente, è preposta ad esaminare preventivamente le tariffe che l'impresa intende praticare sul territorio della Repubblica Italiana, anche in occasione di ogni loro successivo aggiornamento, e a verificare la correttezza dei procedimenti e dei metodi adottati dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano, relative ai rami di attività 10 e 12, che intende iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, nonché la corretta determinazione delle relative stime(al lordo della riassicurazione).

L' AIRCA, ai sensi della normativa vigente, collabora con la società di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna della Compagnia di Assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento del proprio compito.

L' AIRCA è nominato dalla Compagnia di Assicurazione entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami di responsabilità civile veicoli a motore e natanti limitatamente ai rischi per cui è previsto l'obbligo di assicurazione, dandone comunicazione all'IVASS entro i successivi quindici giorni. Per poter essere nominato, l' AIRCA deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli art. 7 e art. 8 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, e non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del medesimo Decreto, elencati di seguito:

#### REQUISITI DI ONORABILITÀ:

Non può essere nominato AIRCA colui che:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

#### REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ:

L'AIRCA deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi cinque anni, dall'incarico di AIRCA ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;

c) essere dotato di “comprovata esperienza attuariale” nel settore cui l'incarico si riferisce. La “comprovata esperienza attuariale” sussiste qualora l'AIRCA dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni: a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce; b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o società private.



---

REQUISITI DI INCOMPATIBILITÀ:

L'AIRCA non deve trovarsi nei confronti della Compagnia di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:

della Compagnia di Assicurazione o della sua controllante;

delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante più' del 20% dei diritti di voto;

b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale della Compagnia di Assicurazione o della sua controllante;

c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua società controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;

d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra elencate, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'AIRCA.

L'AIRCA non può assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore della Compagnia di Assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.

L'AIRCA non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore della Compagnia di Assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:

a) essere un familiare;

b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

La cessazione dell'incarico dell'AIRCA ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del DM n. 99 del 2008.

L'AIRCA, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale della Compagnia di Assicurazione prima che siano trascorsi tre



anni. Nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'AIRCA, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni- deve dare immediata comunicazione all'IVASS, della perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e/o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità (di cui all'art.3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008) che determinano la decadenza dall'incarico. Per lo svolgimento in via continuativa dell'ufficio conferitogli, l'AIRCA deve avere libero accesso a tutte le informazioni aziendali ritenute necessarie allo svolgimento dell'incarico con particolare riferimento a quelle tecnico-attuariali, finanziarie e di controllo interno della Compagnia. A tal fine, l'AIRCA è tenuto a collaborare con gli organi preposti al controllo interno al fine di permettere la corretta rilevazione dei dati utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia all'obbligo di cui al punto precedente, in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, l'AIRCA, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'IVASS, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti.

L'AIRCA deve altresì essere messo a conoscenza di tutte le iniziative promosse dalla Compagnia di Assicurazione in materia di nuovi prodotti, sistemi di vendita e di liquidazione, costi commerciali, spese generali, operazioni di tipo straordinario o altre operazioni qualora siano di interesse per la sua funzione. La conoscenza della realtà aziendale è indispensabile per l'AIRCA per individuare gli strumenti più idonei allo svolgimento della propria attività.

L'AIRCA risulta essere a tutti gli effetti un professionista (“esperto”) in possesso di specifiche conoscenze, preparazione e comprovata esperienza pregressa nel settore attuariale, in grado eventualmente di supportare i processi e le attività delle diverse unità operative dell'azienda. L'AIRCA nell'ambito dell'incarico conferitogli redige, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 e all'art. 17 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008 e agli schemi riportati negli allegati n. 2 e n. 3 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, la relazione tecnica sulla tariffa e sulle riserve tecniche del lavoro diretto italiano dei rami di attività 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005.

L'AIRCA ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, trasmette almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio, la relazione tecnica sulle riserve tecniche all'organo amministrativo, all'organo di controllo e alla società di revisione della Compagnia di Assicurazione. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi gravi violazioni delle norme sulle riserve tecniche dei rami responsabilità civile veicoli e natanti da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato. L'AIRCA, ai sensi dell'art. 14 comma 3 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del





**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

28/4/2008, trasmette la relazione tecnica sulla tariffa, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa, all'organo amministrativo della Compagnia di Assicurazioni.

L'AIRCA, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 50 comma 3 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, con riferimento all'attività di verifica attuariale che è chiamato a svolgere, nelle suddette relazioni è tenuto ad esprimere un giudizio sulla corretta formazione delle tariffe che può essere positivo o negativo. Nel caso in cui venga rilasciato giudizio negativo, l'AIRCA riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non conformità della tariffa alle norme di legge e/o ai regolamentari vigenti, nonché eventuali ulteriori osservazioni sulla tariffa, informando tempestivamente l'IVASS, anche nel caso in cui sia venuto a conoscenza dell'adozione da parte della Compagnia di Assicurazioni di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui all'art. 13 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo sulla tariffa previste dal Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico di cui agli articoli 31 e 34 del decreto, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'IVASS fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato. Per le riserve tecniche l'AIRCA può pronunciarsi con un giudizio positivo, giudizio positivo con osservazioni critiche, giudizio negativo oppure deve specificare le motivazioni che implicano l'impossibilità di esprimere un giudizio. Vista la valenza del giudizio positivo con osservazioni critiche che sostanzialmente esprime un'opinione positiva con "riserva", appare corretto utilizzare questa forma per tutti quei casi che possono presentare alcune criticità ritenute meritevoli di citazione ma non così rilevanti da impedire il rilascio di un giudizio professionale positivo. In ottemperanza con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, se l'AIRCA non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza (quindi nei casi di giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio), informa tempestivamente l'IVASS rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.

L'AIRCA, durante la pianificazione del lavoro, in collaborazione con la Compagnia di Assicurazione definisce le diverse fasi del lavoro, i tempi e i modi in cui i dati e le informazioni, necessarie allo svolgimento del proprio incarico, devono essere resi disponibili. Tutte le problematiche che emergono durante lo svolgimento dei rapporti professionali, in particolare quelle che potrebbero implicare un'opinione non del tutto positiva, devono essere discusse con la Compagnia, ferma restando la responsabilità professionale in carico all'AIRCA. Durante l'esercizio della propria attività di analisi e controllo, fatti salvi i principi tecnico-attuariali che sono alla base della professionalità dell'AIRCA, lo stesso dovrà avvalersi di ulteriori e diversi fondamenti, maturati sulla base della propria esperienza professionale, necessari per la valutazione e la verifica della tariffa, di talune riserve o poste tecniche oggetto dell'incarico. La scelta delle metodologie alla base del lavoro di verifica svolto dall'AIRCA spetta allo stesso che, in base alla propria professionalità ed esperienza, sceglierà le tecniche che a suo giudizio sono più consone al caso specifico, sia in funzione delle informazioni disponibili sia degli approcci gestionali e operativi



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

adottati dalla Compagnia di Assicurazione o per altre motivate ragioni. All'interno della Relazione Tecnica sulla tariffa, predisposta ai sensi della normativa vigente, l'AIRCA deve descrivere con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di Assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa. Lo stesso deve illustrare le basi tecniche utilizzate dall'impresa di Assicurazione nonché le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa, nonché indicare il periodo di validità della tariffa stessa. Inoltre, in funzione del modello tariffario adottato, l'AIRCA, eventualmente anche con procedure di elaborazioni autonome, dovrà specificare tutti gli elementi, quali per esempio la frequenza sinistri e il relativo costo medio, il costo complessivo dei sinistri che hanno riguardato il portafoglio in esame, il rendimento finanziario degli investimenti a copertura delle riserve tecniche, i caricamenti di tariffa, con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate, specificando anche i relativi criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa.

L'AIRCA deve riportare la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa adottati rispetto alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprimere, dunque, un giudizio al riguardo. All'interno della Relazione Tecnica sulle riserve tecniche, predisposta ai sensi della normativa vigente, l'AIRCA deve descrivere le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche; deve illustrare le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche; deve attestare la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed esprimere un giudizio sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche stesse.

#### **ATTIVITÀ OPERATIVE DELL'AIRCA:**

##### **VERIFICA DELLA TARIFFA.**

###### **Richiesta dati**

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione preliminare che l'AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter espletare le proprie funzioni di controllo e verifica delle tariffe che la Compagnia intende praticare nel territorio italiano per i diversi settori. Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell'AIRCA.

L'AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche operative per rendere disponibili dati e documentazioni in tempi utili per tutte le attività di verifica, nonché

la predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente. A tal fine l’AIRCA si avvale delle informazioni di cui alle seguenti sezioni.

*Sezione I.*

L’AIRCA in relazione ai controlli che è chiamato ad effettuare in merito alla corretta presa in carico dei rischi e dei sinistri costituenti la banca dati di riferimento, deve richiedere alle Compagnie che utilizzano dati interni all’azienda:

- Una nota predisposta dalla Compagnia su come è organizzata la base dati aziendale di riferimento (polizze e sinistri) e dei sistemi di riconciliazione con i macro dati di contabilità industriale, nonché le risultanze in termini di scostamenti e mancati abbinamenti tra sinistri.
- La disponibilità dei dati per alcuni controlli casuali al fine di verificare: il corretto abbinamento tra rischi e sinistri, quindi, in caso di esito negativo, un riepilogo delle polizze non abbinate con l’incidenza di queste sulla totalità delle polizze esaminate e le motivazioni del mancato abbinamento; la corretta misurazione dell’esposizione al rischio per ciascun contratto; il corretto inserimento dei dati di polizza nei sistemi gestionali, dovendo i dati del layout di polizza essere gli stessi contenuti nella videata del sistema gestionale dove è stato caricato il sinistro; la regolare gestione e rilevazione dei dati relativi alla procedura del risarcimento diretto. Qualora la Compagnia abbia impiegato basi tecniche esogene, l’AIRCA può richiedere altra documentazione al fine di effettuare controlli in ordine alla loro affidabilità e coerenza (applicabilità) con la metodologia di tariffazione adottata dalla Compagnia.

*Sezione II.*

L’AIRCA in riferimento ai procedimenti eseguiti dalla Società per il calcolo dei premi di tariffa dispone, al fine di verificarne la coerenza, di una nota metodologica in merito ai criteri e alle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati per la determinazione del fabbisogno tariffario e dei premi di tariffa. Tutte le informazioni devono essere illustrate secondo le seguenti fasi del procedimento di costruzione della tariffa:

- Determinazione del Fabbisogno Medio Puro;
- Criteri e metodologie alla base della selezione delle variabili di personalizzazione e delle classi di rischio per ciascuna di esse nonché i procedimenti adottati per la determinazione dei coefficienti tecnici di personalizzazione relativi a ciascuna variabile;
- Descrizione della Formula Tariffaria applicata;
- Determinazione dei Premi di Tariffa;
- Eventuali Premi Minimi e Premi Massimi di Tariffa.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI  
ROMA 6 LUGLIO 2020

---

*Sezione III.*

L’AIRCA, quindi, al fine di eseguire proprie valutazioni sulla coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche, con il fabbisogno tariffario nonché con tutti gli altri elementi presi a riferimento ai fini della formazione del proprio giudizio sulla tariffa verifica la rispondenza della base dati con:

1) La documentazione ufficiale relativa alla chiusura dei bilanci relativi agli esercizi corrispondenti alla base dati stessa, con particolare riferimento a:

- Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico

2) La modulistica allegata attinente alla base dati stessa, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:

- Modulo 17 - Conto tecnico dei rami 10 e 12 e relativo allegato 1

- Portafoglio italiano;

- per gli esercizi precedenti al 2007: Modulo 29 e relativo allegato 1;

- per gli esercizi dal 2007 in poi: Modulo 29A (Prospetti 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4)

- Portafoglio del lavoro diretto italiano

- Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione;

- Allegato 1 al Modulo 29A2

- Portafoglio del lavoro diretto italiano

- Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;

- Modulo 29B

- Portafoglio del lavoro diretto italiano

- Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti (come da provvedimento EX-ISVAP n. 2495 per i rami 10+12);

- Allegati 1 al Modulo 29B

- Portafoglio del lavoro diretto italiano

- Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);



---

- Allegato 2 al Modulo 29B

- Portafoglio del lavoro diretto italiano

- Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

3) La distribuzione univariata relativa all'intero portafoglio per ogni settore di tariffazione con indicazione dei parametri di risposta, ovvero del numero dei rischi-anno, della frequenza sinistri e del relativo costo medio, del rapporto sinistri a premi, della quota danni ("burningcost"), ecc.;

4) Le distribuzioni univariate per ogni variabile di personalizzazione e per ogni classe di rischio, così come definite in tariffa, con indicazione dei parametri di risposta sia nel caso di utilizzo di dati aziendali sia di dati esogeni. Le distribuzioni univariate di cui ai punti 3), 4) e dei rischi in portafoglio possono essere richieste dall'AIRCA sia secondo la logica del sinistro, sia secondo quella della tipologia di sinistro (per tipo gestione e/o per danni cose/lesioni) che della partita di danno (per singolo danneggiato), ed estese, ove possibile, agli ultimi 5 esercizi.

L'AIRCA dispone inoltre della seguente documentazione:

1) Laddove sia prevista l'applicazione di meccanismi di flessibilità tariffaria, una nota in cui sia riportata per ogni tariffa l'aliquota effettivamente applicata in passato e quella che si intende applicare nella tariffa che entrerà in vigore;

2) Nel caso in cui siano previste delle limitazioni agli aumenti e alle diminuzioni dei premi di tariffa nei rinnovi di contratto, il dettaglio dei suddetti plafonamenti;

3) Una nota che illustri il procedimento adottato per la stima del rendimento finanziario degli investimenti a copertura delle riserve tecniche;

4) L'indicazione del periodo di validità della tariffa.

**Strumenti ed approcci operativi di verifica delle tariffe utilizzati dall'AIRCA all'uscita di una nuova edizione tariffaria per i vari settori.**

Tenuto conto di quanto già riportato nelle "Regole applicative e Linee Guida per l'Attuario che presta attività professionale nelle Compagnie di Assicurazioni contro i danni" e del quadro normativo attuale, si formulano di seguito alcuni principi di base da seguire nell'attività di verifica della tariffa RCA e nella predisposizione della relativa relazione. Nel presente e nel successivo paragrafo, in assenza di esplicite indicazioni normative sia qualitative che quantitative su alcuni aspetti inerenti la verifica della tariffa RCA, vengono fornite le relative linee guida da seguire.

L'AIRCA sceglie, in base alla propria esperienza e professionalità, il modello matematico da utilizzare per la stima del fabbisogno tariffario, al fine di garantire l'equilibrio tecnico - economico



della tariffa in esame nel prestabilito intervallo temporale. Generalmente, il calcolo del fabbisogno tariffario si basa sull'applicazione di un modello matematico che proietta, nel periodo di applicazione della tariffa, alcune grandezze fondamentali quali il numero di sinistri che possono colpire l'assicurato durante il periodo di copertura della tariffa e il risarcimento aleatorio del danno che incombe sulla Compagnia di Assicurazione per effetto del contratto, tenendo anche conto di alcuni necessari correttivi sui dati disponibili al fine di considerare nella stima del fabbisogno i seguenti fenomeni:

o Sinistri "punta", cioè di importo eccedente una soglia predeterminata;

o Eventuale adeguamento della riserva in sede di bilancio;

o Eventuale variazione Forfait nella Gestione Card;

o Incidenza Sinistri IBNR;

o Incidenza Sinistri Riaperti e Chiusi Senza Seguito; nonché tenendo conto del rendimento finanziario delle riserve tecniche, e di una serie di ulteriori elementi, quali l'onere per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e i caricamenti per le varie voci di spesa (costi di acquisizione, gestionali, di liquidazione, finanziari ecc.. nonché eventuali caricamenti di sicurezza).

Nel modello matematico utilizzato per il calcolo del fabbisogno tariffario l'AIRCA tiene conto anche della Flessibilità Tariffaria che si esplica, ad esempio, nel riconoscimento da parte della Compagnia di un "monte - sconti" concesso alla rete agenziale, Convenzioni, Plafonamenti (quest'ultima componente può essere legata sia ad aumenti o diminuzioni massime di premio all'atto del rinnovo che alla definizione di un premio massimo e di un premio minimo per tutti i possibili profili tariffari). L'Attuario, in presenza di meccanismi di flessibilità tariffaria, verifica che le politiche di sconto adottate non siano tali da invalidare l'intera struttura tariffaria facendole perdere coerenza con le relative basi tecniche. Con particolare riferimento alle Convenzioni, in virtù delle quali vengono riconosciute condizioni tariffarie particolari a specifiche categorie di assicurati, l'AIRCA decide, di volta in volta, in base alla rilevanza che la Convenzione stessa ha sul portafoglio della Compagnia, se farla rientrare genericamente in tariffa come Flessibilità Tariffaria, se trattarla alla stregua di una Variabile di Personalizzazione oppure se predisporre una relazione tecnica completa a se stante; quest'ultima opzione è quella da ritenersi necessaria nel caso in cui la Compagnia abbia elaborato una tariffa specifica strutturalmente diversa da quella "pubblica". Preso atto, anche a seguito degli incontri tenutisi presso l'Organo di Vigilanza, che la normativa non fornisce alcuna indicazione circa le tariffe relative alle "flotte", l'Ordine degli Attuari ha ritenuto opportuno regolamentare tale aspetto. Le quotazioni effettuate dalla Compagnia di Assicurazioni per le flotte (intendendosi per flotta una pluralità di veicoli appartenenti allo stesso proprietario e assicurati con un unico contratto nella forma "a libro matricola", indipendentemente dal loro numero) non sono considerate tariffe e quindi non rientrano nell'ambito delle attività di verifica dell'AIRCA; tali quotazioni, infatti, per le loro peculiarità, vengono determinate di volta in



volta in base a criteri di valutazione autonomi e a partire da basi tecniche specificamente individuate ecc..., e di conseguenza, in base a tali oggettive considerazioni, si ritiene non possano essere soggette alle norme in vigore per le tariffe ordinarie (es. obblighi di pubblicazione e comunicazione, ecc...).

Al fine di salvaguardare la solvibilità complessiva della Compagnia di Assicurazioni anche in relazione a tali fattispecie, in coerenza con l'obiettivo delle presenti linee guida tese a chiarire anche aspetti sprovvisti di indirizzi normativi precisi, e quindi a favorire una omogeneità di comportamenti, l'AIRCA, nei casi in cui ritenga che il singolo contratto "flotta" possa avere impatti significativamente peggiorativi sul risultato tecnico complessivo del ramo R. C. Auto, e comunque necessariamente nel caso in cui i relativi premi costituiscano una quota superiore al 5% dei premi totali, verifica esclusivamente la congruità del fabbisogno. Tale verifica va effettuata almeno una volta all'anno. L'esito di tale verifica è riportato in una relazione tecnica sottoscritta dall'AIRCA che rimarrà depositata agli atti della Compagnia. Nell'ambito di tale verifica l'AIRCA può decidere, in base alla propria esperienza e professionalità, di tener conto delle eventuali compensazioni di fabbisogno tra settori/veicoli diversi all'interno del contratto "flotta" sottoposto a verifica, nonché dell'eventuale presenza, all'interno dello stesso contratto o anche nell'ambito più ampio delle complessive relazioni commerciali tra la Compagnia e il cliente, della presenza di ulteriori rapporti assicurativi in rami diversi dalla RCA, qualora questi possano contribuire in modo sostanziale all'equilibrio tecnico complessivo del rapporto stesso. Resta inteso che l'eventuale intervento dell'AIRCA nell'ambito dei contratti "flotta" non potrà che verificarsi a seguito di comunicazione da parte della Compagnia della presenza di tali contratti. Analogamente, non possono essere soggetti alle verifiche dell'AIRCA i coefficienti tariffari e le tariffe "R.D." (Riservati alla Direzione, come per esempio quelli relativi a massimali particolarmente elevati) che, in quanto tali, non sono esplicitati nella tariffa stessa, essendo destinati a profili di rischio non assumibili da parte della rete di vendita senza preventiva autorizzazione (e quotazione) della Direzione.

Obiettivo principale dell'attività di controllo della tariffa RCA è verificare che il fabbisogno ipotizzato dalla Compagnia risulti congruo, a seguito di verifiche autonome effettuate, con proprie elaborazioni da parte dell'AIRCA, rispetto alle basi tecniche ed alle evidenze statistiche di riferimento, garantendo la congruità complessiva della tariffa. In ogni caso, considerando anche quanto riportato successivamente in merito alle variabili di personalizzazione, vale sempre il principio in base al quale l'AIRCA verifica la congruità della tariffa nel complesso tramite l'accertamento autonomo della congruità del fabbisogno tariffario in coerenza con le basi tecniche adottate e con le scelte effettuate circa la significatività delle stesse. L'unico parametro di riferimento normativo riguarda l'estensione temporale a cinque anni delle basi tecniche e l'utilizzo di dati di natura esogena (statistiche di altre imprese del gruppo, elaborazioni e fonti statistiche di mercato), qualora non siano disponibili statistiche di natura aziendale di pari estensione temporale (Reg. EX-ISVAP n. 16/2008); l'AIRCA, quindi, sia per la verifica del fabbisogno che per la scelta



delle variabili di personalizzazione, deve attenersi a tale disposizione, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile, oppure qualora l’AIRCA ritenga più significativa l’osservazione di una base dati temporalmente più limitata, dandone adeguata motivazione nella sua relazione.

La normativa non specifica i contenuti qualitativi e quantitativi della significatività delle basi tecniche delle singole classi di rischio riferite alle variabili di personalizzazione, che quindi può essere valutata dall’Attuario Incaricato in relazione alla sua esperienza e professionalità attraverso:

- analisi del trend dei principali indicatori tecnici, quali ad esempio costo medio, frequenza, rapporto sinistri a premi e/o coefficiente tecnico, utilizzando strumenti statistici finalizzati allo studio della volatilità degli indicatori stessi nell’arco temporale considerato;

- analisi inferenziali basate sulla teoria dei campioni effettuate sulla base dati a disposizione rispetto ad una popolazione ritenuta significativa e consistente (ad es. dati del gruppo e/o dati di mercato); - altre analisi statistiche da utilizzare al fine di individuare criteri qualitativi e quantitativi (tra questi anche i criteri di perequazione ed interpolazione legati a particolari trend) per la stima della soglia di significatività (ad es. numero minimo di rischi sulle singole classi di rischio definite in tariffa) rispetto alla base dati di riferimento, considerando anche il complesso delle classi di rischio e/o l’estensione della base dati a tutta la serie storica disponibile.

In particolare, l’AIRCA nel verificare la significatività delle singole classi di rischio, può operare sia attraverso lo studio delle singole modalità, sia mediante l’aggregazione di modalità con caratteristiche omogenee, anche al fine di analizzare le scelte effettuate dalla compagnia sui singoli coefficienti di personalizzazione. Qualora le scelte della Compagnia non derivino dalle analisi statistiche in precedenza citate effettuate su dati storici, l’AIRCA ne dà menzione nella relazione attuariale verificando che tali scelte non compromettano la congruità del fabbisogno tariffario. Con riferimento alle variabili di personalizzazione, i relativi coefficienti tariffari, che devono fare riferimento alle basi tecniche utilizzate, sono sempre e comunque di esclusiva competenza della Compagnia ed espressione del livello di personalizzazione che l’Impresa intende praticare. Pur tuttavia, l’AIRCA nel momento in cui verifica la congruità del fabbisogno e quindi della tariffa, di fatto, implicitamente, controlla e certifica anche che gli scostamenti tra i coefficienti tariffari e i coefficienti tecnici non compromettano l’equilibrio complessivo della tariffa stessa. La normativa non specifica i contenuti qualitativi e quantitativi della significatività degli scarti tra i coefficienti tariffari e quelli tecnici che può quindi essere valutata dall’AIRCA in base alla propria esperienza e professionalità. Rimane ferma l’indicazione di riportare nella relazione tecnica sull’attività svolta per la certificazione della tariffa le casistiche che dovessero risultare al di fuori dei livelli di significatività individuati dall’AIRCA con le relative motivazioni.

**Predisposizione della relazione tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA sulla tariffa per i vari settori**





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

L’AIRCA in occasione dell’uscita di una nuova edizione tariffaria predispone la relazione tecnica sull’attività svolta per la certificazione della tariffa in base a quanto disposto dall’art. 49 del Reg. EX-ISVAP n.16 in conformità allo schema di relazione tecnica riportato nell’allegato 2 del suddetto Regolamento. Questa relazione va trasmessa all’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione, almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore della tariffa.

L’AIRCA, in caso di modifiche tariffarie, in anticipo rispetto alla scadenza prefissata, di “impatto contenuto” (per esempio limitate ad alcuni coefficienti delle variabili di personalizzazione) rispetto alla tariffa già certificata, predispone una Nota Integrativa alla suddetta relazione, in cui vengono evidenziati gli interventi sulla tariffa in corso che la Compagnia intende attuare, le motivazioni tecniche che giustificano le suddette variazioni e i relativi effetti sul fabbisogno. Questa nota integrativa va trasmessa all’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione, almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore della tariffa.

L’AIRCA, in caso di differimento da parte della Compagnia dell’entrata in vigore della nuova tariffa, predispone, entro 60 giorni dalla scadenza della tariffa in corso, una Appendice di Proroga che ne prolunga la validità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia inerenti aspetti tecnici e di gestione, per un periodo stimato ragionevole e compatibile con la valutazione autonoma della futura congruità del fabbisogno precedentemente stimato e dei coefficienti praticati avuto riguardo alla compatibilità del loro scarto con quelli tecnici.

#### **ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’AIRCA: VERIFICA DELLE RISERVE TECNICHE**

##### **Attività operative di verifica dell’AIRCA alla chiusura del bilancio di esercizio annuale**

Richiesta dati relativa all’attività dell’AIRCA alla chiusura del bilancio Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, la Compagnia di Assicurazione per la quale l’AIRCA svolge la il proprio incarico è tenuta a garantire le condizioni affinché lo stesso sia in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso in via continuativa ai dati e alle informazioni aziendali necessarie all’espletamento del suo ufficio. Si riporta di seguito l’elenco della documentazione preliminare che l’AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter esprimere il proprio giudizio sul complesso delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano relative ai rami di attività 10 e 12 appostate al Bilancio di esercizio annuale. Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell’AIRCA.

L’AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche di invio di tale documentazione che dovrà essere inviata allo stesso in modo tale da garantire i tempi necessari allo svolgimento di tutte le attività di verifica, nonché la predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente. A tal fine la Compagnia di Assicurazione fornirà all’AIRCA le informazioni di cui alle seguenti sezioni:



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

Sezione A): Schemi di bilancio e Sezione B): modulistica allegata al bilancio e ulteriori informazioni.

Sezione A): Schemi di bilancio Documentazione ufficiale relativa alla chiusura del Bilancio, di cui al regolamento EX-ISVAP n. 22/2008, con particolare riferimento a:

- Stato Patrimoniale - Allegato I e Allegato 1 alla Nota Integrativa.
- Conto Economico - Allegato I.
- Nota Integrativa.
- Allegato 13, 19, 25, 26, 29 e 31 alla Nota Integrativa.
- Allegato II del Regolamento EX-ISVAP n. 19/2008 - Prospetto del Margine di Solvibilità ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EX-ISVAP n. 19/2008.

Sezione B): modulistica allegata al bilancio e ulteriori informazioni

- Informazioni sulle metodologie utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, con la segnalazione di eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente:
- Riserve per frazioni di premi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Riserva per rischi in corso di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Riserve per sinistri avvenuti e denunciati di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 33, 34, del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008.
- Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati di cui agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Modulistica di Vigilanza, di cui al regolamento EX-ISVAPn.22/2008, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:
- Modulo 17 - Conto tecnico dei rami danni - Portafoglio italiano;
- Allegato 1 al Modulo 17- Sinistri del lavoro diretto italiano - ramo 10 R.C. Autoveicoli terrestri (come da Provvedimento EX-ISVAP n. 2495);
- Modulo 30: Portafoglio del lavoro diretto italiano - Distribuzione regionale dei sinistri pagati e riservati dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

- Modulo 31 relativo agli ultimi 3 esercizi - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Analisi della riserva premi;

- Riclassificazione dei dati relativi alla Lettera Circolare ISVAP, prot. n. 17-07-004807, del 30 luglio 2007 e trasmessi all'Istituto.

Per esercizi precedenti al 2007:

- Modulo 29 e relativo allegato 1;

Per esercizi dal 2007 in poi:

- Modulo 29A (Prospetti 29A.1, 29A.2, 29A.3, 29A.4) - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per tipologia di gestione (come da provvedimento EX-ISVAPn. 2495 per i rami 10+12);

- Allegato 1 al Modulo 29A2 - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri del ramo 10 (R.C. autoveicoli terrestri): sinistri CARD avvenuti tra veicoli assicurati presso la medesima impresa;

- Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali) gestiti (come da provvedimento EX-ISVAP n. 2495 per i rami 10+12);

- Allegati 1 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Spese di liquidazione dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

- Allegato 2 al Modulo 29B - Portafoglio del lavoro diretto italiano - Sviluppo sinistri con danni misti e solo a persone dei rami 10 e 12 (R.C. Autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali).

- Smontamento delle riserve sinistri per anno e per generazione di accadimento al netto degli IBNR ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.

- Smontamento delle riserve sinistri IBNR per anno e per generazione di accadimento al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.

- Andamento e dettaglio dei sinistri gravi (catastrofali) osservati nel corso dell'esercizio e confronto con gli ultimi due esercizi.

- Dettaglio dei sinistri a cose, a persone e misti a confronto con gli ultimi due esercizi.

- Analisi dei rapporti S/P suddivisi tra esercizio corrente e precedenti relativi agli ultimi tre esercizi.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

- Limitatamente agli specifici compiti relativi all'attività dell'AIRCA, copia delle comunicazioni intercorse con l'IVASS - Eventuali altri dati e/o informazioni ritenuti necessari, tra i quali ad esempio la relazione del responsabile della funzione di risk management, della funzione internal audit e della funzione compliance.

La documentazione utilizzata dall'AIRCA in sede di verifica delle riserve tecniche deve essere la stessa che viene inviata in via definitiva all'IVASS nell'ambito della modulistica di vigilanza o comunque con la stessa riconciliabile, come riscontrabile dai dati evidenziati nella relazione tecnica sulle riserve tecniche del bilancio annuale. In caso contrario, qualora in sede definitiva si rilevino difformità significative, tali da implicare la modifica del giudizio precedentemente espresso, l'AIRCA è tenuto a darne comunicazione all'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008.

Qualora invece i dati non siano gli stessi, l'AIRCA ha in ogni caso il compito di verificarli e riconciliarli con la suddetta modulistica, agendo in modo del tutto analogo a quanto sopra citato qualora quest'ultima si modifichi in modo sostanziale. In nessun caso comunque l'AIRCA potrà essere ritenuto responsabile delle eventuali modifiche intervenute.

#### **Verifica procedure e dati relativi all'attività dell'AIRCA alla chiusura del bilancio.**

L'AIRCA controlla e monitora l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo implementati dalla Compagnia affinché la stessa garantisca la completezza, la pertinenza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche.

L'AIRCA, nel corso dell'esercizio, verifica la corretta presa in carico degli archivi polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche, ponendo particolare attenzione alle modalità di gestione, da parte della Compagnia, dei dati relativi alla procedura di risarcimento diretto.

L'AIRCA effettua, pertanto, le opportune verifiche in relazione ai sistemi di rilevazione e gestione dei dati attinenti il ciclo sinistri e alle movimentazioni dei sinistri che trovano poi rappresentazione nella modulistica di vigilanza, e si accerta dell'adeguatezza del sistema liquidativi, evidenziando eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli. I suddetti controlli riguardano nello specifico:

- il sistema di raccolta dati e gestione dei premi, ponendo specifica attenzione sulle procedure di assunzione, sulle caratteristiche del portafoglio tecnico e sulla contabilità dei premi;

- il sistema di raccolta dati e gestione dei sinistri che, ai sensi della normativa vigente e in seguito all'introduzione del nuovo sistema di Risarcimento Diretto, D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche, deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa IVASS, con particolare riferimento all'importo e ai numeri delle partite di danno presenti in portafoglio e alla quadratura tra i registri assicurativi dei rami 10 e 12 e i dati presenti in banca dati per tutte le tipologie di gestione e per tutte le partite di danno.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

Per le verifiche di cui sopra, l’AIRCA può utilizzare le modalità operative che ritiene più adeguate caso per caso, tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’impresa. Tenendo conto del complesso delle attività richieste all’AIRCA, delle peculiarità della sua funzione e della sua estrazione professionale, si ritiene che le attività di verifica in oggetto possano essere condotte prendendo visione e analizzando i documenti forniti dalla Compagnia a rappresentazione dei processi dalla stessa seguiti in tali ambiti nonché effettuando le riconciliazioni di interesse principalmente sulla base delle totalizzazioni delle diverse basi dati oggetto delle analisi (sistemi gestionali, registri assicurativi, modulistica) affiancando a tali verifiche, in particolare se ritenuto necessario a seguito delle risultanze delle analisi di cui sopra, verifiche limitate di dettaglio su singole casistiche selezionate dall’AIRCA.

### **Verifica delle metodologie adottate dalla Compagnia**

Ai sensi dell’art. 16 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, nell’ambito dei controlli sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’AIRCA verifica, anche sulla base di una Relazione Tecnica prodotta dalla Compagnia in merito alle metodologie dalla stessa utilizzate per la determinazione delle riserve tecniche dei rami 10 e 12:

- la correttezza dei procedimenti e dei metodi adottati dall’Impresa per il calcolo delle riserve tecniche, affinché siano coerenti con le informazioni sul portafoglio della Compagnia;
- la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia. In conformità alle disposizioni dell’art. 37 del Codice delle Assicurazioni, sulla base delle sue competenze professionali e al fine di esprimere un giudizio sulla sufficienza nel complesso delle riserve tecniche appostate a bilancio dalla Compagnia, l’AIRCA verifica le basi tecniche, le metodologie statistiche - attuariali, le ipotesi tecniche ed economiche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche per consentire all’Impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari.

In tale ambito l’AIRCA ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di controllo della Compagnia di Assicurazione qualora rilevi l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, in quel momento, di formulare un giudizio di sufficienza nel complesso delle riserve tecniche in base ai principi dettati dalla normativa per la redazione dell’apposita relazione tecnica.

### **Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall’AIRCA in occasione del bilancio annuale**

Conformemente alle disposizioni previste dall’art. 37 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni, la Compagnia di Assicurazione che esercita i rami ministeriali 10 e 12, di cui all’art.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

2, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, è tenuta a costituire alla fine di ogni esercizio la riserva premi e la riserva sinistri.

L’AIRCA verifica l’adeguatezza delle riserve tecniche costituite dalla Compagnia di Assicurazione che, in conformità al summenzionato art. 37 del Codice delle Assicurazioni, devono essere costituite per tutti i contratti del portafoglio italiano in modo che siano sempre complessivamente sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti da tali contratti di assicurazione. L’ammontare complessivo delle riserve tecniche deve essere costituito al lordo delle cessioni in riassicurazione nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’EX-ISVAP con Regolamento n. 16/2008.

L’AIRCA, al fine di esprimere un giudizio sulla sufficienza del complesso delle riserve tecniche appostate a bilancio dalla Compagnia, si avvale nel corso della sua attività di controllo di strumenti e approcci operativi conformi alla normativa vigente, alla specificità e alle caratteristiche qualitative e quantitative dei dati a disposizione, nonché agli approcci gestionali della Compagnia di Assicurazione, definendo di volta in volta, sulla base di tali fattori, i modelli ritenuti più idonei. L’AIRCA svolge la sua attività di accertamento in piena autonomia e libertà di giudizio avvalendosi di tutti i dati e le informazioni aziendali che ritiene siano utili a tal fine, con particolare riguardo a quelli di natura tecnico-attuariale e finanziaria. Nelle diverse fasi di controllo, l’AIRCA procede con analisi di macro indicatori sulle caratteristiche e sull’andamento tecnico del portafoglio al fine di verificare la coerenza tra i dati e le stime delle riserve tecniche a cui si è pervenuti. Le valutazioni di cui sopra dovranno essere corredate da analisi specifiche, affinché l’AIRCA verifichi la coerenza e la consistenza teorica, nonché il rispetto della normativa vigente, delle metodologie e delle rispettive ipotesi e stime adottate dall’Impresa. Tutti gli strumenti e i metodi adottati per la stima valutativa e il controllo delle riserve tecniche devono rispondere in via generale a metodologie di riconosciuta validità da parte della comunità scientifica e professionale e, comunque, essere coerenti rispetto allo specifico caso oggetto di analisi, nonché ai dati di cui si dispone. Inoltre, l’AIRCA, fermo restando il principio della prudenza, dovrà aver riguardo alla coerenza delle ipotesi adottate nel modello di analisi rispetto alla situazione operativa reale della Compagnia di Assicurazione e del contesto economico-finanziario esistente all’epoca di valutazione.

### **Riserva Premi**

La riserva premi deve essere costituita in modo da comprendere l’ammontare complessivo delle somme necessarie a far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non ancora estinti alla data di valutazione. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi e dalla riserva per rischi in corso.

L’AIRCA, nell’ambito della verifica della sufficienza del complesso delle riserve tecniche, deve accertarsi:



- che la riserva premi accantonata nell'esercizio precedente, maggiorata delle rate di premio contabilizzate nell'esercizio e relative a contratti per i quali era stata costituita la riserva premi stessa, sia risultata sufficiente nel corso dell'esercizio a far fronte al costo complessivo dei sinistri accaduti imputabili ai contratti che hanno dato luogo all'accantonamento;

- che siano state rispettate tutte le norme vigenti e le disposizioni impartite dall'ISVAP, con particolare riguardo a quanto previsto dal Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, dal Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008 e successive integrazioni.

### **Riserva per Frazioni di Premi**

La riserva per frazioni di premio deve essere determinata sulla base dell'ammontare complessivo dei premi lordi contabilizzati nell'esercizio, ma di competenza degli esercizi successivi.

L'AIRCA deve:

- qualora il calcolo della riserva premi per frazioni di premio sia stato eseguito con metodo pro rata temporis, verificare la correttezza della procedura di calcolo; al riguardo devono essere dedotte soltanto le provvigioni di acquisizione e le altre spese di acquisizione, limitatamente ai costi direttamente imputabili. In particolare nella verifica in oggetto si dovrà tener conto delle date di scadenza, del frazionamento di premio e della durata contrattuale;

- qualora il calcolo della riserva premi sia stato effettuato con metodo forfetario, verificare la correttezza delle procedure e accertare le condizioni per le quali l'applicazione è consentita, cioè solo se con tale metodo il risultato approssima per eccesso (fino al due per cento, limite imposto dall'Organo di Vigilanza come da art. 8, comma 2 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008) quello ottenibile con il metodo del pro rata temporis. Si sottolinea che i risultati ottenuti applicando qualsiasi metodo non analitico, ad esempio il metodo dei ventiquattresimi, deve essere verificato alla luce della sussistenza delle ipotesi sottostanti, prima tra tutte quella sulla distribuzione dei premi, delle scadenze e del frazionamento dei premi;

- eseguire le necessarie verifiche delle procedure premi e di calcolo della riserva per frazioni di premi che, in linea di principio e conformemente ai criteri definiti nell'art. 8 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, deve essere calcolata contratto per contratto con il metodo del "pro rata temporis".

### **Riserva per Rischi in Corso**

L'AIRCA verifica la stima della riserva per rischi in corso in funzione all'andamento tecnico del rischio in esame. La riserva per rischi in corso è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa alla fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello ottenuto sommando alla riserva per frazioni di premi i ratei di annualità dei premi a



scadenza nell'esercizio successivo. La valutazione della riserva per rischi in corso va effettuata e documentata, in ogni caso (sia o no da costituire), verificando l'eventuale opportunità di valutazioni separate per particolari categorie di rischi, come da Regolamento EX-ISVAP n.16/2008.

L'AIRCA deve definire i criteri di verifica di tale riserva, con particolare riferimento ai metodi adottati per la stima degli eventuali effetti della stagionalità dei rischi e della capienza dei premi, tenuto conto anche dei ratei di premio a scadere. Al riguardo, valgono le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del già citato Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, in particolare per quanto attiene agli elementi di previsione del costo dei sinistri a cui si riferiscono le riserve per frazioni di premi e i ratei di premi a scadere. Qualora, come previsto dall'art. 10 comma 2 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, si faccia riferimento al rapporto sinistri a premi netti di competenza dell'esercizio per la stima della riserva per rischi in corso, tale metodo empirico potrà tener conto anche del valore assunto dal medesimo rapporto negli anni precedenti, nonché di eventuali correttivi da apportare ai premi in relazione alla evoluzione delle tariffe, oltre a considerare l'eventuale presenza di sinistri punta, questi ultimi due aspetti comunque supportati da idonea documentazione tecnica. Nel caso dei sinistri punta questi non devono essere ripetibili in relazione ai rischi presenti in portafoglio alla fine dell'esercizio.

### **Riserva per sinistri avvenuti e denunciati**

La riserva per sinistri avvenuti e denunciati comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione basata su elementi obiettivi, risultino adeguate per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti e denunciati nell'esercizio o in esercizi precedenti e ancora aperti alla chiusura dell'esercizio, nonché alle relative spese di liquidazione e spese dirette. La suddetta riserva deve essere costituita per i sinistri il cui processo di liquidazione non sia stato ancora chiuso alla fine dell'esercizio. In particolare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, la riserva sinistri deve essere costituita per tutti i sinistri CARD e NO CARD tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili, nonché dei "forfait gestionali" dovuti alla Compagnia di Assicurazione in base alla procedura del risarcimento diretto.

La riserva sinistri deve essere costituita anche per i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD, determinandone una stima in funzione delle regole vigenti nell'anno di avvenimento del sinistro.

L'AIRCA, nell'ambito della verifica della sufficienza del complesso delle riserve tecniche, con riferimento alla verifica delle riserve sinistri, sulla base del criterio del costo ultimo, utilizza le metodologie statistiche attuariali ritenute maggiormente appropriate.

Si ricorda che l'AIRCA deve fornire la sua valutazione sul complesso delle riserve tecniche appostate dall'Impresa, comprensive quindi anche delle riserve sinistri appostate per i sinistri avvenuti ma non ancora denunciati e della riserva spese di liquidazione. Ciò premesso, può essere





**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

opportuno, ove possibile, ai fini di una valutazione più specifica che tenga conto delle peculiarità del caso, un'analisi per gruppi di sinistri omogenei, che possono essere rappresentati per esempio:

- dalla stessa tipologia di gestione (Card e No Card);
- dalla stessa tipologia del danno (a Cose e Lesioni alle persone);
- dal medesimo anno di accadimento dei sinistri (per tener conto dell'eventuale discontinuità dovuta per esempio a modifiche normative), includendo o meno la riserva spese di liquidazione e/o la riserva per sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati. In tale contesto, l'AIRCA dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e dal Regolamento EX-ISVAP n. 22/2008.

### **Analisi dei principali indicatori di portafoglio**

In via preliminare, l'AIRCA procede ad una verifica sulla macro-congruità delle riserve attraverso l'utilizzo di analisi basate sui principali indicatori di portafoglio:

- Analisi dello smontamento nel tempo delle riserve sinistri accantonate negli esercizi precedenti sia a livello complessivo che di singolo anno di generazione del sinistro riferito ad un orizzonte temporale adeguato e giustificato.
- Indicazione del Run off originato nell'esercizio e della sua scomposizione, sia a livello aggregato che eventualmente per singola tipologia di sinistro. Al riguardo, l'AIRCA fornisce idonee informazioni in merito alla tenuta nel corso dell'esercizio della riserva iniziale; mette in evidenza la componente di risparmio o perdita che scaturisce dalle movimentazioni dei sinistri (guadagno/perdita tra sinistri pagati totalmente e parzialmente e relativa riserva caduta, guadagno per riserva caduta per sinistri chiusi senza seguito, carico per i sinistri riaperti); infine, dà indicazioni in merito all'eventuale rivalutazione o riduzione della riserva residua operata dalla società alla chiusura dell'esercizio.
- Analisi dell'andamento nei vari esercizi dei dati desunti dalla modulistica di vigilanza: o Indicatori di evoluzione nel tempo del costo medio del pagato e del costo medio del riservato. Al riguardo, l'AIRCA analizza gli andamenti del costo medio del pagato e del costo medio del riservato (al netto degli IBNR) facendo riferimento ad un orizzonte temporale da lui ritenuto sufficientemente significativo e, se lo ritiene opportuno, dando indicazioni in merito secondo il seguente livello di dettaglio:

1. Complessivamente e per singola generazione;
2. In maniera aggregata e per singola tipologia di sinistro;



---

3. Considerando la sola generazione corrente e il complesso delle generazioni precedenti. - Analisi dell'andamento dei sinistri Denunciati, senza seguito e riaperti, al fine di individuare eventuali trend futuri.

- Analisi dell'andamento della velocità di liquidazione per numeri e/o per importi. L'analisi dei suddetti indicatori di portafoglio deve essere effettuata dall'AIRCA ponendo particolare attenzione ai dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura del risarcimento diretto, nonché all'andamento dei relativi forfait gestionario/debitrice.

### **Scelta della metodologia**

Le metodologie statistico-attuariali da considerare sono preferibilmente quelle presenti in letteratura.

L'AIRCA, oltre ad applicare una o più delle metodologie suindicate, potrà applicare una propria diversa metodologia in relazione alla specificità del caso dandone relativa giustificazione. Per il/i modello/i presenti in letteratura l'AIRCA illustra tutti i parametri utilizzati e motiva le scelte effettuate. Se invece l'AIRCA sviluppa anche un proprio modello autonomo, lo descrive dettagliatamente, spiegando le ipotesi utilizzate e giustificando i parametri scelti, in modo da consentire la riproducibilità dei risultati ottenuti. Nell'ambito della scelta dei modelli da applicare si suggerisce di effettuare le analisi di back testing che il singolo professionista ritenesse maggiormente appropriate al fine di valutare la capacità previsiva dei singoli modelli e selezionare quelli ritenuti maggiormente idonei. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l'impiego di metodologie di stima statistico-attuariali, l'AIRCA motiva le condizioni di inapplicabilità delle stesse e descrive le valutazioni effettuate con altri procedimenti avendo cura di illustrare le motivazioni concernenti il loro utilizzo. Indipendentemente dalla scelta effettuata, l'AIRCA deve tener presente che qualsiasi metodologia statistico attuariale deve essere utilizzata al fine di individuare un intervallo di stima e non un valore puntuale della riserva sinistri. Analogamente, i metodi statistico-attuariali non devono essere applicati in modo meccanico, ma devono essere utilizzati dall'AIRCA coerentemente con la formulazione di ipotesi di lavoro ragionevoli ed oggettive, frutto della propria esperienza e professionalità, nonché di una preventiva ed approfondita conoscenza della realtà e dei dati aziendali e corredate da motivazioni riscontrabili nella realtà operativa dell'impresa, analizzati anche gli indicatori di cui al paragrafo precedente. In linea generale, le metodologie statistico-attuariali non vanno applicate in presenza di una serie storica di dati inferiore a 5 anni. A prescindere dal limite suindicato è lasciata alla valutazione tecnica dell'Attuario Incaricato l'inapplicabilità delle metodologie statistico-attuariali in presenza di ammontari complessivi di riserve sinistri di dimensione limitata e/o in presenza di una volatilità dei dati particolarmente elevata, anche legata alla ridotta disponibilità degli stessi.

### **Problematiche derivanti dalla CARD**



---

L'introduzione della procedura per la regolazione dei risarcimenti, prevista dagli artt. 141, 149 e 150 del D. Lgs n. 209/2005, ha portato all'introduzione di nuove modalità di raccolta e classificazione dei dati comportando, conseguentemente, per la Compagnia l'obbligo di ridefinire le struttura delle basi dati sinistri. Tale cambiamento normativo ha portato alla configurazione del concetto di partita di danno sia in ambito gestionale che per ciò che concerne la modulistica di bilancio. L'AIRCA deve effettuare le opportune verifiche dei dati relativi alla procedura dell'indennizzo diretto per le diverse modalità di gestione anche con riferimento ai fenomeni relativi alla transazione dei sinistri tra le diverse categorie contemplate dalla CARD.

Alla luce delle nuove regole di indennizzo e dei nuovi riferimenti contabili introdotti dall'Autorità di Vigilanza, l'AIRCA deve:

- verificare che la Compagnia abbia determinato le riserve sinistri separatamente per i sinistri NO CARD e CARD gestionali, nonché conformemente alla normativa vigente;
- verificare che la riserva per i forfait gestionali e debitori sia stata determinata e appostata in funzione dei forfait stabiliti, per ogni anno di bilancio avvenimento dei sinistri, dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006 con D.M. del 19 dicembre 2006, e/o in base ad eventuali comunicazioni dell'ANIA. Relativamente ai sinistri NO CARD e CARD gestionali, l'AIRCA, laddove siano impiegate per tali tipologie di sinistri specifiche metodologie statistico-attuariali, deve verificare che i dati utilizzati costituiscano una base consistente, sviluppata su un orizzonte temporale adeguato, nonché ritenuti idonei a garantire la consistenza teorica dell'impianto metodologico applicato. In tale ambito, pertanto, l'AIRCA deve analizzare e controllare le basi di dati di cui dispone la Compagnia, e che sono utilizzate per la formazione della riserva sinistri, affinché si possano determinare classi di rischi omogenei. L'aggregazione di dati che presentano forti punti di disomogeneità non consentirebbe, infatti, di considerare adeguatamente il profilo di rischio che caratterizza le tipologie di sinistri relative alle diverse gestioni.

### **Riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati - IBNR**

La riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati (Incurred But Not Reported, IBNR), ai sensi dell'art. 30 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, deve essere costituita dall'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione, risultino necessarie a far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti, e alle relative spese di liquidazione, ma che ancora non sono stati denunciati alla data di valutazione.

L'AIRCA deve verificare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione della riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Tale valutazione deve essere effettuata in base ad elementi obiettivi, preferibilmente in via distinta per il numero dei sinistri ed il loro costo medio, tenendo conto anche degli eventuali effetti derivanti dal trend di evoluzione del portafoglio.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

L’AIRCA deve, inoltre, verificare la congruità delle stime eseguite dalla Compagnia rispetto agli elementi di valutazione desumibili dalle denunce tardive già pervenute al momento della valutazione.

### **Definizione dei limiti di tolleranza degli scostamenti rispetto ai calcoli della Compagnia ai fini di un giudizio di sufficienza delle riserve**

La normativa vigente non fissa dei limiti di tolleranza o intervalli di confidenza, né in valore assoluto né in percentuale, degli scostamenti tra le riserve appostate dalla Compagnia e la stima dell’AIRCA, oltre i quali l’AIRCA stesso non può esprimere un giudizio di sufficienza delle riserve stesse. Pertanto, relativamente ai risultati ottenuti, al fine di esprimere il suo giudizio, l’AIRCA si attiene al livello di significatività dei limiti di tolleranza o degli intervalli di confidenza derivante dalla sua esperienza e professionalità, fermo restando che tale livello di significatività deve essere correlato al grado di aleatorietà delle stime, alle metodologie e alle ipotesi adottate e alle specifiche peculiarità della Compagnia.

### **Predisposizione della relazione tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA alla chiusura del bilancio annuale**

L’AIRCA redige la relazione sulle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, come previsto dagli artt. 31 e 34 del D.Lgsn.209/2005 in attuazione della disposizioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico con il D.M. n. 99/2008. La relazione tecnica sulle riserve, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, sottoscritta dall’AIRCA, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008, deve essere redatta dall’AIRCA secondo lo schema e il livello di dettaglio indicati nell’Allegato 3 al Regolamento EX-ISVAP n.16/2008. La relazione va trasmessa almeno 10 giorni prima dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio all’organo amministrativo, nonché all’organo di controllo ed alla società di revisione dell’impresa di assicurazione ed è conservata presso l’impresa per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione. Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, l’AIRCA nella predisposizione della relazione sulle riserve tecniche:

o descrive i controlli operati nel corso dell’esercizio per la verifica della corretta rilevazione dei dati relativi alle polizze e ai sinistri e sulla loro completezza, ponendo particolare attenzione ai dati relativi alla procedura del risarcimento diretto;

o espone le procedure e i criteri di determinazione attuati dalla Compagnia per il calcolo delle riserve tecniche, nonché i metodi di determinazione delle relative stime, e ne attesta la correttezza, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti, ed alle disposizioni dell’IVASS;

o descrive in maniera dettagliata le metodologie statistico-attuariali impiegate in via autonoma, e ne illustra il procedimento di calcolo, le ipotesi statistiche e finanziarie utilizzate, illustrando anche eventuali specifiche analisi condotte sui sinistri interessati dalla procedura del risarcimento diretto;

o fornisce idonee informazioni tecniche sulla tenuta nel corso dell'esercizio delle riserve tecniche appostate all'inizio dell'anno di bilancio;

o illustra le analisi statistiche condotte sui dati storici e sugli indicatori tecnici della Compagnia, soffermandosi anche particolare sui dati relativi ai sinistri interessati dalla procedura di risarcimento diretto, nonché sull'andamento dei relativi forfait gestoria/debitrice;

o laddove possibile, espone le evidenze di adeguate analisi di sensitività effettuate sui risultati al variare delle ipotesi tecnico-attuariali adottate nell'ambito di uno specifico metodo o al variare dei diversi metodi applicati; specifica inoltre l'ammontare delle riserve tecniche che la Compagnia intende iscrivere nel bilancio di esercizio e quello relativo al bilancio di esercizio precedente.

L'AIRCA, a conclusione di tutti i controlli e le verifiche illustrate nella relazione tecnica, esprime il proprio giudizio in merito alla sufficienza del complesso delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio dalla Compagnia secondo lo schema di attestazione di cui all'Allegato 3 al Regolamento EX-ISVAP n.16/2008.

#### **Schema di attestazione e rilascio del giudizio sulle riserve da parte dell'AIRCA**

Nello specifico, l'AIRCA rilascia il proprio giudizio secondo gli schemi previsti nella sezione n. 6 dell'Allegato 3 al Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008; pertanto, sulla base delle evidenze riscontrate durante le verifiche e dei controlli effettuati, e affidandosi alla sua esperienza professionale in ambito attuariale, sottoscrive la relazione sulle riserve tecniche corredata da un giudizio professionale che può rientrare in una delle seguenti casistiche:

- o Rilascio di giudizio positivo senza rilievi;
- o Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche;
- o Rilascio di giudizio negativo;
- o Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio.

L'AIRCA, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione, redatta secondo lo schema indicato dall'IVASS, ulteriori elementi ritenuti utili per la completezza del giudizio. Qualora l'AIRCA non intenda rilasciare un giudizio positivo sulle riserve tecniche, ne informa tempestivamente l'IVASS, rimettendo alla stessa Autorità di Vigilanza copia della relazione tecnica, di cui all'art. 50 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008, corredata delle specifiche motivazioni supportate dagli elementi analitici riscontrati a tale riguardo richiamando, tra l'altro, gli eventuali interventi e rilievi formulati alla Compagnia nel corso dell'esercizio, ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

#### **Attività operative di verifica dell'AIRCA alla chiusura della relazione semestrale**

---

*Richiesta dati relativa all'attività dell'AIRCA alla chiusura della relazione semestrale*

Restano validi, anche in sede di valutazione intermedia alla chiusura del primo semestre dell'esercizio, i principi dettati dall'art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28/4/2008, secondo cui la Compagnia di Assicurazione per la quale l'AIRCA svolge la funzione è tenuta a garantire le condizioni affinché lo stesso sia in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso in via continuativa ai dati e alle informazioni aziendali necessarie all'espletamento del suo ufficio. Anche in occasione della chiusura del semestre, come avviene per la chiusura del bilancio annuale, l'AIRCA concorda preventivamente con la Compagnia di Assicurazione le tempistiche di invio di tale documentazione che dovrà essere inviata allo stesso in modo tale da garantire i tempi necessari allo svolgimento di tutte le attività di verifica, nonché alla predisposizione di tutta la documentazione nel rispetto della normativa vigente. Si riporta di seguito l'elenco della documentazione preliminare che l'AIRCA richiede alla Compagnia di Assicurazione al fine di poter esprimere il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti dall'Impresa nel calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano relative ai rami di attività 10 e 12 che la stessa intende iscrivere nella Relazione Semestrale. Tale documentazione è da considerarsi non esaustiva e quindi integrabile in qualsiasi momento su richiesta dell'AIRCA.

A tal fine la Compagnia di Assicurazione fornirà all'AIRCA le informazioni di cui alle seguenti sezioni:

Sezione A): Relazione Semestrale e Sezione B): Modulistica semestrale ed ulteriori informazioni

Sezione A): Relazione Semestrale

Documentazione ufficiale relativa alla chiusura del bilancio semestrale, di cui all'art. 9 del Regolamento EX-ISVAPn.22/2008, con particolare riferimento a:

- Relazione semestrale - Stato Patrimoniale.
- Relazione semestrale - Conto Economico.
- Relazione semestrale - Commento.

Sezione B):

Modulistica semestrale ed ulteriori informazioni - Informazioni sulle metodologie utilizzate dalla Compagnia di Assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, con la segnalazione di eventuali modifiche avvenute nel semestre:

- Riserve per frazioni di premi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

- 
- Riserva per rischi in corso di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
  - Riserve per sinistri avvenuti e denunciati di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 33, 34, del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008.
  - Riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati di cui agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento EX-ISVAP n. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
  - Modulistica di Vigilanza, di cui al regolamento EX-ISVAPn.22/2008, relativa ad un orizzonte temporale ritenuto congruo alle analisi e ai controlli da effettuare:
  - Prospetto 3 di cui all'Allegato 7 - Assicurazioni dirette - Indicazione delle componenti della riserva premi (voce C.I.1) e della riserva sinistri (voce C.I.2) dei rami danni e della riserva matematica dei rami vita (voce C.II.1);
  - Prospetto 4 di cui all'Allegato 7 - Premi lordi contabilizzati;
  - Prospetto 5 e 5A di cui all'Allegato 7 - Informazioni tecniche relative ai sinistri del ramo 10 (R.C. Autoveicoli terrestri) - Portafoglio del lavoro diretto italiano. - Smontamento delle riserve sinistri per anno e per generazione di accadimento al netto degli IBNR ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.
  - Smontamento delle riserve sinistri IBNR per anno e per generazione di accadimento ed al lordo e al netto delle spese per i rami 10 e 12.
  - Andamento e dettaglio dei sinistri gravi (catastrofali) osservati nel corso del semestre e confronto con il primo semestre degli ultimi due esercizi.
  - Dettaglio dei sinistri a cose, a persone e misti a confronto con gli ultimi due semestri.
  - Analisi dei rapporti S/P suddivisi tra semestre corrente e precedenti relativi agli ultimi tre esercizi.
  - Limitatamente agli specifici compiti relativi all'attività dell'AIRCA, copia delle comunicazioni intercorse con l'EX-ISVAP in adempimento ad obblighi di legge o regolamentari.
  - Confronti omogenei tra i dati storici al semestre e alla chiusura dell'esercizio.
  - Eventuali altri dati e/o informazioni ritenuti necessari, tra i quali ad esempio la relazione del responsabile della funzione di risk management, della funzione internal audit e della funzione compliance.

La documentazione utilizzata dall'AIRCA in sede di verifica delle riserve tecniche deve essere la stessa che viene inviata in via definitiva all'IVASS nell'ambito della modulistica di vigilanza o con



la stessa riconciliabile, come riscontrabile dai dati evidenziati nella nota tecnica sulle riserve tecniche del semestre. In caso contrario, qualora in sede definitiva si rilevino difformità significative, tali da implicare la modifica del giudizio precedentemente espresso, l’AIRCA è tenuto a darne comunicazione all’Organo di Vigilanza ai sensi dell’art. 53, comma 2 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008.

Qualora invece i dati non siano gli stessi, l’AIRCA ha in ogni caso il compito di verificarli e riconciliarli con la suddetta modulistica, agendo in modo del tutto analogo a quanto sopra citato qualora quest’ultima si modifichi in modo sostanziale. In nessun caso comunque l’AIRCA potrà essere ritenuto responsabile delle eventuali modifiche intervenute.

### **Strumenti ed approcci operativi di verifica delle riserve tecniche utilizzati dall’AIRCA in occasione della relazione semestrale**

In sede di redazione della nota tecnica semestrale, la normativa prevede, richiedendo l’espressione di un giudizio esclusivamente sui procedimenti e sui metodi seguiti dall’impresa nel calcolo delle riserve tecniche, che l’attività di verifica dell’AIRCA si espliciti attraverso un processo limitato e ridotto rispetto a quello condotto in occasione della relazione tecnica di fine esercizio; infatti tale attività è circoscritta ad una serie di verifiche di tipo quantitativo e qualitativo delle basi di dati e delle metodologie adottate dall’Impresa, nonché alla verifica della coerenza delle poste iscritte nello Stato Patrimoniale della Relazione Semestrale rispetto al valore delle stesse passività appostate nel bilancio annuale dell’esercizio precedente, al fine di esprimere un giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche. Pertanto, l’AIRCA in sede di redazione della Nota Tecnica, di cui all’art. 50 comma 3 del Regolamento EX-ISVAP n.16/2008, diversamente dalle procedure seguite in occasione della chiusura di bilancio, non esprime un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale.

In particolare, sulla scorta della Relazione Semestrale prodotta dalla Compagnia e sugli ulteriori dati disponibili, l’AIRCA verifica l’adeguatezza delle metodologie adottate dalla stessa per la determinazione delle riserve tecniche dei rami 10 e 12, e la coerenza dei procedimenti utilizzati nella semestrale rispetto a quelli adottati in sede di chiusura di bilancio dell’esercizio precedente, evidenziando eventuali difformità o variazioni rispetto a questi ultimi, e tenendo anche conto di eventuali modifiche intervenute nei processi di gestione dei sinistri e/o di riservazione nel corso del semestre rispetto al bilancio di esercizio precedente. L’AIRCA, sulla base delle sue competenze professionali, esprime quindi un giudizio sull’adeguatezza nel complesso dei procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche, iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale della Relazione Semestrale, avendo espletato la sua attività di controllo nel rispetto della normativa vigente ed utilizzando principi e tecniche di analisi adeguate alle caratteristiche quantitative e qualitative dei dati a disposizione, nonché alla specificità degli approcci gestionali adottati dalla Compagnia di Assicurazione. Resta inteso che, anche nell’ambito della valutazione limitata al semestre dell’esercizio, l’AIRCA ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo della Compagnia di Assicurazione qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, in quel momento, di formulare un giudizio positivo in base ai principi dettati dalla normativa per la redazione dell'apposita nota tecnica. La Compagnia di Assicurazione che esercita i rami ministeriali 10 e 12, di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 209/2005, è tenuta a costituire e ad iscrivere nel bilancio semestrale la riserva premi e la riserva sinistri. L'ammontare complessivo delle riserve tecniche deve essere costituito al lordo delle cessioni in riassicurazione nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'IVASS con Regolamento n. 16/2008. L'AIRCA svolge la sua attività di accertamento in piena autonomia e libertà di giudizio avvalendosi di tutti i dati e le informazioni aziendali che ritiene siano utili a tal fine, con particolare riguardo a quelli di natura tecnico-attuariale e finanziaria. Nelle diverse fasi di controllo, l'AIRCA procede analizzando, anche sulla base di macro indicatori (costi medi, velocità di liquidazione...), le caratteristiche e l'andamento tecnico del portafoglio al fine di verificare la coerenza tra i dati e le stime delle riserve tecniche a cui si è pervenuti. L'AIRCA, pertanto, nella Nota Tecnica sottoscritta alla chiusura del semestre dell'esercizio illustra adeguatamente tutte le risultanze delle analisi condotte, evidenziando eventuali criticità e/o incoerenze nei procedimenti seguiti dalla Compagnia rispetto a quelli adottati alla chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, per ciascuna tipologia di riserva tecnica oggetto di controllo secondo la normativa vigente. In particolare, dovranno essere oggetto di verifica le seguenti poste di bilancio:

- Riserva Premi

o Riserva per Frazioni di Premi

o Riserva per Rischi in Corso

- Riserva Sinistri

o Riserva per sinistri avvenuti e denunciati.

o Riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati - IBNR.

In riferimento alle riserve sopra indicate, che dovranno essere stimate sulla base dei principi indicati, nonché in conformità alla normativa vigente, l'AIRCA:

- verifica l'adeguatezza delle metodologie di calcolo utilizzate dall'Impresa per la determinazione delle riserve tecniche e la congruità delle stesse rispetto a quelle utilizzate in sede di chiusura bilancio di esercizio;

- verifica la correttezza metodologica del processo di calcolo delle riserve di cui sopra;

- analizza la tenuta della riserva sinistri e della riserva IBNR, verificandone la congruità rispetto agli impegni dalle quali le stesse derivano.



Le suddette analisi devono essere effettuate dall’AIRCA valutando, in linea generale, distintamente le diverse tipologie di gestione del sinistro derivanti dalla procedura del risarcimento diretto, e ponendo particolare attenzione all’andamento dei relativi forfait gestoria/debitrice. Resta inteso, quindi, che anche in occasione del controllo limitato in sede di chiusura del semestre, l’AIRCA effettua le verifiche ritenute opportune sui dati a disposizione. Tutte le procedure e le fasi sopra elencate hanno carattere generale, pertanto, in considerazione delle analisi effettuate e delle relative risultanze ottenute, si demanda alla professionalità dell’AIRCA la scelta sull’opportunità di effettuare analisi e controlli più approfonditi, anche di natura analitica, al fine di esaminare particolari situazioni che interessano l’Impresa. In linea con quanto riportato nella sezione precedente e tenendo conto della tipologia di giudizio richiesto in sede di chiusura della relazione semestrale, al fine di esprimere il giudizio in oggetto sui procedimenti e sui metodi seguiti dall’Impresa nel calcolo delle riserve tecniche, l’AIRCA si attiene al livello di significatività derivante dalla sua esperienza e professionalità.

#### **Predisposizione della nota tecnica sull’attività svolta dall’AIRCA alla chiusura della relazione semestrale**

L’AIRCA redige e sottoscrive la Nota Tecnica sulle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti, costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione, conformemente alla normativa dettata dall’IVASS con Regolamento n. 16/2008. Si precisa, a tal riguardo che in merito alla Nota Tecnica semestrale la normativa vigente non prevede schemi di riferimento per la redazione della stessa, né dei termini di scadenza per la trasmissione alla Compagnia, che comunque deve inviarla all’IVASS unitamente alle informazioni di vigilanza relative alla relazione semestrale e quindi entro un mese dalla data di approvazione. In sede di predisposizione della suddetta Nota Tecnica, l’AIRCA:

- riferisce circa le procedure seguite dall’Impresa per la determinazione delle riserve tecniche iscritte nella Relazione Semestrale;
- espone l’iter ed i criteri adottati in via autonoma per la verifica della coerenza dei procedimenti eseguiti dall’Impresa per la determinazione delle riserve tecniche iscritte nella Relazione Semestrale;
- espone le procedure di verifica della coerenza dei modelli di stima delle riserve tecniche adottati dalla Compagnia, rispetto a quelli utilizzati in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, individuando eventuali elementi di discontinuità ed analizzandone la validità tecnica;
- espone le evidenze numeriche delle analisi e dei controlli effettuati, facendo riferimento a tutti gli indicatori tecnici ritenuti dal professionista utili a rappresentare la situazione puntuale circa le poste di bilancio oggetto di verifica alla data intermedia di valutazione.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

L’AIRCA, a conclusione di tutti i controlli e le verifiche illustrate nella nota tecnica, esprime il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti dall’Impresa nel calcolo delle riserve tecniche iscritte nella relazione Semestrale, riservandosi la possibilità di porre in evidenza eventuali situazioni di criticità. Di seguito si riporta lo schema di rilascio del giudizio in oggetto che si suggerisce di utilizzare: *“Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano relative alle assicurazioni dei rami 10 e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 209/05 al lordo delle cessioni in riassicurazione, iscritte nella relazione semestrale ..... dalla Società ....., in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia”*.

L’AIRCA, basandosi anche sugli schemi previsti dal Regolamento EX-ISVAP n. 16 per l’attività in sede di chiusura annuale, apporta le modifiche ritenute opportune allo schema in precedenza riportato, nel caso in cui:

- ritenga di dover fare riferimento a criticità emerse nel corso dell’attività di verifica in sede di semestrale che, comunque, sulla base della sua valutazione professionale, gli permettono di attestare la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa nel calcolo delle riserve tecniche oggetto di analisi;
- ritenga che ricorrano criticità tali da non poter fornire un giudizio positivo sulla correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti;
- ritenga di essere nelle condizioni di impossibilità ad esprimere un giudizio.

## **RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI**

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei processi aziendali, nonché un adeguato sistema di controllo dei rischi, l’integrità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità dell’attività aziendale alla normativa vigente, l’art. 17 del Regolamento EX-ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 sancisce che l’AIRCA, insieme con l’organo di controllo, la società di revisione, la funzione di internal audit, di risk management e di compliance, ed ogni altro organo o funzione a cui è attribuita specifica funzione di controllo, collaborino tra di loro, scambiandosi ogni informazione e/o dato tecnico utili all’espletamento dei rispettivi compiti. Tutti i rapporti, i flussi informativi ed i collegamenti tra i suddetti organi di controllo sono definiti e formalizzati dall’organo amministrativo della Compagnia. A tal proposito, si precisa altresì che le informazioni che l’AIRCA richiede o intende fornire alle diverse funzioni di controllo preposte in azienda sono da definirsi di volta in volta sulla base della propria esperienza professionale, nonché delle specifiche esigenze del caso. La normativa vigente, infatti, non prevede un elenco specifico delle informazioni da circolarizzare tra i suddetti organi.

### **Risk management**

L’AIRCA, nello svolgimento della sua attività, volta alla verifica della tenuta delle tariffe che la Compagnia intende applicare sul territorio della Repubblica italiana e della sufficienza delle riserve tecniche da iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale, deve avere libero accesso a tutte



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

le informazioni ed i dati tecnici aziendali ritenuti necessari all'espletamento del suo ufficio. A tal fine, l'AIRCA collabora con gli organi preposti allo svolgimento dell'attività di risk management della Compagnia, con l'obiettivo di ottenere informazioni sufficienti alla comprensione del profilo di rischio dell'azienda, con particolare riguardo alle attività a copertura delle riserve tecniche. Infatti, una conoscenza idonea dei rischi interni ed esterni dell'Impresa, che ne configuri anche le dimensioni, la natura e la complessità dell'attività svolta sul mercato dalla stessa, rappresenta un elemento fondamentale per una migliore comprensione dell'ambiente all'interno del quale la Compagnia opera. In tal modo, l'AIRCA può rilasciare il proprio giudizio professionale sulle tariffe e sulle riserve tecniche sulla base di una più ampia conoscenza sul grado di solvibilità della Compagnia, nonché sugli obiettivi prossimi e futuri che la stessa intende perseguire.

### **Compliance**

In sede di controllo e verifica delle basi di dati, utili alle valutazioni di sua competenza, nonché delle procedure adottate dalla Compagnia per l'elaborazione di nuove tariffe e/o per la stima delle riserve tecniche da iscrivere a Bilancio, l'AIRCA collabora con l'organo aziendale preposto allo svolgimento della funzione di compliance. I flussi informativi tra la funzione compliance e l'AIRCA, disciplinati dall'organo di amministrazione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento EX-ISVAP n. 20, sono attuati allo scopo di garantire un ulteriore riscontro sulla base del quale l'AIRCA possa individuare e comprendere il grado di adeguatezza del sistema organizzativo e delle procedure interne alla Compagnia rispetto alla normativa vigente. Sulla base di tali informazioni, l'AIRCA potrà rilasciare il proprio giudizio professionale sulla tenuta della tariffa oggetto di verifica o sulla sufficienza delle riserve tecniche, tenendo anche in debito conto aspetti quali la correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e dei danneggiati e la conformità rispetto alla normativa vigente delle fasi di esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri.

### **Internal Audit**

Ai fini dell'espletamento del suo incarico, con particolare riferimento alle attività di verifica della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze, l'AIRCA può accedere alle informazioni e alla documentazione prodotte dalla funzione internal audit della Compagnia al fine di verificare se, per specifici processi e/o sistemi aziendali, sussistano eventuali disfunzioni o criticità che possano condizionare in qualche misura il rilascio del suo giudizio professionale. Resta inteso che l'AIRCA è tenuto a fornire in qualsiasi momento tutte le informazioni, le analisi e/o la documentazione richiesta dalla funzione di internal audit, al fine di consentire alla stessa lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

### **Società di Revisione ed Attuario incaricato dalla Società di Revisione.**

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del DM n. 99 del 2008, l'AIRCA, la Società di Revisione (anche tramite l'Attuario incaricato dalla stessa per lo svolgimento dell'attività di revisione contabile),



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.



---

## XII LINEE GUIDA SUL GIUDIZIO DELL'ESPERTO

### **Introduzione**

Il framework Solvency II di valutazione dei requisiti di capitale per le Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione (di seguito più brevemente indicate con “Compagnie”) è stato, e continua ad essere, un acceleratore di cambiamento e di evoluzione per gli approcci valutativi che permeano l’attività assicurativa, per la governance ed i modelli di gestione delle imprese, nonché per la regolamentazione prudenziale del settore.

Al fine di effettuare le valutazioni richieste dalla nuova regolamentazione, le Compagnie devono individuare adeguate metodologie di valutazione, definire le necessarie ipotesi operative sottostanti, implementare i relativi modelli di calcolo, individuare appropriati set di dati di alimentazione e validare infine la correttezza dei risultati delle elaborazioni. Ciascuna di queste fasi presenta oggettive complessità di definizione e realizzazione che impongono spesso di effettuare scelte in situazioni di incertezza che influenzano e determinano la quantificazione della solvibilità delle Compagnie. È di fondamentale importanza, pertanto, affidare l’attuazione di tali scelte a esperti di settore che abbiano comprovata esperienza nonché conoscenze approfondite relative agli ambiti tecnici sui quali sono chiamati ad esprimere i propri pareri ed a formulare i propri giudizi. Al fine di strutturare un’adeguata regolamentazione interna in merito alla formulazione ed alla validazione di ciascun giudizio da parte di un esperto (definito come “giudizio dell’esperto” o come “giudizio esperto”) le Compagnie dovrebbero redigere specifiche Linee Guida che forniscano gli elementi essenziali che caratterizzano tale processo. L’Ordine degli Attuari desidera fornire il proprio punto di vista in merito alla definizione dei giudizi dell’esperto che possa offrire spunti di riflessione e fungere da supporto alle Compagnie che vogliono specificare internamente opportune linee guida per la strutturazione di tale processo.

### **Definizione di esperto e riferimenti normativi**

L’importanza che viene attribuita dal legislatore alla definizione del giudizio esperto è tale che, nel Regolamento Delegato UE 2015/35 (di seguito indicato con “Atti Delegati”), subito dopo l’Art. 1 che fornisce di fatto un glossario utile alla lettura ed alla comprensione del regolamento stesso, illustra al Comma 1 dell’Art. 2 cosa si intende per “giudizio dell’esperto” specificando che “quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione formulano ipotesi sulle norme relative alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, dei requisiti patrimoniali di solvibilità, dei requisiti patrimoniali minimi e sulle norme relative agli investimenti, tali ipotesi si basano sulla competenza di persone con conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.” Pertanto, enucleando dal dettato normativo, si può affermare che l’esperto, costituito da un individuo o da un gruppo di individui, deve possedere conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione e di riassicurazione. Il giudizio



dell'esperto viene inoltre regolamentato tra le misure di terzo livello , ai fini dell'adozione del Modello Interno. In tale ambito tuttavia, l'EIOPA ha consigliato l'applicazione di tale orientamento, in via estensiva, anche a tutte le altre Compagnie che necessitino di utilizzare il giudizio esperto in altri ambiti quali, ad esempio, la valutazione delle riserve tecniche.

Sono inoltre presenti richiami al ricorso del giudizio dell'esperto anche nella normativa secondaria nazionale, ad esempio nei seguenti Regolamenti:

- Regolamento IVASS numero 11 - Regolamento concernente l'utilizzo degli USP e dei GSP nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard;
- Regolamento IVASS numero 12 - Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità;
- Regolamento IVASS numero 18 - Regolamento concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche;
- Regolamento IVASS numero 27 - Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia per determinare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con formula standard, dopo implementazione EIOPA;
- Regolamento IVASS numero 32 - Regolamento concernente la valutazione del rischio e della solvibilità prospettica;
- Regolamento IVASS numero 35 - Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Il concetto di giudizio dell'esperto, come appena rappresentato, è richiamato nel secondo e terzo livello della regolamentazione Solvency II, mentre si segnala, a titolo informativo, che non è presente alcun riferimento nella normativa di primo livello (Direttiva 2009/138/CE e sue successive integrazioni di seguito il tutto indicato con "Direttiva Solvency II").

### **Linee guida del giudizio dell'esperto**

In considerazione dell'elevata soggettività cui si può fare ricorso in fase di applicazione del giudizio dell'esperto sia per quanto concerne gli ambiti della sua realizzazione che le modalità pratiche con le quali tale parere può essere formulato, è opportuno regolamentare all'interno della Compagnia l'utilizzo del giudizio dell'esperto attraverso la stesura di apposite linee guida che disciplinino il ricorso al giudizio dell'esperto e la definizione quindi del relativo processo per l'attuazione di quanto descritto nelle linee guida.

Si ritiene che tali linee debbano contemplare almeno la definizione dei seguenti punti al fine di poter prevedere un processo completo di valutazione:



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020**

- 
- Definizione del giudizio esperto e di esperto
  - Ambito di applicazione e casistiche che comportano l'utilizzo del giudizio dell'esperto,
  - Soglie di materialità e principio di proporzionalità,
  - Ruoli e responsabilità,
  - Analisi dell'incertezza,
  - Monitoraggio, coerenza ed aggiornamento
  - Validazione del giudizio dell'esperto
  - Documentazione (registro dei giudizi dell'esperto),
  - Pregiudizi nel processo del giudizio esperto.

Nel prosieguo del documento si esaminerà con maggiore dettaglio ciascuno dei suddetti punti

### **Definizione di esperto e di giudizio dell'esperto**

Si parla di giudizio dell'esperto come di una perizia, di un parere formulato in condizioni di incertezza da un esperto (o da un gruppo di esperti) su tematiche tecniche che, per loro natura, presentano difficoltà di stima legate all'impossibilità di reperire dati o definire metodologie in modo sufficientemente oggettivo e ripercorribile. Il giudizio dell'esperto può in tale ambito essere formulato non solo in funzione di analisi quantitative, ma in tutto o in parte anche sulla base di elementi qualitativi frutto dell'esperienza e della conoscenza dell'esperto stesso. Sarebbe opportuno inoltre richiamare la definizione di esperto contenuta nel Comma 1 dell'Art. 2 degli Atti Delegati e definire pertanto l'esperto come quell'individuo (o quel gruppo di individui), che possiede conoscenze pertinenti, esperienza e comprensione dei rischi inerenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione.

### **Ambito di applicazione e casistiche che comportano l'utilizzo del giudizio dell'esperto**

Come riportato dal già citato Comma 1 dell'Art. 2 degli Atti Delegati, l'applicazione del giudizio dell'esperto potrebbe essere riferita ai seguenti ambiti valutativi generici richiesti dal sistema Solvency II:

- attività e passività;
- riserve tecniche;
- fondi propri;





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

- 
- requisiti patrimoniali di solvibilità (compresi gli aggiustamenti per la capacità di assorbimento delle riserve tecniche e delle imposte differite) e requisiti patrimoniali minimi;
  - regole relative agli investimenti.

All'interno di queste macro categorie dovrebbero essere individuati gli specifici processi valutativi che necessitano della formulazione del giudizio dell'esperto, quali ad esempio (elenco non esaustivo):

- le ipotesi operative relative ai riscatti per le assicurazioni vita o alle rescissioni anticipate per le assicurazioni danni soprattutto sulle durate lunghe per le quali non si hanno dati statistici a disposizione;
- il set di ipotesi operative da formulare su prodotti di nuova emissione che presentano caratteristiche differenti dai prodotti già in portafoglio;
- le ipotesi sull'evoluzione dei loss-ratio e degli expenses-ratio negli anni futuri;
- le metodologie utilizzate nella valutazione delle Best Estimate delle riserve sinistri.

Per ciascuno dei processi individuati, occorrerebbe definire le casistiche che comportano l'utilizzo del giudizio dell'esperto e che possono riguardare genericamente:

- set di dati di alimentazione
- metodologie di valutazione,
- modelli di calcolo,
- ipotesi operative,
- risultati conseguiti.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune questioni di dettaglio che potrebbero essere oggetto di giudizio dell'esperto:

- la scelta delle fonti dei dati necessari alla valutazione o alla formulazione delle ipotesi operative sottostanti la valutazione delle Best Estimate;
- la lunghezza delle serie storiche al fine di rappresentare correttamente i fenomeni futuri oggetto d'ipotesi;
- il trattamento di dati che non risultano accurati, completi e adeguati, anche in considerazione di quanto previsto dalle politiche in merito al “Data Quality” ed agli orientamenti relativi alla qualità dei dati;



- 
- la risoluzione di un particolare problema nei dati stessi (e.g. eliminazione degli outlier, approssimazioni, ecc.);
  - l’aggiustamento di serie storiche sulla riassicurazione in ottica AS IF;
  - la selezione di una particolare tecnica di valutazione o la necessità di scegliere la più appropriata tra diverse metodologie alternative;
  - le scelte inerenti situazioni specifiche (e.g. rischi emergenti) per le quali non esiste una practice e/o strumenti già definiti dal mercato;
  - le decisioni in merito alle modalità di implementazione o di semplificazione dei modelli da adottare ai fini degli adattamenti pratici delle metodologie di valutazione teoriche;
  - il livello di segmentazione, la scelta degli HRG (gruppi omogenei di rischio) e il livello di granularità delle analisi;
  - la calibrazione delle principali ipotesi operative ed assunzioni utilizzate nei modelli valutativi;
  - la calibrazione di fenomeni prospettici che si attende non siano adeguatamente rappresentati da quanto riscontrabile dai dati storici;
  - la definizione dei model point delle passività assicurative ed eventualmente anche del portafoglio degli asset;
  - la definizione delle soluzioni o di eventuali approssimazioni rispetto a problematiche emerse durante le diverse fasi di calcolo;
  - la comparazione di risultati provenienti da diversi metodi e l’identificazione di possibili deviazioni tra le stime effettuate e l’esperienza dovute a inefficienze nella modellizzazione;
  - l’aggiustamento dei risultati delle analisi condotte su dati storici, per tener conto di future azioni strategiche pianificate dalla Compagnia o di evoluzione di portafoglio considerando anche le condizioni di mercato.

Infine, si può comunque affermare, in una più ampia accezione, che quanto definito per Solvency II, relativamente al giudizio dell’esperto, potrebbe estendersi anche ad altri processi aziendali nei quali sia richiesta la formulazione di scelte decisionali e di pareri tecnici in condizioni di incertezza in merito a processi valutativi; pertanto nella definizione dell’ambito di applicazione si potrebbe fare riferimento anche a processi valutativi diversi da quelli strettamente necessari per le valutazioni Solvency II.

### **Ruoli e responsabilità**

La governance del processo di applicazione del giudizio dell'esperto dovrebbe includere all'interno delle linee guida la definizione dei ruoli e delle responsabilità ai fini della formulazione del giudizio dell'esperto, nonché della sua validazione.

Per ciascun ambito in cui è richiesto il giudizio dell'esperto, sarebbe necessario prevedere un esperto (o un gruppo di esperti) che avesse le caratteristiche tali da consentirgli di esprimere con autorevolezza il proprio giudizio.

A tal fine di grande importanza sono le modalità con cui viene selezionato l'esperto (o gli esperti). Esperto è in genere chi possiede la conoscenza o l'esperienza rilevante per la formulazione del giudizio che si vuole effettuare e può essere una risorsa interna o esterna alla Compagnia. Ne consegue che possono essere coinvolti esperti differenti nelle differenti aree del processo di valutazione.

Le seguenti caratteristiche dovrebbero essere considerate quando si voglia far ricorso al giudizio dell'esperto:

- l'area di competenza e di conoscenza,
- il livello di esperienza,
- la qualifica ed il ruolo all'interno dell'azienda,
- i potenziali conflitti di interesse.

Per ciascun ambito di applicazione del giudizio dell'esperto identificato in precedenza, si dovrebbe definire quale deve essere l'area di competenza dell'esperto (Vita/danni e/o Attuariato, e/o Risk Management, Finanza, ecc.).

Gli esperti possono essere “generalisti”, offrendo, per esempio, il proprio giudizio dell'esperto sul grado complessivo di prudenza di un determinato insieme di ipotesi, oppure possono essere “specialisti”, offrendo il proprio giudizio dell'esperto su un aspetto particolare.

### **Soglie di materialità e principio di proporzionalità**

Il framework normativo Solvency II riconosce l'importanza del concetto di materialità nel contesto di calcolo delle Riserve Tecniche, dei Fondi Propri e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, in termini sia attuali che prospettici.

In particolare, il concetto di materialità dovrebbe essere richiamato ogni qualvolta si effettuino scelte o semplificazioni relativamente agli approcci metodologici e di modellizzazione utilizzati, alla definizione del profilo di rischio della Compagnia, alle ipotesi operative ed economiche considerate nelle valutazioni di solvibilità e nella definizione dell'appetito per il rischio. Inoltre, il concetto di materialità dovrebbe essere utilizzato, non solo nell'ambito dei processi di calcolo delle

---

poste e grandezze Solvency II, ma anche negli ambiti di validazione ed in sede di definizione delle priorità di eventuali azioni di rimedio.

Il giudizio esperto potrebbe avere un impatto significativo sul calcolo delle grandezze finali prese a riferimento come le Riserve Tecniche, i Fondi Propri e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, pertanto sarebbe necessario che il suo processo di formulazione e di validazione nonché la documentazione prodotta a supporto fossero adeguati all'entità di tale impatto. L'analisi di sensitività sul processo valutativo oggetto di giudizio esperto potrebbe fornire informazioni in merito all'entità dell'impatto che una variazione nella stima potrebbe comportare sulle grandezze di riferimento.

La determinazione di opportune soglie di materialità sulle grandezze finali di riferimento potrebbe consentire di definire i livelli di attenzione con cui trattare il giudizio dell'esperto. Dovrebbero pertanto essere previsti, in funzione del livello di materialità definito (alto, medio o basso), differenti livelli di approfondimento dei processi di definizione del giudizio dell'esperto, della sua validazione nonché della documentazione a supporto.

La selezione degli esperti ed anche della loro numerosità dovrebbe avvenire anche in funzione delle soglie di materialità identificate, ad esempio se la materialità del giudizio è bassa l'esperto potrebbe essere rappresentato da un singolo soggetto che opera la valutazione, diversamente potrebbe essere necessario fare ricorso ad un pool di esperti (anche esperti interfunzione) ovvero ad un comitato, tenendo anche in considerazione il principio di proporzionalità di seguito definito.

Nell'ambito del giudizio dell'esperto comunque, il concetto di materialità andrebbe declinato in accordo con quanto riportato in altre politiche aziendali ove tale aspetto dovrebbe essere stato già definito o preso in considerazione.

Il principio di proporzionalità viene richiamato nella Direttiva Solvency II, al Comma 3 dell'Art. 29 ove la Commissione si adopera affinché le misure di attuazione tengano in considerazione tale principio, garantendo in tal modo l'applicazione proporzionale della direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.

Il Regolamento IVASS n. 38 e la Lettera IVASS al Mercato del 5 luglio 2018 declinano il principio di proporzionalità all'interno della normativa secondaria italiana e forniscono un approccio qualitativo utile alla definizione del livello di governance cui le varie imprese devono attenersi. La definizione dei criteri con cui implementare all'interno delle Compagnie il framework che regola il giudizio dell'esperto dovrebbe tenere conto in maniera opportuna del principio di proporzionalità, prevedendo anche effort e processi di definizione del giudizio dell'esperto, di validazione nonché di documentazione a supporto commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

#### **Analisi dell'incertezza**

Altro fattore che contribuisce alla definizione del corretto approccio nella formulazione del giudizio dell'esperto è l'identificazione di una misura di incertezza che caratterizza una determinata scelta. Tale misura potrebbe essere utilizzata in fase di valutazione e, in tal caso, deve essere chiaramente documentata. Nel caso in cui il grado di incertezza sia valutato elevato, dovrebbe essere prevista di norma l'effettuazione di un'analisi di sensitività e/o di uno stress test al fine di valutare l'impatto sulla materialità che il giudizio esperto potrebbe avere nel conseguimento dei risultati delle elaborazioni di riferimento (ad esempio l'impatto di un giudizio esperto sul calcolo delle best estimate e di conseguenza sul Solvency ratio). Se non fosse possibile effettuare alcuna valutazione quantitativa in merito all'incertezza della stima, potrebbe risultare utile fornire un'indicazione qualitativa per spiegare il livello di incertezza insito in un dato giudizio.

### **Monitoraggio, coerenza ed aggiornamento**

Qualsiasi giudizio dell'esperto adottato dovrebbe essere monitorato nel tempo, al fine di osservare l'evoluzione delle condizioni che ne hanno richiesto il suo utilizzo.

In presenza di stabilità delle suddette condizioni, l'approccio di valutazione dovrebbe essere ispirato a criteri di continuità e di coerenza rispetto a quanto svolto in passato.

Nel caso in cui invece fossero a disposizione aggiornamenti delle condizioni di applicazione o analisi di back testing che dimostrassero l'infondatezza o l'inesattezza della precedente formulazione del giudizio esperto, allora occorrerebbe procedere al suo aggiornamento e dovrebbero essere spiegati gli eventuali cambiamenti nel tempo dell'approccio valutativo.

All'interno delle linee guida sarebbe quindi necessario definire le tempistiche e la frequenza del monitoraggio dei giudizi dell'esperto che sono stati in precedenza formulati; ad esempio l'aggiornamento potrebbe essere previsto in concomitanza della fase di aggiornamento delle ipotesi e delle metodologie sottostanti le valutazioni annuali. Anche nella definizione delle frequenze di aggiornamento, sarebbe opportuno tenere conto della materialità, del principio di proporzionalità e dei risultati sull'analisi dell'incertezza condotti in fase di determinazione del giudizio dell'esperto.

### **Validazione del giudizio dell'esperto**

Il processo di determinazione del giudizio dell'esperto dovrebbe prevedere una fase di validazione conseguente alla formulazione del giudizio stesso. Tale validazione dovrebbe essere affidata ad un soggetto indipendente, che non ha preso parte al processo di formulazione del giudizio e che possiede adeguati requisiti di competenza in merito alle materie su cui dovrebbe essere espresso il giudizio.

Anche in questo ambito il validatore potrebbe essere costituito da una singola persona o funzione (ad esempio un ruolo elettivo nella validazione di qualunque giudizio dell'esperto che riguardi la



determinazione delle riserve tecniche della Compagnia dovrebbe essere affidato alla Funzione Attuariale, così come la validazione di qualunque giudizio dell'esperto che riguardi la determinazione dei requisiti di capitale dovrebbe essere affidato al Risk Manager) o da un team di esperti validatori nonché da un Comitato (quale ad esempio il Comitato per le Ipotesi di Valutazione) a cui si potrebbero affidare anche tali compiti di validazione. Nell'eventuale gestione di un Comitato cui potrebbe essere affidata l'attività di validazione occorrerebbe prevedere, attraverso la modulazione di opportuni meccanismi di salvaguardia, che nell'attività in oggetto non prendessero parte anche le persone cui è stata affidata la formulazione del giudizio esperto stesso.

Il validatore in ogni caso, nell'ambito delle sue attività, dovrebbe entrare in merito non solo alle questioni tecniche relative alla espressione del giudizio dell'esperto, ma occuparsi anche di effettuare una review del processo seguito nel corso di tale formulazione.

Infine occorre evidenziare che anche la fase di validazione dovrebbe essere proporzionata alla materialità che il giudizio esperto ha nel processo valutativo cui è riferito.

#### **Documentazione (registro dei giudizi dell'esperto)**

Le linee guida definite dalla Compagnia dovrebbero contenere informazioni relative alla documentazione da produrre all'interno del processo che gestisce la formulazione del giudizio dell'esperto.

Il livello di dettaglio della documentazione potrebbe variare in considerazione della proporzionalità e della materialità del giudizio dell'esperto.

Sarebbe auspicabile che per ogni giudizio dell'esperto formulato fosse presente una documentazione da parte dell'esperto in merito alla formulazione del suo giudizio e un'analogha documentazione da parte del validatore sulla sua relativa attività di review.

Anche nel caso in cui il giudizio dell'esperto si basi su elementi qualitativi frutto dell'esperienza e della conoscenza dell'esperto, si dovrebbe riuscire a garantire la tracciabilità del complesso delle considerazioni che hanno condotto l'esperto alla formulazione del suo giudizio.

In via generale, l'utilizzo del giudizio dell'esperto dovrebbe essere riportato e mappato in un apposito registro. Il registro di mappatura, nella fase di effettuazione del giudizio dell'esperto, dovrebbe riportare per ogni ricorso, almeno le seguenti evidenze:

- Descrizione del giudizio dell'esperto evidenziando il contesto a cui si applica, il motivo per il quale si è reso necessario;
- Data di applicazione del giudizio dell'esperto;
- Riferimento all'esperto (o al gruppo di esperti) che hanno in carico la formulazione del giudizio;

- 
- Riferimenti ad eventuali giudizi dell’esperto definiti negli anni precedenti, ovvero l’indicazione se il giudizio esperto viene dato in continuità con il passato oppure attraverso una nuova formulazione;
  - Sintesi delle principali conclusioni cui si è pervenuti nella formulazione del giudizio;
  - Riferimento ad eventuali documentazioni più complete ed esaustive sulla formulazione del giudizio;
  - Impatto dell’utilizzo del giudizio dell’esperto (materialità) e/o risultato di sensitivities (analisi dell’incertezza);
  - Riferimento al validatore (o gruppo di validatori) che ha in carico la validazione del giudizio;
  - Sintesi delle principali conclusioni cui si è pervenuti nella validazione del giudizio;
  - Riferimento ad eventuali documentazioni più complete ed esaustive sulla validazione del giudizio;
  - Evidenza di eventuali limitazioni sull’adozione del giudizio dell’esperto.

Infine, a seconda del livello di materialità implicito nei processi valutativi sottoposti a giudizio, potrebbe essere previsto un processo di segnalazioni/reporting agli organi sociali (organo amministrativo, alta direzione, comitati, organo di controllo).

Laddove precedentemente fosse stato fatto ricorso al giudizio dell’esperto è importante mantenere disponibili tutte le informazioni utilizzate nel precedente giudizio dell’esperto in quanto è probabile che esse possano costituire un input utile nel definire l’aggiornamento del giudizio dell’esperto.

### **Pregiudizi nel processo del giudizio esperto**

Il processo che porta alla definizione del giudizio dell’esperto potrebbe essere influenzato da pregiudizi da parte delle persone coinvolte nelle fasi relative alla sua formulazione o validazione. Sarebbe necessario pertanto, per quanto possibile, rendere preventivamente consapevoli le persone coinvolte nel processo sulla necessità di effettuare valutazioni imparziali nonché sulle implicazioni e sugli impatti che eventuali pregiudizi potrebbero avere sulle valutazioni e cercare infine di limitare o mitigare tali effetti distorsivi.

Molteplici sono i fattori che potrebbero influenzare o condizionare le decisioni adottate nell’ambito del processo del giudizio esperto, tra questi menzioniamo a titolo esemplificativo:

- la presenza di un conflitto di interesse in cui la persona che dovrebbe formulare o validare un giudizio esperto ha un interesse particolare nel far emergere specifici risultati oppure è in una

posizione aziendale tale da poter ricevere pressioni da chi potrebbe avere interessi nel far emergere specifici risultati;

- la conoscenza di andamenti storici o di andamenti di mercato dei fenomeni sui quali si formula il giudizio esperto che potrebbe condizionare l’opinione attuale relativa al contesto della Compagnia;
- la naturale e soggettiva tendenza del valutatore ad avere un atteggiamento avverso o propenso al rischio per potrebbe portare a sopravvalutare o sottovalutare particolari andamenti dei fenomeni sui quali deve essere espresso il giudizio;
- la mancanza di tempo nella conduzione delle analisi tecniche che potrebbe comportare la formulazione di giudizi superficiali ed approssimativi.

Al fine di limitare o mitigare i possibili effetti distorsivi nel processo di formulazione e validazione del giudizio esperto sarebbe opportuno affidare le attività a persone che abbiano le necessarie e opportune caratteristiche di indipendenza ed autonomia valutativa, rendendole edotte e consapevoli dei potenziali pregiudizi cui vanno incontro nell’adempimento delle attività relative alla formulazione e validazione del giudizio esperto.

### **Esempi pratici**

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni processi valutativi che potrebbero richiedere in diversi ambiti, la definizione di giudizi dell’esperto.

#### *Migliore stima*

Le ipotesi operative sottostanti la determinazione della migliore stima sono generalmente derivate tramite un processo di analisi di dati provenienti dall’esperienza interna della Compagnia (ad esempio per la derivazione delle ipotesi operative tipo mortalità, riscatto, loss-ratio, ecc.) e/o attraverso l’utilizzo di dati di mercato esterni (ad esempio per le ipotesi finanziarie ed economiche).

Su tutti i dati a disposizione, interni o esterni, utilizzati nelle valutazioni della migliore stima, potrebbe essere opportuno formulare un “giudizio”, da parte di chi li utilizza, innanzitutto in merito alla loro appropriatezza, accuratezza e completezza.

Sarebbe necessario che i dati utilizzati siano appropriati a descrivere e cogliere le proprietà essenziali dei fenomeni per i quali vengono utilizzati; inoltre si dovrebbe richiedere che i dati siano accurati ovvero non contengano errori che possano indurre a distorsioni nelle stime per cui vengono utilizzati ed infine dovrebbero essere completi ossia non dovrebbero contenere lacune o carenze di informazioni.

Tutti i dati, per loro natura, sono limitati, e per alcune ipotesi potrebbero esserci problemi significativi nell’ottenimento di informazioni sufficientemente robuste per il soddisfacimento delle





qualità precedentemente menzionate al fine di poter essere efficacemente utilizzati nelle stime. In tali circostanze sarebbe necessario il ricorso al giudizio dell'esperto.

Tale ricorso potrebbe riferirsi in alcuni casi alla scelta dei dati stessi, in altri alla profondità delle serie storiche da utilizzare, oppure alle eventuali correzioni di parte delle informazioni al fine di ripulire i dati da imprecisioni, inesattezze o da outlier nonché da elementi non rappresentativi di andamenti prospettici, evoluzioni o interpretazioni normative. Alternativamente potrebbe esserci la necessità di utilizzare dati esterni o benchmark di mercato nel caso in cui i dati interni non siano utilizzabili.

A seguito delle stime delle ipotesi effettuate con i dati a disposizione, ove opportuno potrebbero essere necessari aggiustamenti per tener conto, anche in questo caso, di aspettative di evoluzione futura delle stesse o aspettative di cambiamenti nelle condizioni di mercato o normative.

In particolare, nella scelta del DataSet interno l'esperto dovrebbe considerare, a titolo esemplificativo:

- la misura in cui i dati interni possano essere considerati affidabili e robusti; l'accettabilità di eventuali errori e limitazioni riscontrate e se vi sia un volume sufficiente di dati ad un livello adeguatamente granulare per l'utilizzo desiderato;
- la lunghezza del periodo storico da prendere in considerazione. Vi è un trade-off tra l'opportunità di utilizzare più dati e la potenziale mancanza di pertinenza dei dati più lontani nel tempo. Per esempio, la propensione al riscatto potrebbe cambiare nel tempo a causa di cambiamenti nel comportamento dei consumatori, di cambiamenti nel trattamento fiscale di investimenti alternativi, di cambiamenti delle condizioni di mercato ecc.;
- la misura in cui gli outlier dovrebbero essere rimossi dai dati;
- la gestione di dati interni frutto di aggregazioni o differenti approcci/criteri di estrazione ed il trattamento nel corso del tempo (ad es. i dati possono riflettere acquisizioni/fusioni di società o essere frutto di migrazioni di diversi database/sistemi gestionali).

A seguire, anche la scelta di un DataSet esterno da utilizzare eventualmente per aggiustare i dati interni, ad esempio nel caso in cui i dati interni siano insufficienti o non completi, oppure da utilizzare autonomamente per derivare le ipotesi di stima, dovrebbe essere valutata da un esperto che in tale attività dovrebbe considerare ad esempio:

- la misura in cui i dati esterni possano essere considerati affidabili e robusti – questo dovrebbe essere generalmente semplice per alcuni DataSet forniti da enti istituzionali (ad esempio le statistiche sulla mortalità) o da società/provider riconosciuti dal mercato di riferimento (ad esempio ANIA, società di rating, gestori patrimoniali, provider finanziari, ecc.) ma potrebbe invece essere meno nitido per altre tipologie di dati esterni;



---

· l'appropriatezza del dataset esterno alle ipotesi da modellare (ad esempio, l'utilizzazione di dati di gruppo al fine di modellare comportamenti ed ipotesi specifici di una specifica Compagnia); · analogamente ai dati interni, potrebbero essere necessarie specifiche considerazioni circa la profondità delle serie storiche da utilizzare.

### **Assorbimento delle imposte differite**

La normativa Solvency II consente la riduzione del SCR per la capacità di assorbimento delle imposte differite dovuta alla emersione nel bilancio di solvibilità di un'attività fiscale differita a seguito dell'ipotesi di una perdita istantanea pari al SCR stesso insistente sul bilancio di solvibilità medesimo. Tale attività fiscale differita può essere contabilizzata nel caso in cui si possa dimostrare l'esistenza di analoghe passività fiscali differite che, sotto certe condizioni, possano compensare le attività stesse. Ciò può essere ottenuto con una riduzione nel bilancio di solvibilità della passività fiscale differita netta (se positiva) e/o alla generazione di sufficienti passività fiscali differite emergenti da utili futuri ottenuti nell'ipotesi di aver subito la perdita istantanea del SCR verificatasi con probabilità 1 su 200.

A tal fine le Compagnie utilizzano tecniche adeguate per valutare la realizzazione dei probabili redditi imponibili futuri e le loro tempistiche, che necessitano, per la loro natura, di proiettare un business plan completo e comprensivo di ipotesi di nuova produzione per gli anni futuri, data la perdita istantanea all'istante di valutazione pari al SCR al lordo degli aggiustamenti.

Tale esercizio è estremamente legato alla formulazione di una serie di assunzioni sugli andamenti futuri post perdita:

- della nuova produzione;
- dei mercati finanziari;
- della sinistrosità e degli eventi che insistono sul portafoglio polizze;
- del comportamento degli assicurati.

Sarebbe pertanto opportuno che sulle varie ipotesi di valutazione, utilizzate per la proiezione degli utili futuri necessari alla dimostrazione della possibilità di contabilizzare la capacità di assorbimento delle imposte differite, siano formulati idonei giudizi dell'esperto, in modo da conferire a tutto il processo di valutazione una adeguata robustezza e ripercorribilità.

### **Future misure di gestione**

Una categoria di ipotesi rilevanti nella valutazione della migliore stima delle passività assicurative è costituita dalle cosiddette "future misure di gestione". Le future misure di gestione sono



---

costituite da una qualunque azione futura in capo all'assicuratore già attualmente e formalmente prevista o ragionevolmente implementabile, che riguardi la Compagnia stessa e le sue pratiche gestionali.

Le Compagnie devono dotarsi di un Piano Completo di Future Misure di Gestione (ex Art. degli 23 Atti Delegati), definite in maniera realistica e obiettiva, coerenti tra loro e con la prassi e le strategie operative effettivamente perseguite. La normativa richiede inoltre che annualmente l'Organo Amministrativo deliberi tale piano. Le circostanze che potrebbero richiedere l'adozione di misure future di gestione devono essere chiaramente individuate, così come le analisi da condurre per quantificare gli impatti che detti cambiamenti potrebbero produrre sulla migliore stima delle passività.

Esempi di future misure di gestione sono di seguito riportati:

- asset allocation strategica;
- politiche di realizzo delle plus/minus;
- strategie di rendimento target sulle gestioni separate;
- azioni commerciali (business plan, revisione minimi garantiti);
- evoluzione delle spese future;
- strategie di mitigazione del rischio statiche o dinamiche. In tale contesto dovrebbe essere richiesto il ricorso al giudizio dell'esperto al fine di estrapolare le caratteristiche e le specificità di tali azioni di gestione. Occorrerebbe pertanto fare riferimento, ove possibile, alle prassi storiche di comportamento della Compagnia in situazioni di normalità e (se del caso) anche in circostanze estreme, oppure ricorrere ad analisi di tipo qualitativo che prendano in considerazione ragionevoli possibili decisioni gestionali del management della Compagnia.

### **Conclusioni**

L'analisi del giudizio esperto, sopra presentata, non pretende di avere carattere di esaustività né di costituire una guida "unica" di riferimento; purtuttavia costituisce, crediamo, una seria riflessione e una base di lavoro per indicare modalità operative concrete che possano supportare l'Attuario nel suo operato ed allo stesso tempo suggerire spazi metodologici maggiormente consistenti e linee di condotta rigorose al fine di rispettare le richieste delle diverse Autorità di controllo, nei limiti del principio cardine della proporzionalità.

---

### XIII LINEE GUIDA PER LA FUNZIONE ATTUARIALE DEL FONDO PENSIONE

#### Premessa

Con il D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2019 n. 14 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2019, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva UE IORP II del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle attività e alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (T.U.).

Il presente documento definisce le regole applicative delle attività della Funzione Attuariale (nel seguito “FA”), prevista dal nuovo quadro normativo tra le funzioni fondamentali del fondo pensione, laddove il fondo stesso copra direttamente rischi biometrici e garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.

Le linee guida sono dettagliate nei paragrafi seguenti, in base alle attività previste dall’articolo 5-quinquies del T.U. sotto riportato.

#### Art. 5-quinquies. **Funzione attuariale**

1. I fondi pensione di cui all’articolo 4, comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale che in modo efficace:

- a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
- b) verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
- c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza;
- e) attesta l’affidabilità e l’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche
- f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
- g) formula un parere sull’adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
- h) contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all’articolo 5-sexies.

### **Attività della Funzione Attuariale**

#### ***a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche***

Tenuto conto delle disposizioni normative contenute nel D.lgs. n. 252/2005 così come modificato dal D.lgs. n. 147/2018 circa l’affidamento delle Funzioni Fondamentali, tra cui la FA, e al fine di scongiurare possibili situazioni di conflitto di interessi, si ritiene opportuna una distinzione tra la struttura (interna o esterna al fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve tecniche e il Titolare della FA che supervisiona detta attività.

In connessione al principio della proporzionalità, detta distinzione può venire meno esclusivamente nelle casistiche di Fondi non di grandi dimensioni o comunque non definibili quali Fondi con elevata “natura, portata e complessità” dei rischi assunti.

Sia in caso di affidamento in house che nel caso di affidamento in outsourcing della FA ad un Professionista che già fornisce consulenza di natura attuariale al fondo, è opportuno che il Titolare della FA documenti in apposito report l’organizzazione del team evidenziando la separazione delle attività di calcolo (ma anche delle risorse) e di coordinamento e supervisione delle riserve tecniche.

Tra le attività di supervisione, il Titolare della FA deve verificare (dandone riscontro in apposito report) che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato in conformità alla normativa di settore e alla regolamentazione vigenti all’epoca di riferimento del calcolo. Deve altresì verificare l’applicazione corretta delle metodologie attuariali e la coerenza delle stesse in relazione alle specifiche caratteristiche delle collettività di iscritti al fondo nei diversi stati assicurativi.

Il Titolare della FA, se del caso, evidenzia eventuali incongruenze e propone tutte le correzioni al fine di rendere adeguato il calcolo delle riserve tecniche.

#### ***b) verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine***

La valutazione dell’adeguatezza delle metodologie e dei modelli analitici sottostanti il calcolo delle riserve tecniche deve essere effettuata in relazione al sistema tecnico - finanziario di gestione del fondo, alle caratteristiche degli iscritti al fondo suddivisi nelle diverse collettività (lavoratori in servizio, esodati, differiti, pensionati diretti e pensionati superstiti ecc.) nonché ai principali fattori di rischio cui è sottoposto il fondo (principalmente rischio demografico e rischio finanziario).

Un’analisi più dettagliata deve essere effettuata nel caso di adozione di metodologie che non rientrino tra quelle standard (tipicamente Simulazione Stocastica e Valori Medi); in questo caso è opportuno esplicitare, da un punto di vista tecnico, la motivazione sottostante la scelta di una metodologia non standard.

Una puntuale informativa è utile anche in caso di modifica della metodologia utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche rispetto alle precedenti valutazioni ed è importante altresì quantificare l’impatto sulle stesse di detto cambio.

Con riferimento al modello analitico adottato per il calcolo delle riserve tecniche, il Titolare della FA deve verificare che esso risulti adeguato alla realizzazione di calcoli di natura attuariale e statistica, ciò anche (come spesso avviene data la specificità del settore) in caso di modelli analitici creati specificatamente per il fondo oggetto di esame.

Si ritiene utile ricordare l’opportunità di adottare metodologie che consentano la rappresentazione dei risultati della stima attuariale relativa alle riserve sia in forma sintetica (ossia attraverso il confronto tra le voci attive, patrimonio iniziale e valore attuale medio dei contributi futuri, e le voci passive, valore attuale medio degli oneri maturati e latenti) che analitica (rappresentazione, quindi, per ogni anno di proiezione dell’ammontare delle future entrate e uscite previste nonché dell’andamento del patrimonio).

*c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche*

La FA deve realizzare un report sui controlli effettuati per valutare l’affidabilità e la completezza del dato utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche. Gli elementi sui quali deve vertere l’analisi dei dati riguardano:

- livello di appropriatezza e accuratezza dei dati forniti,
- idoneità rispetto allo scopo della valutazione;
- criticità connesse al differimento temporale tra la data di rilevazione del dato e la data di valutazione;
- presenza di un dato analitico ovvero aggregato;
- presenza di dati storici sufficienti alla costruzione di basi tecniche robuste;
- procedure effettuate per il completamento delle informazioni mancanti;
- criteri di raggruppamento utilizzati rispetto ai rischi coperti dalla forma pensionistica;
- tecniche utilizzate per la normalizzazione del dato e la proiettabilità dello stesso.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

Il Titolare della FA può inoltre dare suggerimenti, ove ritenuto, sul criterio di conservazione e archiviazione dei dati utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

***d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza***

La FA deve valutare che le ipotesi di natura demografica e finanziaria siano rispondenti alle informazioni desumibili dall'esperienza pregressa e alla normativa specifica.

In particolare il Titolare della FA deve esprimere un parere sulla sufficienza e completezza dei dati storici sui quali sono costruite le basi tecniche demografiche, sulla completezza delle basi tecniche demografiche adottate rispetto agli stati assicurativi delle diverse collettività di iscritti al fondo, sulle rettifiche effettuate su eventuali basi desunte dall'esperienza relativa a collettività più ampie per adattare ai rischi specifici della forma pensionistica.

Il Titolare della FA è chiamato a verificare l'adeguatezza delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie sottostanti il calcolo delle riserve tecniche in relazione ai fattori di rischio cui è sottoposto il fondo. Allo scopo si raccomanda la valutazione della coerenza del quadro di ipotesi adottato con lo scenario macroeconomico e finanziario nazionale ed internazionale e con lo scenario demografico del Paese, nonché con le previsioni inerenti i parametri connessi alla previdenza di base (ad esempio evoluzione dei requisiti di accesso al pensionamento, aggiornamento dei coefficienti di trasformazione in rendita).

Il Titolare della FA può eventualmente esprimere suggerimenti per assicurare la migliore corrispondenza tra quanto desumibile tra l'esperienza pregressa rispetto ai rischi assunti e accertati e quanto ipotizzato nel calcolo delle riserve tecniche.

Per quanto concerne il dato finanziario il Titolare della FA deve accertare la rispondenza del tasso tecnico rispetto al dato storico relativo ad un periodo di tempo congruo rispetto all'andamento dei mercati finanziari, come indicato nelle linee guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare; deve inoltre accertare che l'ipotesi finanziaria sia rispondente rispetto alla serie storica in termini di valori al lordo e al netto di imposte e spese.

In ultimo sarebbe opportuno che il Titolare della FA evidenziasse gli aggiornamenti delle ipotesi adottate rispetto alla valutazione precedente, proponendo la quantificazione dell'impatto delle stesse (per singolo aggiornamento) sul livello delle riserve tecniche.

***e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche***

Il Titolare della FA, al fine di informare gli Organi di Amministrazione del fondo e/o l'Autorità di Vigilanza, redige un report in cui formula le proprie considerazioni conclusive circa l'adeguatezza e l'affidabilità delle riserve tecniche.



Al fine di rendere efficace e fruibile detta reportistica, si consiglia la descrizione chiara delle fasi delle analisi condotte per verificare la stima delle riserve tecniche e le conclusioni cui si è giunti.

Nel caso in cui il Titolare della FA avesse riscontrato delle criticità nel processo di stima delle riserve, senza che le stesse abbiano compromesso la bontà della stima delle stesse, ne fornisce indicazione accompagnando la stessa con le possibili soluzioni tecniche da adottare per rendere più adeguato il calcolo delle riserve. Sarebbe utile anche fornire il grado di approssimazione rilevato in relazione alle eventuali criticità riscontrate.

Al fine di attestare la robustezza della valutazione delle riserve, il Titolare della FA deve confrontare le stime effettuate negli esercizi precedenti con le effettive realizzazioni dei fenomeni oggetto di valutazione attuariale, evidenziando le cause di eventuali scostamenti e la loro stessa natura (ad esempio verificare se si tratta di fattori esogeni quindi indipendenti dal processo di stima o di fattori endogeni quindi strettamente connessi alla valutazione delle riserve e relativi ad esempio alla base dati, alla robustezza dei dati utilizzati per la formulazione delle ipotesi, ai modelli analitici adottati ecc.).

***f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica***

Il Titolare della FA fornisce un parere sulla politica di sottoscrizione globale, esprimendosi sui seguenti punti:

- sufficienza dei contributi da incassare, tenendo conto in particolare di tutti i rischi sottostanti, tra cui quelli biometrici, e impatto delle eventuali opzioni e garanzie previste dal piano pensionistico;
- opinione sui principali fattori di rischio che influenzeranno l'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità del fondo, ivi compreso il potenziale impatto di fattori esterni quali inflazione, rischio legale, variazioni delle adesioni e delle condizioni del mercato;
- tendenza progressiva di un fondo ad attirare o trattenere aderenti con un profilo di rischio più elevato (anti-selezione).

***g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi***

Il Titolare della FA fornisce un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione e considera le interrelazioni tra questi, la politica di sottoscrizione del fondo e le riserve tecniche. In particolare il parere che la FA deve esprimere l'analisi dei seguenti aspetti:

- coerenza degli accordi di assicurazione stipulati dal fondo con la sua propensione al rischio;
- adeguatezza degli assicuratori tenuto conto dei requisiti patrimoniali;



- 
- effetto dell'assicurazione sulla stima delle riserve tecniche, considerando anche scenari di stress in relazione ai rischi finanziari e biometrici;
  - adeguatezza degli importi derivanti da contratti di assicurazione e l'impatto sulla volatilità del patrimonio del fondo.

*h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi*

La FA contribuisce alla costruzione del sistema di gestione dei rischi, sia con specifico riferimento al calcolo delle riserve tecniche sia sugli eventuali altri rischi presenti nel fondo in cui si rileva una componente attuariale.

Al riguardo, deve fornire specifica informazione, con particolare riferimento alla scelta delle ipotesi, alla metodologia e al lavoro svolto.

Fra le analisi da effettuare si consiglia la realizzazione di uno studio ad hoc delle ipotesi sottostanti gli scenari di stress test analizzati per il fondo, con l'evidenza di quelle considerate più rilevanti per lo stesso, nonché di una valutazione delle esigenze di liquidità e di finanziamento complessive, soprattutto quando è previsto un piano di risanamento.

Il Titolare della FA ha inoltre il compito di rilevare e analizzare eventuali rischi specifici connessi alle caratteristiche del fondo e alla popolazione degli iscritti, anche legati a variazioni normative o di regolamento, nonché evidenziare meccanismi di mitigazione dei rischi.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”

DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI

ROMA 6 LUGLIO 2020

---

6) **I LIBERI PROFESSIONISTI**

a) **RC PROFESSIONALE**

L'Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale degli Attuari

L'Ordine Nazionale degli Attuari, d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Attuari, ha stipulato una nuova Convenzione per la sottoscrizione di una copertura RC professionale destinata agli Attuari che esercitano l'attività professionale, ivi inclusi, a suo tempo, gli Attuari Incaricati (RCA e Vita) dipendenti di Compagnie di Assicurazioni, e, in via generale, incarichi professionali assunti anche da lavoratori dipendenti, secondo modalità e dettagli che si trovano nei documenti allegati che includono anche il modulo di adesione e le condizioni contrattuali.

L'intera documentazione è disponibile sul sito nell'area riservata in modo che chi intende sottoscrivere tale contratto possa “scaricare” direttamente il modulo di adesione ed inviarlo al Broker o alla Società Assicuratrice che attualmente è la Reale Mutua di Assicurazioni.

Il Consiglio Nazionale, con il quale si è proficuamente e costantemente operato per il raggiungimento di tale obiettivo, ha informato il Ministro della Giustizia circa l'avvenuta sottoscrizione di tale convenzione.

Come noto l'art. 9, comma 4, primo periodo, Legge n. 27/2012 recita che: *“il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale”*. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per l'esercizio della professione.

L'Ordine Nazionale degli Attuari ha quindi stipulato la convenzione quadro cui ciascun professionista/studio associato interessato potrà aderire versando il relativo premio e assicurandosi contro tale rischio. Si invitano pertanto tutti gli iscritti all'albo interessati ad usufruire di tale opportunità, e comunque a provvedere anche in modo autonomo, stante l'obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza di questo tipo per lo svolgimento dell'attività professionale.

**Alcune informazioni precontrattuali e contrattuali**

È un'assicurazione destinata agli Attuari che desiderino tutelarsi dal rischio di cagionare danni a terzi nello svolgimento delle prestazioni professionali previste dalla legge.

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite pecuniarie involontariamente e



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

direttamente cagionate ai terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio delle attività previste dalla legge per l'esercente la professione di Attuario.

Non sono assicurati

- fatti e circostanze già note agli Assicurati al momento della stipula della presente Assicurazione;
- richieste di risarcimento determinate da infedeltà dei dipendenti o da comportamenti sanzionati a titolo di appropriazione indebita;
- sanzioni, multe od ammende irrogate direttamente all'Assicurato;
- sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito;
- inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software in ordine alla gestione delle date.
- dallo svolgimento dell'attività svolta in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- dall'apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante);
- dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Amministratore, Consigliere di amministrazione, Sindaco in Società o Enti, Revisore dei conti, nonché di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti nei territori dei Paesi dell'U.E.

Nella polizza sono indicati i massimali e i sottolimiti previsti dalle singole garanzie, dettagliati nel DIP aggiuntivo. In caso di sinistro l'assicuratore corrisponde all'Assicurato l'indennizzo al netto di una franchigia fissa pari a € 10.000, salvo opzione per franchigia di € 15.000.

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla legge vigente), assegno bancario o circolare o bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte.



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Non essendo previsto il tacito rinnovo la copertura termina alla data indicata sulla polizza.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, sia l'Assicuratore, sia l'Assicurato hanno la facoltà di disdire l'assicurazione. L'Assicurato deve darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R al Broker. La disdetta sarà efficace dalla data di ricevimento della lettera raccomandata da parte del Broker.



SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

---

**b) GLI ATTUARI NEL COMITATO UNICO DELLE PROFESSIONI E LA COLLABORAZIONE CON LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE**

Il Comitato Unico Permanente degli Ordini e Collegi Professionali è un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

Attualmente è così costituito

**Presidente:** Marina Calderone (Consulente del Lavoro)

**Vice Presidente:** Salvatore Lombardo (Notariato)

**Segretario-Tesoriere :** Gianmario Gazzi (Assistenti Sociali)

**Collegio dei Revisori**

**Presidente:** Giampaolo Crenca (Attuari)

**Membri del collegio dei revisori:** Giovanni De mari (Spedizionieri doganali) e Fulvio Giardina (Psicologi)

**Coordinatore Area Tecnico scientifica:** Lorenzo Gallo (Agrotecnici)

**Coordinatore Area Giuridica economica e della Comunicazione:** Massimo Miani (Commercialisti)

**Coordinatore Area Socio sanitaria:** Teresa Calandra (Radiologia medica).

Il 19 giugno 2020 è stato presentato un documento dal Titolo “Stati generali dell’economia Progettiamo il Rilancio”, da parte dei Presidenti del CUP e RPT in cui figura anche la proposta degli attuari per la task force sui rischi sistemici.

“In particolare in questo periodo è tornato di grande attualità il tema dei rischi sistemici, ovvero non solo i rischi che possono intaccare una società, un fondo, una singola entità in genere ma anche quelli che invece riguardano interi settori, collettività, Paesi, Governi, per non dire continenti, ad esempio il rischio climatico, catastrofe, pandemico. Si tratta di rischi molto più complessi, la cui modellizzazione ha bisogno delle competenze attuariali, ma anche della necessaria collaborazione di tutte le altre professioni che possano fornire tutte quelle informazioni utili (si pensi ad esempio ai medici per il rischio pandemico) affinché l'Attuario possa effettuare le sue valutazioni/simulazioni con le tecniche statistico-probabilistiche. In sintesi l'obiettivo potrebbe così riassumersi: "In termini di frequenze ed impatti economici quali potrebbero essere gli effetti del rischio sistemico "x" nei prossimi 10/20/30/40/50 anni in più scenari, ad esempio pessimistico



**SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI**

**I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”**

**DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI**

**ROMA 6 LUGLIO 2020**

---

(stress), ordinario, ottimistico? Ciò al fine di consentire al Governo di prendere decisioni strategiche ed operative soprattutto preventive utili a farvi fronte o, se non preventive, comunque attuali, ma conoscendone e valutandone gli effetti sulla base di indicazioni quantitative e razionali". Da qui la proposta della professione attuariale di costituire una task force sui rischi sistemici che lavori oggi per il domani per il bene del Paese.”

In occasione degli Stati Generali delle Professioni, (4 giugno 2020), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno lanciato il nuovo portale [www.professionitaliane.it](http://www.professionitaliane.it). Il portale nasce come punto di incontro dei 2,3 milioni di professionisti italiani raccolti attorno ai due organismi di rappresentanza.

Sul sito è possibile consultare tutta la documentazione (circolari e protocolli) e le news relative agli eventi e alle attività organizzate in maniera congiunta da CUP e RPT. In particolare, in relazione agli Stati Generali delle Professioni, sono disponibili le rassegne stampa sull'evento e tutte le proposte avanzate al Governo in merito alle iniziative atte a fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19.

---

c) L'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

L'Epap è la cassa di previdenza e assistenza per **agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi**. Chi esercita queste libere professioni è, nella maggior parte dei casi, obbligato all'iscrizione alla cassa.

La registrazione comporta sia l'obbligo agli adempimenti che la possibilità di fruire delle prestazioni Epap.

La sigla è un'abbreviazione di Ente di Previdenza e **Assistenza Pluricategoriale**. Le prestazioni erogate possono essere fruite sia dagli iscritti Epap, sia dai loro famigliari.

Vediamo nel dettaglio **cos'è l'Epap** in relazione all'iscrizione, contributi e prestazioni erogate dalla cassa di **previdenza per professionisti**.

L'iscrizione all'Epap è richiesta per un elenco specifico di libere professioni. La cassa di previdenza gestisce infatti le prestazioni previdenziali e assistenziali di alcune categorie di lavoratori che sono tenuti all'iscrizione obbligatoria.

Va inoltre precisato che la cassa di previdenza richiede l'iscrizione quando si inizia a **percepire reddito** per l'attività professione. Ciò significa che la registrazione non consegue automaticamente alla presenza nell'Albo di una delle libere professioni elencate.

Dall'Epap **l'iscrizione** può essere richiesta sia nel caso in cui si eserciti la professione in forma singola, sia associata o societaria. Anche chi presta attività saltuaria e occasionale è tenuto alla **registrazione alla cassa di previdenza** indipendentemente dal fatto che svolgano lavori dipendenti o meno.

Se si è iscritti ad altro albo professionale con altra cassa di previdenza è possibile scegliere tra le due. A tal fine sarà necessario inviare un **modulo all'Epap** con una dichiarazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445.

Chi ha completato l'iscrizione all'Epap è tenuto ad effettuare 2 tipologie di adempimenti per la cassa di previdenza. In primo luogo va menzionata la comunicazione del reddito professionale. Secondariamente si dovrà provvedere a versare i contributi Epap richiesti.



I contributi obbligatori richiesti dall'Epap sono i seguenti:

Contributo soggettivo	10% del reddito netto (*)
Contributo integrativo	2% del volume d'affari
Contributo di solidarietà	0,2% del reddito netto
Contributo di maternità	Importo forfettario deciso ogni anno

(\*) eventualmente da aumentare su base volontaria scegliendo delle aliquote prefissate

Per il versamento dei contributi all'Epap sono previste scadenze determinate.

Il professionista con iscrizione può aderire a due differenti regimi: regime A e regime B. La scelta avviene con la dichiarazione annuale. Il regime A contributi permette di fruire di 4 scadenze per i versamenti, il regime B di 2.

La **dichiarazione dei redditi Epap** deve essere completata entro la scadenza del 31 luglio di ogni anno. La **comunicazione annuale** può essere inoltrata anche attraverso i canali telematici dell'ente di previdenza pluricategoriale.

#### **Epap, prestazioni: pensione e assistenza per iscritti**

Per i professionisti che hanno effettuato l'iscrizione Epap e hanno versato o versano i contributi annuali richiesti sono disponibili numerose **prestazioni**.

Le misure di **assistenza** e **previdenza** cercano di venire incontro alle esigenze dell'iscritto, supportandone varie esigenze.

Tra le **prestazioni assistenziali Epap** si possono segnalare:

borse di studio,

contributo di maternità e paternità,

assistenza domiciliare,

sussidi per eventi straordinari.





SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI

I CORSO FAC anno 2020“LA LEGISLAZIONE PROFESSIONALE E IL PROFESSIONALISMO”  
DOTT.SSA ROSA MARIA LACQUANITI ROMA 6 LUGLIO 2020

Tra le prestazioni Epap sovvenzionate dai contributi le più rilevanti sono di certo quelle relative alle pensioni. Le forme di pensione erogate dalla cassa di previdenza per professionisti sono varie. Eccone un elenco:

Pensione Epap	Requisiti
Pensione di vecchiaia	65 anni di età, 5 di iscrizione e contribuzione Epap
Pensione di inabilità	Inabilità alla professione, 5 anni di contributi di cui 3 nell'ultimo quinquennio
Pensione di invalidità	Invalità sopravvenuta, 5 anni di iscrizione, 5 anni di versamento di contributi di cui 3 nell'ultimo quinquennio
Pensione di vecchiaia per anzianità	Anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Alle **prestazioni Epap** elencate per professionisti si aggiungono le pensioni per **superstiti**: la pensione indiretta e la pensione di reversibilità. Tali misure sono offerte ai familiari dell'iscritto Epap che rispettano alcuni requisiti previsti dalla cassa di previdenza pluricategoriale.

Collegio elettorale II Attuari Votazioni giugno 2020

CDA Dott.ssa Daria Altobelli

CIG Dott.ssa Pamela Tiripicchio

CDD Dott. Francesca Barittoni - Attilio Cupido - Cristina Liserre